

A cura di  
Erika Squassina, Andrea Ottone

# Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento



Storia dell'editoria / FrancoAngeli

OPEN  
ACCESS



## **Studi e ricerche di storia dell'editoria**

*Collana fondata da Franco Della Peruta e Ada Gigli Marchetti*

La collana intende pubblicare lavori che abbiano per oggetto la ricostruzione storica – su solida base documentaria – di momenti, aspetti, problemi della plurisecolare vicenda dell’attività editoriale nel nostro paese.

L’interesse per la storia dell’editoria è andato costantemente crescendo nel corso degli ultimi anni, come dimostra l’ampio ventaglio di ricerche e di studi dedicati all’analisi delle molte facce in cui si è articolato questo settore. Sono stati così affrontati temi quali: l’impresa tipografica e editoriale, con le sue implicazioni finanziarie e organizzative; la figura e l’opera di singoli editori; le tendenze e gli orientamenti intellettuali, culturali e civili riflessi nella prassi editoriale; l’articolazione del mercato, sia nei suoi termini economici sia in quelli della penetrazione del prodotto librario in fasce più o meno rilevanti di pubblico; le relazioni fra autori e editori; il ruolo della stampa periodica; i rapporti fra la rete delle biblioteche e il libro. Hanno trovato spazio nella collana gli annali tipografici di singole stamperie così come i cataloghi di editori più o meno noti.

Con questa iniziativa l’Istituto lombardo di storia contemporanea e il Centro di studi per la Storia dell’editoria e del giornalismo intendono rivolgersi a quanti seguono il mondo dell’editoria con l’attenzione dello studioso o la curiosità del lettore attento ai fenomeni culturali, offrendo uno strumento di lavoro in grado di rispondere a una esigenza di conoscenza specifica, ma ormai largamente sentita.

### **Direzione**

Ada Gigli Marchetti (Università di Milano)

### **Comitato scientifico**

Lodovica Braida (Università di Milano), Maria Luisa Betri (Università di Milano), Maria Canella (Università di Milano), Valerio Castronovo (Università di Torino), Simona Colarizi (Sapienza, Università di Roma), Luigi Mascilli Migliorini (Università di Napoli l’Orientale), Ian Maclean (Universities of Oxford and St Andrews), Giorgio Montecchi (Università di Milano), Angela Nuovo (Università di Milano), Gilles Pécout (École Normale Supérieure de Paris), Irene Maria Luisa Piazzoni (Università di Milano), Emanuela Scarpellini (Università di Milano), Angelo Varni (Università di Bologna), Luciano Zani (Sapienza, Università di Roma).

*Il comitato assicura attraverso un processo di peer review la validità scientifica dei volumi pubblicati*



Fondazione di Comunità  
**MILANO**  
CITTÀ, SUD OVEST, SUD EST, MARTESANA



Il presente volume è pubblicato in open access, ossia il file dell'intero lavoro è liberamente scaricabile dalla piattaforma **FrancoAngeli Open Access** (<http://bit.ly/francoangeli-oa>).

**FrancoAngeli Open Access** è la piattaforma per pubblicare articoli e monografie, rispettando gli standard etici e qualitativi e la messa a disposizione dei contenuti ad accesso aperto. Oltre a garantire il deposito nei maggiori archivi e repository internazionali OA, la sua integrazione con tutto il ricco catalogo di riviste e collane FrancoAngeli ne massimizza la visibilità e favorisce la facilità di ricerca per l'utente e la possibilità di impatto per l'autore.

Per saperne di più:

[http://www.francoangeli.it/come\\_pubblicare/pubblicare\\_19.asp](http://www.francoangeli.it/come_pubblicare/pubblicare_19.asp)

Erika Squassina, Andrea Ottone  
(a cura di)

# Privilegi librari nell'Italia del Rinascimento



**Storia dell'editoria / FrancoAngeli**



The research leading to this publication has received funding from The European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (ERC project EmoBookTrade - Grant Agreement n° 694476).



**European Research Council**

Established by the European Commission

**Supporting top researchers  
from anywhere in the world**

*In copertina:* Giovanni Battista Moroni, *Ritratto di Bartolomeo Bonghi*  
(dettaglio, olio su tela, 1553)  
The Metropolitan Museum of Art, Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1913 (13.177)  
Image courtesy the Metropolitan Museum of Art

Copyright © 2019 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.

Pubblicato con licenza Creative Commons Attribuzione-Non Commerciale-Non opere derivate  
4.0 Internazionale (CC-BY-NC-ND 4.0)

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito*  
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

# *Indice*

<i>Abbreviazioni</i>	pag. 7
Angela Nuovo, <i>Introduzione – Le politiche legislative sulla stampa in età moderna</i>	» 9
Francesco Ammannati, <i>I privilegi come strumento di politica economica nell'Italia della prima età moderna</i>	» 17
Stefano Comino, Alberto Galasso e Clara Graziano, <i>Brevetti e limitazioni alla concorrenza nei corpi di mestiere della Repubblica di Venezia</i>	» 39
Angela Nuovo e Paola Arrigoni, <i>Privilegi librari nello Stato di Milano (sec. XV-XVI)</i>	» 67
Jane C. Ginsburg, <i>Proto-proprietà letteraria ed artistica: i privilegi di stampa papali nel XVI secolo</i>	» 103
Andrea Ottone, <i>Il privilegio del Messale riformato. Roma e Venezia fra censura espurgatoria e tensioni commerciali</i>	» 289
Erika Squassina, <i>I privilegi librari a Venezia (1469-1545)</i>	» 331
<i>Gli Autori</i>	» 401
<i>Indice dei nomi</i>	» 405



# *Proto-proprietà letteraria ed artistica: i privilegi di stampa papali nel XVI secolo*

di Jane C. Ginsburg\*

## **Introduzione**

Il presente studio mira a ricostruire il sistema dei privilegi adottato dalla Sede Apostolica come precursore del moderno diritto di proprietà intellettuale

\* Il presente studio ha preso il via grazie alla Michael Sovern Fellowship assegnatami dalla American Academy in Rome ed è continuato nella forma di successive visite presso la stessa istituzione come Resident e Visiting Scholar. Sono molto grata alla direttrice dell'accademia, professoressa Carmela Franklin, come anche al professor Christopher Celenza e alla professoressa Kimberly Bowes che hanno successivamente preso il suo ruolo, sono altrettanto riconoscente verso l'assistente bibliotecaria Denise Gavio, la vicedirettrice Pina Pasquantonio, purtroppo ora defunta, ed il segretario esecutivo Giampaolo Battaglia. La mia gratitudine va anche agli addetti dell'Archivio Segreto Vaticano e della Biblioteca Apostolica Vaticana ed al direttore della sala manoscritti dottor Paolo Vian. Sono particolarmente grata al professor Christopher Witcombe il cui precedente lavoro sui privilegi papali ha aperto la strada alla mia ricerca; inoltre, i suoi appunti relativi all'Archivio Segreto Vaticano, che egli ha generosamente condiviso, hanno arricchito il presente studio. Per la loro assistenza nella traduzione dei documenti latini, ho contratto un debito di gratitudine verso i vincitori del Rome Prize del 2008-2009, professor Eric Bianchi e professoressa Patricia Larash oltre che verso il team di studenti della Columbia Law School (citati in ordine alfabetico con relativo anno di laurea: Ella Aiken 2011, Matthew Birkhold 2014, David Shuler Blackman 2019, Jack Browning 2013, Josie Dikkers 2020, Nicholas Flath 2011, Samantha Hall 2018, Alexander Hoffman 2017, Catherine Kim 2015, James Klugman 2012, Katherine Mackey 2014, Henry Ross 2017, Daniel Sack 2017, Deborah Sohn 2012, Denise Sohn 2012, Johan Tatoy 2013, Maya Uchima 2019, Prateek Vasireddy 2015, e Michael Zaken 2014). Un ringraziamento per i loro commenti e la loro assistenza va al professor Robert Darnton, al professor Hanoch Dagan, al dottor Dirk Imhof, alla professoressa Evelyn Lincoln, alla professoressa Laura Moscati, al professor Neil Netanel, al professor Laurent Pfister, alla professoressa Lisa Pon, a George Spera, alla professoressa Elisabeth Weaver, al professor Steven Wilf, al ricercatore presso l'ASVat padre Paolo Fusar Imperatore (il mio angelo custode). Questo studio ha anche beneficiato delle osservazioni fatte dai partecipanti ai seminari tenuti alla Columbia Law School ed alla University of Connecticut Law School, al seminario della professoressa Lisa Pon presso il Dipartimento di storia dell'arte alla Southern Methodist University, al seminario organizzato da Edwige Keller-Rahbé della Facoltà di lettere, scienze ed arte, raggruppamento Rinascimento ed età classica della Université de Lyon 2, ed al Copyright history workshop organizzato dai professori Robert Brauneis e Tomàs Gomez-Arostegui alla George Washington University Law School. Infine il mio ringraziamento va ad Andrea Ottone non solo per la sua traduzione del presente articolo, ma anche per avermi proposto diverse migliorie ed interventi di editing.

ed artistica; in particolare ci si propone di analizzare il ruolo riservato agli autori nella definizione del diritto di proprietà delle opere letterarie. Alla base della mia analisi vi è un esame condotto su circa cinquecento fra privilegi e suppliche, con documenti annessi, conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano, fino ad oggi quasi tutti inediti. Il mondo del privilegio librario, particolarmente a Venezia, in Francia ed Inghilterra, viene tipicamente descritto come un sistema anzitutto mirante alla promozione degli investimenti in strumenti, materiali di produzione, manodopera e distribuzione. In quest'ottica, proteggere o compensare gli autori era nella migliore delle ipotesi una conseguenza indiretta;<sup>1</sup> citando le parole di Barbara Ringer, ex Register of Copyrights statunitense: «the author was the forgotten figure in th[e] drama [of the origins of copyright], which was played out during the 16<sup>th</sup> and 17<sup>th</sup> centuries in England, France and other Western European countries».<sup>2</sup>

I privilegi papali cinquecenteschi conservati negli archivi inducono, tuttavia, ad un ripensamento di questa visione in quanto, per la maggior parte, vennero concessi proprio agli autori. Inoltre, si nota che, quand'anche fossero gli stampatori a beneficiare di privilegi papali sopra le opere di autori ancora viventi, sempre più spesso le suppliche che originavano tali privilegi tendevano ad asserire l'esplicito supporto dall'autore in favore dello stampatore che muoveva la supplica. La presenza soverchiante degli autori fra i beneficiari dei privilegi papali potrebbe indurre alla conclusione che il sistema dei privilegi vaticani, molto più degli altri sistemi coevi fortemente incentrati sulla figura dello stam-

1. Si vedano ad esempio Elizabeth Armstrong, *Before Copyright. The French Book Privilege System 1498-1526*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 1990; John Feather, *A History of British Publishing*, London – New York, Routledge, 2006; Lucien Febvre e Henri Jean Martin, *L'Apparition du livre*, Paris, Albin Michel, 1971 (con riferimento al sistema dei privilegi con riguardo esclusivo a stampatori e librai, includono nella discussione il ruolo degli autori ed i compensi loro spettanti ma senza suggerire che agli autori fossero elargiti privilegi); Rudolph Hirsch, *Printing, Selling and Reading, 1450-1550*, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974, pp. 78-87; Andrew Pettegree, *The Book in the Renaissance*, New Haven, Yale University Press, 2010, p. 163 («the privilege was far more frequently granted to the printer or the publisher than to the author»); Leon Voet, *The Golden Compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp*, Amsterdam, Vangendt & Co, London, Routledge & Kegan, New York, Abner Schram, 1972, vol. 2, pp. 262-263, 268 (con l'avvertimento che nelle Fiandre e nei Paesi Bassi spagnoli, nella maggior parte dei casi, a far richiesta per un privilegio di stampa erano editori piuttosto che autori); Edward S. Rogers, *Some Historical Matter Concerning Literary Property*, «Michigan Law Review», 7 (1908), 2, pp. 101-102 («the purpose of these privileges could not have been to encourage authorship. They were almost invariably given to printers and were apparently for the purpose of encouraging printing by eliminating competition, and thus making it more profitable»). Per una disamina più aggiornata ed in qualche modo più approfondita si vedano per esempio *Marco Antonio Sabellico's Printing Privilege, Venice (1486)*, in Primary Sources on Copyright (1450-1900), a cura di L. Bently & M. Kretschmer (nella fonte indicata si afferma tuttavia quanto segue: «the practice of applying for privileges by authors and literary celebrities such as Sabellico was an exceptional arrangement far removed from the common practice»).

2. Barbara A. Ringer, *The Demonology of Copyright*, New York, R.R. Bowker Co, 1974, pp. 7-8.

patore, rassomigliasse più da vicino al moderno sistema del diritto d'autore. Detto questo, sarebbe però inaccurato ed anacronistico affermare che l'autorialità fosse il criterio fondante per la concessione di un privilegio papale. Nondimeno, resta il fatto che un numero sufficiente di petizioni e concessioni pervenuteci facesse riferimento esplicito allo sforzo creativo dell'autore. L'incidenza di questo dato è tale da suggerire la cauta ipotesi che l'essere autori di una determinata opera costituisse almeno un solido requisito preferenziale per vedersi conferire un diritto di esclusiva.

Il presente studio si struttura nel modo seguente. Viene offerta anzitutto una descrizione delle fonti consultate e della metodologia impiegata. In secondo luogo, si propone un resoconto del sistema dei privilegi di stampa posto in essere dalla Sede Apostolica così come è desunto da un'analisi delle suppliche presentate e dei privilegi concessi. In terzo luogo, si prendono in esame le varie motivazioni offerte dai richiedenti a supporto della decisione di concedere un privilegio di stampa e si propongono alcune conclusioni riguardo il ruolo giocato dagli autori all'interno del sistema dei privilegi papali.

Alcune dichiarazioni preliminari. Concentrandosi principalmente su fonti primarie, questo studio non si propone come obiettivo un approfondito esame del più ampio contesto socioeconomico in cui si andarono ad inserire le dinamiche soggiacenti alla concessione dei privilegi di stampa da parte del papato né una ricostruzione dettagliata della storia del commercio librario a Roma o in Italia. Molto è stato già fatto in tal senso dagli storici del libro in Italia,<sup>3</sup> anche se per loro ammissione poco è ancora noto riguardo il sistema dei privilegi di stampa a Roma.<sup>4</sup>

In ultimo, una breve nota riguardo il titolo scelto. La locuzione «proto-proprietà letteraria ed artistica» è stata ispirata alla terminologia francese usata oggi per definire il diritto d'autore: «propriété littéraire et artistique». Il Codice francese della Proprietà Intellettuale, esprimendo con ciò una visione dominante almeno in ambito continentale, pone enfasi sul fatto che il diritto

3. Per una bibliografia veramente concisa cito: Francesco Barberi, *Per una storia del libro. Profili, note, ricerche*, Roma, Bulzoni, 1981; Claudia di Filippo Baretti, *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1988; *Il libro italiano del Cinquecento. Produzione e commercio*, Catalogo della mostra (Roma, 20 ottobre – 16 dicembre 1989), a cura di P. Veneziani, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989; *La stampa in Italia nel Cinquecento*, Atti del convegno (Roma 17-21 Ottobre 1989), 2 voll., a cura di M. Santoro, Roma, Bulzoni, 1992; Marco Menato, Ennio Sandal e Giuseppina Zappella, *Dizionario dei tipografi e degli editori Italiani*, vol. 1: *Il Cinquecento*, Milano, Bibliografica, 1998; Angela Nuovo, *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, FrancoAngeli, 1998; Marco Santoro, *Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio*, Milano, Bibliografica, 2008.

4. Si veda ad esempio Angela Nuovo e Christian Coppens, *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005, p. 211, nota 184 (ove si afferma l'inesistenza di uno studio sistematico dei privilegi papali per il periodo successivo al 1527) e p. 204, nota 141 («La difficoltà dello studio dei privilegi papali consiste anche nel fatto che non esistono serie archivistiche coerenti dedicate al settore, come a Venezia»); si veda anche Armstrong, *Before Copyright*, p. 13 («To my knowledge, there exists as yet no general and systematic study of papal book-privileges in this period»).

d'autore consista in un diritto esclusivo di proprietà immateriale di cui l'autore gode sulle proprie opere per causa unica della loro creazione.<sup>5</sup> Se da un lato i privilegi di stampa, papali e non, stabilivano taluni diritti di esclusività per un determinato periodo, il definire questi come diritti di «proprietà» nel senso moderno della «proprietà letteraria» sarebbe tanto un anacronismo quanto una esagerazione.<sup>6</sup> I sovrani degli Stati europei del XVI secolo concedevano i diritti di esclusività nella forma di «grazie speciali»; il diritto non si generava quindi con l'atto della creazione di un'opera, né il creatore di un'opera era necessariamente il primo beneficiario di un monopolio di stampa. Detto questo, credo che dall'esame condotto sui privilegi papali cinquecenteschi si evinca una crescente consapevolezza presso i supplicanti riguardo il concetto di titolarità del diritto al privilegio; analogamente si evince anche che detta titolarità venne progressivamente assimilandosi all'atto creativo dell'opera. Di qui il prefisso «proto-» a suggerire un precursore solo parzialmente formato del nostro concetto corrente di proprietà letteraria. L'enfasi è posta quindi sul fatto che il concetto fosse allora ancora *in fieri*. In ultima analisi, il prefisso scelto vuole evitare che si ritenga il sistema dei privilegi papali corrispondente ad un diritto d'autore *ante litteram*. A titolo d'esempio, come si mostrerà in seguito, salvaguardare l'integrità dei testi o delle immagini era cosa che preoccupava tanto il papato quanto i richiedenti, ma spesso per motivi che avevano poco a che fare con il contemporaneo concetto di diritto morale dell'autore. Piuttosto che legata al rispetto della persona dell'autore,<sup>7</sup>

5. «L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous» *Code de la propriété intellectuelle* art. L. 111-1. La legge francese attuale riprende l'art. 1 della legge del 1957 sul diritto d'autore. Per una affermazione dello stesso principio, ricavato dalla prima convenzione internazionale sul diritto d'autore, si veda la Convenzione tra l'Austria e il Regno di Sardegna (1840), il cui articolo primo dichiarava che le opere dell'ingegno «costituiscono una proprietà che appartiene a quelli che ne sono gli Autori». Sulla Convenzione Austro-Sarda, si veda Laura Moscati, *Il caso Pomba-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre Teillard*, Bernard d'Alteroche [et al.], Paris, Panthéon Assas, 2009, pp. 747, 754-757.

6. I privilegi papali erano accomunati a diversi attributi di proprietà, fra cui l'alienabilità, l'ereditarietà ed una esclusività sebbene limitata; tuttavia, la base del diritto proprietario differiva marcatamente dalla proprietà letteraria così come la conosciamo dal XVIII secolo ad oggi.

7. Un altro motivo per cui sarebbe azzardato ritenere che la centralità degli autori fosse più accentuata all'interno del sistema dei privilegi papali piuttosto che in quello di altri Stati territoriali è la difficoltà di comparare il sistema romano con quello veneziano. Se da un lato il numero degli autori che ricevettero un privilegio papale è significativamente più grande di quello riscontrabile a Venezia, è anche vero che i dati non sono raffrontabili. Il mio studio copre principalmente il periodo 1509-1605; gli studi che riportano dati utili ad una comparazione coprono un periodo che va dal XV secolo fino a circa il 1536. Una menzione a parte va fatta per Carlo Castellani, *La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio seniore*, Venezia, Ongania, 1889 e Christopher L. Witcombe, *Copyright in the Renaissance. Prints and the Privilegio in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004, il cui lavoro è incentrato sul tardo Cinquecento veneziano ma concerne quasi esclusivamente il mondo delle illustrazioni. Si vedano ancora: Carlo Castellani, *I privilegi di stampa e la proprietà letteraria in Venezia dalla introduzione*

la tutela del testo era fondata sul grande obiettivo controriformistico della salvaguardia della dottrina.<sup>8</sup>

## 1. Fonti e metodologia

### A. Documenti

Quasi tutti i documenti studiati sono conservati presso l'Archivio Segreto Vaticano (ASVat) all'interno del fondo che raccoglie i brevi papali cinquecenteschi. Questi sono di fatto copie con funzione d'archivio: gli originali sono stati presumibilmente inviati o consegnati ai destinatari. Il grado di leggibilità di queste copie ad uso interno è variabile. Le collezioni di rilevanza primaria si trovano ai volumi XXXIX-LXII della serie *Armarium* (ARM) e all'interno dei volumi 11-399 del *Registra Brevium* (Sec. Brev. Reg.).<sup>9</sup> Ad oggi ho reperito approssimativamente cinquecento fra privilegi e suppliche e relativi documenti allegati. Di questi, meno del 20% erano stati precedentemente segnalati e meno del 10% dei brevi papali, o delle suppliche, erano state pubblicate, in tutto o in parte, all'interno di fonti secondarie.<sup>10</sup> Tranne rare eccezioni, tutti i documenti

*ne della stampa nella città fin verso la fine del secolo scorso*, «Archivio Veneto», 36 (1888), pp. 127-139. Nel loro lavoro del 2005 sui Giolito, Angela Nuovo e Christian Coppens affermavano non essere ancora disponibile uno studio sistematico sui privilegi veneziani del XVI secolo: cfr. Nuovo – Coppens, *I Giolito*, p. 183, nota 42 e p. 211, nota 184. A partire dal 2017 è stato tuttavia avviato un progetto mirato a coprire questo vuoto di dati empirici portato avanti dalla dottoressa Erika Squassina, per il cui lavoro rimando al saggio da lei offerto in questo stesso volume. In merito alla produzione veneziana, il primo periodo della stampa tipografica venne dominato dalla produzione dei classici, successivamente l'attenzione andò progressivamente a favorire la letteratura più recente; questo avvenne sia per la saturazione del mercato dei classici sia per la spinta propulsiva del Concilio di Trento nel propagare opere allineate allo spirito della Controriforma.

8. Si veda ad esempio Sec. Brev. Rev. 293, f. 113 (Mar. 6, 1600) (Giulio Calvi), cfr. *infra*, parte II.H.

9. Per un orientamento generale, si veda l'*Indice dei fondi e relativi mezzi di descrizione e ricerca dell'Archivio Segreto Vaticano* (2018). I fondi pertinenti per questo studio sono reperibili alle pp. 35-36, 73 ove sono disponibili descrizioni sintetiche delle collezioni. All'interno della serie ARM le sottocategorie consultate sono i voll. XXXIX (numeri 27, 34, 44, 46, 50, 51, 52A e B, 55); XL (numeri 12, 13, 18, 28, 34, 37, 39, 41, 46, 48, 49, 50, 53); XLI (numeri 1, 3-7, 8, 11, 12, 14, 15, 17-21, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 35, 38-41, 43, 55, 57, 58, 66, 67, 69, 70); LXII (numeri 21, 22, 25, 28, 29, 35, 37, 38, 42-45, 55, 56); XLIV (numero 8).

10. Uno dei lavori principali sui privilegi vaticani resta Pierina Fontana, *Inizi della proprietà letteraria nello stato pontificio: saggio di documenti dell'Archivio Vaticano*, «Accademie e biblioteche d'Italia» 204 (1929-30), pp. 204-221. Fontana riproduce facsimili e trascrizioni parziali di numerosi privilegi accordati nel corso della prima metà del XVI secolo. Per una disamina generale si veda Witcombe, *Copyright in the Renaissance* (ove si segnalano suppliche e privilegi con particolare interesse verso gli incisori e si riportano parziali trascrizioni).

Altri privilegi papali sono reperibili in citazione o in trascrizione in altri studi fra cui, ad esempio, Fernanda Ascarelli, *Annali tipografici di Giacomo Mazzocchi*, Firenze, Sansoni, 1961 (si tratta di un catalogo di 165 edizioni del periodo 1505-1524 riferibili ad un editore romano; di

sono manoscritti.<sup>11</sup> Ulteriori documenti presi in esame sono conservati presso l'archivio del Museo Plantin Moretus di Anversa.<sup>12</sup> I privilegi sono in latino e molte delle suppliche sono in italiano, tranne alcune anch'esse in latino. Più della metà dei privilegi reperiti negli archivi consultati erano stati concessi a beneficio degli autori o dei loro eredi piuttosto che a beneficio degli stampatori. Il presente studio utilizza il termine stampatore sia in riferimento a colui che fisicamente stampava libri (questi veniva generalmente indicato nel linguaggio coevo come *stampatore*, *impressore* o *tipografo*), che alla figura dell'editore-

queste, ventidue indicano la presenza di un privilegio papale); Maria Grazia Blasio, *Cum Gratia et Privilegio. Programmi editoriali e politica pontificia Roma 1487-1527*, Roma, Associazione Roma nel Rinascimento, 1988, pp. 80-98; Massimo Ceresa, *Una stamperia nella Roma del primo Seicento. Annali tipografici di Guglielmo Facciotti ed eredi (1592-1640)*, Roma, Bulzoni, 2000 (questo studio elenca le pubblicazioni di Guglielmo Facciotti e mostra che di 197 libri pubblicati fra il 1592 ed il 1605 quattordici riportano un privilegio papale); Georg Wolfgang Panzer, *Annales Typographici ab anno MDI*, vol. 8, Nürnberg, J. E. Zeh, 1800, pp. 245-279 (di 308 libri catalogati pubblicati a Roma fra il 1501 ed il 1536 venti riportano l'ottenimento di un privilegio papale ma le indicazioni di privilegio sono molto incomplete); *The Apostolic See and the Jews*, a cura di S. Simonsohn, vol. 1, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1988 (di 258 libri catalogati 220 asseriscono il possesso di un privilegio papale, ma molti dei titoli catalogati corrispondono a ristampe, e per dodici di questi il privilegio di stampa era oramai scaduto ed in almeno in altri venti casi, malgrado il privilegio fosse ancora in vigore, detti privilegi erano stati assegnati da precedenti papati); Anna Maria Giorgetti Vichi, *Annali della Stamperia del Popolo Romano (1570-1598)*, Roma, Istituto di studi romani, 1959, pp. 67-127 (di 120 libri catalogati, cinquantasei riportano il possesso di un privilegio papale); Evelyn Lincoln, *The Invention of the Italian Renaissance Printmaker*, London, Yale University Press, 2000, p. 189; Francesco Barberi, *Le edizioni romane di Francesco Minzio Calvo*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 64-97 (di 130 libri catalogati per gli anni 1523-1531 ventuno, comprese le pubblicazioni di cinque bolle papali, indicano un privilegio vaticano). Per studi concernenti i privilegi papali si vedano, ad esempio, Eckhard Leuschner, *The Papal Printing Privilege*, «Print Quarterly», XV (1998), pp. 359-370; Valentino Romani, *Luoghi editoriali in Roma e nello Stato della Chiesa*, in *La stampa in Italia nel Cinquecento*, vol. 1, p. 516; Christopher L. Witcombe, *Christopher Plantin's Papal Privileges. Documents in the Vatican Archives*, «De Gulden Passer», 69 (1991), pp. 133-134; *idem*, *Herrera's Papal privilege for the Escorial Prints*, «Print Quarterly», IX (1992), pp. 177-180.

11. Ho reperito solo due esempi di privilegio a stampa, in entrambi i casi si tratta di copie di testi precedentemente stampati in occasione di una edizione antecedente dello stesso titolo; il testo era stato ritagliato ed incollato nel breve adattandolo in modo da far corrispondere il privilegio sia ad un nuovo titolo che ad un nuovo beneficiario. Cfr. ARM XL v 46 f. 174, N. 297 (26 giugno 1533). Si tratta di un privilegio a stampa a beneficio di Melchiore Sessa per le poesie di Lodovico Martelli (1499-1527); apparentemente questo venne riciclato da un privilegio del 1531 a beneficio di Antonio Blado per le opere di Machiavelli. Detto privilegio venne pubblicato nell'edizione veneziana del 1532 delle opere machiavelliane. Per il testo del privilegio si veda *Antonio Blado's privilege for Machiavelli's works, Vatican (1531)*, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. Cfr. anche Brev. Reg. 339, foglio inserito fra 45-46 (5 novembre 1603), privilegio concesso a Giovanni Tallini per la *Summa di santo Ramon de Penyafort*. Il privilegio a stampa era stato in realtà recuperato da un libro pubblicato dagli eredi di Franzini come da privilegio in Sec. Brev. Reg. 290, f. 107 (14 dicembre 1599) privilegio, quest'ultimo, concesso per la stampa dei *Commenti a san Luca* del cardinale di Toledo.

12. Questi documenti sono indicati nel mio studio con la dicitura «MPM Arch».

libraio (nel gergo coevo *libraro, bibliopola*), ovvero colui che finanziava l’edizione affidandosi ad officine esterne per la stampa oppure stampandola lui stesso. Nella Roma rinascimentale la differenza fra stampatore e libraio era non sempre netta ed i termini *Bibliopolae* o *Typographis* erano indistintamente utilizzati nella concessione di un privilegio.<sup>13</sup> Stando ai miei dati, 231 privilegi (circa il 52% del totale) vennero concessi ad autori mentre 180 (circa il 41%) vennero concessi a stampatori (nel dato sono incluse le licenze inerenti al messale o al breviario). Ho classificato trentuno destinatari di privilegio che non assolvevano né la funzione di autore né quello di stampatore; fra questi si annoverano congregazioni religiose o sovrani stranieri. Su oltre cento suppliche più della metà erano presentate da autori (anche per interposta persona) o dai loro eredi e poco meno della metà erano presentate da stampatori, o in loro vece. I dati appena esposti non comprendono il caso in cui il supplicante fosse un ente collettivo quale gli ordini religiosi: questi spesso presentavano suppliche per la distribuzione di quelle che ho definito nel presente scritto come ‘opere tridentine’: messali, breviari ed analoghe opere di uniformazione liturgica prodotte per una larga diffusione all’interno del mondo cattolico.<sup>14</sup>

### *B. Metodologia della ricerca*

La maggior parte delle suppliche non solo sono inedite ma non sono mai state catalogate. La loro localizzazione è stata operata attraverso una riconoscizione condotta sull’indice manoscritto settecentesco dei brevi papali i cui dati sono stati poi incrociati con quelli disponibili nei volumi cinquecenteschi delle lettere. Le voci di interesse all’interno dell’indice settecentesco riportano diciture quali «de non imprimen.» (ovvero «de non imprimendo»), «indultum super impressione», «bibliopola», «impressore», «privilegium ad X annos». Per quanto riguarda la serie Sec. Brev. Reg., relativa al periodo che va dal papato di Pio V a quello di Clemente VIII (1566-1605), gli indici 748-759 sono organizzati cronologicamente per anno e mese e, a volte, alfabeticamente per diocesi; spesso gli item riportano indicazione del volume e della pagina di riferimento.

13. Si veda ad esempio Ceresa, *Una stamperia*, p. 37 («Non è sempre facile individuare e distinguere l’iniziativa editoriale da quella esecutiva e commerciale del tipografo e del libraio»); Ian Maclean, *Scholarship, Commerce, Religion. The Learned Book in the Age of Confessions, 1560-1630*, Cambridge – Massachusetts, Harvard University Press, 2012, pp. 101-102 (per una descrizione del ruolo di stampatori, editori e librai).

14. Si è soliti utilizzare l’aggettivo ‘tridentino’ per tutti quei testi liturgici dati alle stampe fra il 1567 ed il 1624. Tuttavia, stando a John O’Malley, il Concilio di Trento «specifically mandated only revision of the missal and breviary of the Roman Rite. Its intention was to eliminate superstitions, redundancies, scribal errors, and other inappropriate elements that had crept into the texts over the course of time. Once those revisions got under way, they led to revisions of other texts such as the Martyrology, the Pontifical, and the Ritual»: John W. O’Malley, *Trent: What Happened at the Council*, Cambridge – Massachusetts, Belknap Press of Harvard University Press, 2013, p. 268.

Per quanto concerne il periodo compreso fra il papato di Giulio II e quello di Pio IV (1503-1565), gli indici 290-315 e 734-738 sono organizzati cronologicamente per anno e mese ma non riportano alcun riferimento ai volumi ARM. I promemoria di concordanza incollati sul fronte degli indici o tenuti dagli archivisti dell’Archivio Segreto Vaticano rinviano ai probabili volumi corrispondenti in ARM. Ho proceduto poi ad uno scrutinio completo dei brevi al mese indicato nell’indice settecentesco, non sempre reperendo il breve ivi citato. Solamente per il 25% dei privilegi ho potuto reperire anche la relativa supplica; per la maggior parte queste riguardano il papato di Clemente VIII (1592-1605). Talune copie d’archivio conservate per questo periodo riportano occasionalmente delle annotazioni che, poste nel verso del documento, indicano in forma sommaria la natura e la motivazione della supplica; questo avviene anche quando l’originale della supplica non è più conservato nel fascicolo.

Per ciascun breve reperito, o per ciascuna sua menzione trovata nell’indice settecentesco, ho effettuato un controllo incrociato nel database dell’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche (Edit16) al fine di verificare la corrispondenza con un’edizione effettivamente stampata; ho poi provveduto a verificare l’eventuale sussistenza di una copia presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (BAVat). Quando possibile, ho preso visione diretta delle edizioni per verificare se queste riportassero menzione del privilegio papale o, eventualmente, il suo testo integrale. Una tabella esaustiva posta in appendice al presente articolo cataloga i documenti reperiti fornendo la loro collocazione presso l’Archivio Segreto Vaticano, i riferimenti bibliografici corrispondenti (generalmente i rimandi sono a Edit16 o alla BAVat), una descrizione sommaria delle opere, l’estensione temporale e le caratteristiche legali del privilegio; in ultimo ho specificato la motivazione associata al privilegio.

In assenza di una fonte completa e sistematica inherente i privilegi papali cinquecenteschi resta difficile stimare in che misura i documenti reperiti siano rappresentativi della reale quantità di richieste e concessioni di privilegio papale per i libri stampati a Roma e nel resto d’Europa.<sup>15</sup> Fonti bibliografiche sistematiche quali ad esempio lo *Short-title Catalogue of Books Printed in Italy and of Italian Books Printed in Other Countries from 1465 to 1600 Now in the British Museum* (pubblicato nel 1958) non riportano notizie utili in questo senso. Alcuni studi annualistici dedicati alla produzione di specifici stampatori italiani del Cinquecento riportano indicazioni di un eventuale privilegio papale e, sulla base di questi, è possibile supporre che meno di un terzo delle pubblicazioni fossero coperte da privilegio papale.<sup>16</sup> Tuttavia, questi cataloghi raramente in-

15. Cfr. Nuovo – Coppens, *I Giolito*, p. 204 (nello studio citato si rileva come il numero dei privilegi indicati sulle edizioni protette superi in effetti il numero di privilegi reperibili in archivio presso le istituzioni preposte).

16. Cfr. *supra* nota 10 (nelle fonti ivi citate alcune delle edizioni catalogate menzionano la concessione di un privilegio papale). Prendere gli studi bibliografici pregressi come base per stimare la percentuale di libri pubblicati con privilegio papale comporta tuttavia dei rischi poiché ta-

dicano se il beneficiario del privilegio fosse l'autore, lo stampatore o il libraio. Se da un lato le fonti catalografiche, citando l'esistenza di privilegi papali non reperibili nei brevi, innalzano il numero complessivo dei privilegi concessi, è tuttavia vero che, stante la carenza di informazioni riguardanti il beneficiario, dette fonti secondarie sono meno utili a definire se la preminenza dei privilegi d'autore, così come emerge dai brevi papali, sia effettivamente rappresentativa del fenomeno nella sua interezza.<sup>17</sup>

## **2. Sintesi del sistema: persone, opere, e diritti tutelati**

### *A. Procedure<sup>18</sup>*

Prima che un'opera potesse ottenere un privilegio il suo autore o stampatore era tenuto a sottoporre il testo alla censura ecclesiastica per farsi rilasciare una licenza di stampa. Queste venivano concesse principalmente dal Maestro di Sacro Palazzo o, più tardi nel secolo, della Congregazione del Sant'Uffizio o dell'Indice.<sup>19</sup> La «licenza dei superiori» o «Superiorum permisus» era un pre-requisito in ogni caso necessario per stampare un'opera. Il privilegio forniva al suo beneficiario un diritto esclusivo di stampa; generalmente questo durava dieci anni ed era potenzialmente rinnovabile.

Al fine di ottenere un privilegio il supplicante si rivolgeva al Segretario Apostolico o al Segretario per i Brevi ai Principi e per le Lettere Latine. Alcune delle suppliche erano stese o accompagnate da una lettera di raccomandazione

luni editori-stampatori sembrano aver ottenuto privilegi universali più frequentemente che altri e coloro che ne ottenevano più di frequente non necessariamente operavano a Roma. Per esempio, uno degli stampatori che più spesso ricorreva ai privilegi papali, Michele Tramezino, lavorava principalmente a Venezia; circa il settanta per cento delle mappe e dei libri pubblicati dai fratelli Tramezino era protetto da privilegi emessi da Roma e da Venezia.

17. Nelle digitalizzazioni parzialmente disponibili all'interno del database Edit16, i riferimenti alla concessione di un privilegio non sempre identificano l'autorità che li promulgò; «cum privilegio» o «con privilegio» era una allocuzione che poteva riferirsi a molteplici enti sovrani dentro e fuori i confini della penisola. Allo stesso modo la dicitura «cum privilegio» non rivela l'identità del richiedente o del beneficiario.

18. Per una disamina generale si veda Thomas Frenz e Sergio Pagano, *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 1998, pp. 71-91; Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, pp. xxix-xxxii.

19. Molti dei privilegi prevedono come condizione preliminare una approvazione censoria. Cfr. anche Sec. Brev. Reg. 39, f. 237 (1° giugno 1576) ove un privilegio è concesso allo stampatore Dionisio Zanchio per le opere di Polidoro Virgilio, ‘purgate’ da contenuti eretici ed approvate dalla Congregazione dell'Indice. Riguardo la censura papale e la stampa a Roma si veda Gigliola Fragnito, *The Central and Peripheral Organization of Censorship*, in *Church Censorship and Culture in Early Modern Italy*, a cura di G. Fragnito, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 13; Maclean, *Scholarship, Commerce, Religion*, pp. 153-155; Maria Grazia Blasio, *Privilegi e licenze di stampa a Roma fra Quattro e Cinquecento*, «La Biblio filia», 90 (1988), 2, pp. 154-159.

scritta da un ecclesiastico di rilievo o da un protettore di altro genere.<sup>20</sup> Molti supplicanti asserivano che il Maestro di Sacro Palazzo avesse già approvato l'opera per cui si chiedeva privilegio o che la supplica presentata fosse condizionata all'approvazione da parte del Maestro di Sacro Palazzo. In alcuni casi i supplicanti invocavano una rapida approvazione del privilegio richiesto poiché l'opera per cui si cercava monopolio era stata già stampata e necessitava solamente della nota di concessione del privilegio per essere distribuita.<sup>21</sup>

In aggiunta ai danni economici che potevano venire dai ritardi nella pubblicazione a causa dei tempi lunghi della burocrazia papale, sembra che il privilegio papale fosse costoso.<sup>22</sup> Né le suppliche né i privilegi menzionano mai i costi subordinati, ma talvolta riportano le varie tasse annesse al costo della supplica o la ricevuta di pagamento del breve.<sup>23</sup> Talune suppliche fanno riferimento obli-

20. Per alcuni esempi di suppliche redatte col supporto di un protettore si vedano Arm. XL v 49, f. 204r-v, nota 235 (5 dicembre 1534): supplica presentata dall'umanista e vescovo Claudio Tolomei per conto del suo congiunto Mariano Lenzi; Sec. Brev. Reg. 199, f. 172r (26 gennaio 1593): Cardinal Cinzio Aldobrandini per conto di Cesare Ripa; Sec. Brev. Reg. 239, ff. 382r-v, 383r (supplica), 389v, 390r-v (26 maggio 1596): supplica di fra' Giovanni Battista Cavoto che invoca il cardinal Aldobrandini; Sec. Brev. Reg. 289, f. 179 (25 novembre 1599): Supplica presentata dal Cardinal Roberto Bellarmino per conto del teologo Jerónimo Gracián per la versione italiana di suo libro sull'anno santo («Io l'ho visto quasi tutto, & seguitarò di vedere quel poco che resta, & mi pare che habbia dottrina sana, & che sarà utile à chi lo leggerà»); Sec. Brev. Reg. 303, ff. 390r-v, 391r (supplica), 392v, 393r-v, 16 dicembre 1600 (il cardinal Aldobrandini per conto dello stampatore Antonio Franzini); vedi anche Sec. Brev. Reg. 122, f. 529 (seconda supplica di Martin Zuria, 3 settembre 1586, in cui riferisce di essere vittima di ostruzionismo da parte del cardinale Segretario ai Brevi Papali e chiede l'intervento di un altro cardinale per risolvere l'*impasse*).

21. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 277, f. 296, supplica del 30 dicembre 1598 (Ulisso Al-dovrandi richiede che il suo privilegio riceva una celere approvazione di modo che egli possa includere nella propria opera la menzione «*Cum privilegio*»); Sec. Brev. Reg. 266, f. 51 (5 gennaio 1598): Orazio Torsellini chiede che gli sia concesso prima possibile il privilegio di stampa di modo che la sua pubblicazione non resti in giacenza; nell'edizione delle *Lauretanae Historiae* del Torsellini il privilegio è datato 5 gennaio 1598 malgrado la data di stampa sul frontespizio sia 1597; la dicitura del privilegio è «*Cum privilegio summi Pont.*» Con l'approvazione del cardinale di Loretto e del generale dei Gesuiti dateate rispettivamente 8 maggio ed 8 ottobre 1597. Se ne desume che l'opera fosse già stata stampata, o quanto meno i caratteri fossero stati già impostati ed il suo assemblaggio e distribuzione fossero stati ritardati dalla procedura di concessione del privilegio.

22. Si veda ad esempio MPM Arch. 102, f. 379 (latino); MPM Arch. 21, f. 357 (francese): Jan Moretus pagò suo cugino, il gesuita Peter Bras, per vari servizi resi per suo conto presso il Vaticano, fra questi 20 ducati era la somma corrisposta per un privilegio a beneficio di un'edizione della Bibbia; la somma era l'equivalente di 90 giorni di salario per un addetto ai torchi ad Anversa. Su questo punto si veda anche Elizabeth Armstrong: «Papal privileges were expensive. When Michael Hummelberg, in Rome, set about obtaining a five-year privilege from Leo X for Froben's edition of the works of St Jerome, prepared by Erasmus, he was told by Roman booksellers whom he consulted that it would cost about thirty gold pieces. Submitting the request to the Pope through a series of highly placed and benevolently disposed intermediaries, he eventually secured the privilege for six ducats. 'No one, believe me,' he wrote to Froben, enclosing the document and requesting repayment, 'could have obtained it for so little'»: Armstrong, *Before Copyright*, p. 13 e nota 3 (la studiosa cita Adalbert Horawitz, *Analecten zur Geschichte des Humanismus in Schwaben, 1512-1518*, Wien, K. Gerold, 1877, p. 217; privilegio n. xxxviii (30 agosto 1416), ove si puntualizza che la tassa pagata da Koberger per il privilegio (cfr. n. 1) era stata di 30 fiorini.

23. Frenz – Pagano, *I documenti pontifici*, pp. 71-91.

quo ai costi<sup>24</sup> e, almeno in un caso, un supplicante esprimeva grande fastidio per l'imposizione di una tariffa eccessiva che chiedeva gli venisse dispensata.<sup>25</sup>

### *B. Beneficiari*

A questo riguardo già si è detto della proporzione fra autori e stampatori nel novero dei richiedenti.<sup>26</sup> In virtù della concezione universale del ruolo del papa-to e visto il potere coercitivo che questi poteva esercitare tramite la scomunica, ne segue che quanti facevano appello al privilegio papale risiedevano spesso al di fuori dei confini dello Stato Pontificio, in luoghi quali la Dalmazia,<sup>27</sup> la Polonia,<sup>28</sup> Colonia,<sup>29</sup> Ingolstadt (Baviera),<sup>30</sup> Parigi<sup>31</sup> e Messico.<sup>32</sup> Inoltre, vale la pena aggiungere che, con l'avanzare del XVI secolo e l'affermarsi della Controriforma, un numero crescente di autori che ricercava il privilegio papale proveniva dai ranghi del clero, ed in particolare della Compagnia di Gesù.

### *C. Opere protette*

Dei circa 430 privilegi identificati,<sup>33</sup> la maggior parte (323) sono stati emessi per opere coeve (inclusi nuovi commenti ai classici o ad opere reli-

24. Si veda ad esempio Arm XL 50, ff. 247, 248r, 249r (prima e seconda supplica, 5 febbraio 1535): Tommaso e Benedetto Giunta, Antonio Blado e Antonio Salamanca chiedono al cardinal Blosio «ne vogliate hoggi al desinar’ di su B.ne pigliar commissione, et expedir il Breve»; Sec. Brev. Reg. 122, f. 529 (3 settembre 1586): seconda supplica di Martin Zuria, riferita al «negocio del privilegio»).

25. Sec. Brev. Reg. 140, f. 316r (seconda supplica, 22 aprile 1589): a beneficio di Gerard Voss per la traduzione di san Ephrem: «Vere et ingenue dico, si Motus ille proprius per omnia gratis mihi non concedatur et expediatur, constitui illum prorsus omittere et rem omnem deferre. Ideo expendatur velim res bene ut melior resolutio detur».

26. Cfr. *supra*, parte I.A.

27. Cfr. Sec. Brev. Reg. 52, f. 429 (29 giugno 1582): a beneficio del vescovo locale per la pubblicazione di opere riguardanti il Giubileo per i sudditi sotto il controllo ottomano.

28. Cfr. Sec. Brev. Reg. 220, f. 224 (29 ottobre 1594): a beneficio del cancelliere polacco per la stampa di opere antiche e nuove presso l’Università di Chelm.

29. Cfr. Sec. Brev. Reg. 16, f. 222 (28 luglio 1571): a beneficio di Gervinus Calenius per la stampa di messali e breviari.

30. Cfr. ad esempio Sec. Brev. Reg. 39, f. 298 (28 agosto 1576): concessione a beneficio di David Sartorius, stampatore a Ingolstadt, per le opere di Petrus Canisius; Sec. Brev. Reg. 69, f. 7 (3 gennaio 1581): stessa concessione per le opere di Johann Eck.

31. Cfr. Sec. Brev. Reg. 53, f. 271 (5 novembre 1582): concessione fatta a Guillaume Chaudière, stampatore presso l’Università di Parigi, per i commenti ai vangeli.

32. Cfr. Sec. Brev. Reg. 148, f. 148 (31 ottobre 1589): a beneficio di Francisco Beteta, maestro a Tlaxcala, per una compilazione di documenti sul Messico).

33. Il numero di identificazioni è approssimativo in quanto, se da un lato alcuni privilegi ri-mandano a molteplici opere, dall’altro talune menzioni di privilegi poste negli indici dell’Archivio Segreto Vaticano non riportano notizia dettagliata delle opere che andavano a proteggere e i corrispondenti privilegi non sono stati reperiti.

giose medievali). Altri 55 privilegi riguardarono nuove edizioni o traduzioni di opere del passato. I privilegi concessi per opere religiose appaiono predominanti con ben 244 privilegi concessi. Di questi, circa 160 erano per opere nuove. Dei restanti privilegi o licenze per opere religiose, oltre la metà (42) si riferiscono a messali, breviari ed altre opere tridentine. Nel mondo cattolico, gli stampatori, consapevoli delle redditizie prospettive di mercato dei testi tridentini,<sup>34</sup> lottavano per ottenere la concessione dei diritti di esclusiva in aree geografiche definite;<sup>35</sup> ma alcune licenze furono concesse direttamente ai sovrani per assicurare la diffusione delle opere tridentine nei loro territori.<sup>36</sup> In generale, a Roma come altrove, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, gli investimenti più redditizi nel mondo dell'editoria concernevano la produzione e la vendita del libro religioso.<sup>37</sup>

Fatta esclusione dei testi liturgici, dei commenti biblici, della patristica o della scolastica medievale, le categorie di maggior rilievo includevano stampe iconografiche di tema storico o religioso, architettura, mappe ed altre immagini (la presenza di pellegrini e visitatori a Roma durante i giubilei può essere alla base della popolarità di queste pubblicazioni); opere storiografiche, di interesse politico o biografico, incluse le vite dei santi e dei papi; testi di diritto canonico; letteratura coeva (come l'*Orlando furioso* dell'Ariosto,<sup>38</sup> e la *Gerusalemme liberata* del Tasso)<sup>39</sup>; opere scientifiche, di matematica e medicina; testi di scuola come le grammatiche; in ultimo, testi musicali (principalmente corali). La proporzione fra le varie categorie è la seguente:<sup>40</sup>

34. Si vedano ad esempio Colin Clair, *Christopher Plantin*, Selkirk, Bookdonors CIC, 1987, pp. 87-104; si vedano anche i riferimenti fatti agli studi di Witcombe, *supra* nota 10.

35. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 224, f. 83, 84r (14 febbraio 1595): a beneficio di Wolfgang Eder che richiede un privilegio per la Baviera; Sec. Brev. Reg. 318, f. 236, 237r (13 febbraio 1602): a beneficio di Jan van Keerberg che richiede un privilegio per Anversa ed altre aree precedentemente interessate da privilegi concessi ai Plantin.

36. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 13, f. 8v (6 gennaio 1570): licenza concessa al re di Portogallo per ristampare breviari per le diocesi del proprio regno). Il beneficiario poteva poi designare uno stampatore per eseguire l'opera. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 19, f. 441, 442 (supplica del 15 novembre 1571): nella supplica si riporta il nome di Christopher Plantin in riferimento alla stampa di breviari, messali ed altre opere tridentine da distribuire nelle province spagnole.

37. Si vedano ad esempio, Karen L. Bowen e Dirk Imhof, *Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth Century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 122-125; Paul F. Grendler, *The Roman Inquisition and the Venetian Press 1540 1605*, Princeton, Princeton University Press, 1977, p. 170.

38. Cfr. ARM XL v 46, f. 137 (8 luglio 1533): a beneficio degli eredi di Ariosto.

39. Cfr. Sec. Brev. Reg. 207, f. 274 (2 settembre 1593): a beneficio dello stampatore per l'impressione di una nuova edizione preparata dall'autore.

40. Talune categorie si sovrappongono; ad esempio, pubblicazioni quali *Le cose maravigliose dell'alma citta di Roma* sono ascrivibili sia alla categoria 'turismo' che alla categoria 'immagini' (cfr. Sec Brev Reg. 126 f. 61: concessione del 7 gennaio 1587 fatta allo stampatore Girolamo Franzini).

---

Arte, architettura, immagini	51
Storia, biografie, geografia	45
Giurisprudenza	40
Scienze, matematica e medicina	34
Letteratura	31
Classici (incluse traduzioni e nuove edizioni)	20
Testi scolastici	17
Musica	13

---

## D. Diritti tutelati

### 1. Ambito geografico

Nel XVI secolo i privilegi, come oggi il diritto d'autore, avevano validità territoriale. Ciascun privilegio concesso da un'autorità politica aveva effetto esclusivamente all'interno dei suoi confini giurisdizionali. Le autorità territoriali, tuttavia, non di rado concedevano privilegi locali ad autori o stampatori esteri che ne facevano richiesta.<sup>41</sup> Al contrario, poiché i privilegi emessi dalla Sede Apostolica erano percepiti come multi-territoriali, la provenienza geografica delle richieste di privilegio papale differiva enormemente da quella che caratterizzava le richieste ricevute da altri sovrani territoriali. Il papa esercitava al tempo stesso una autorità secolare sullo Stato della Chiesa ed una autorità spirituale valida in tutti i territori cattolici d'Europa. Quanti muovevano supplica da dentro e fuori i confini dello Stato Pontificio richiedevano una tutela valida per tutta la penisola italiana (con grande disappunto del Senato veneziano) e per tutti i territori soggetti direttamente al papa.

41. Il re di Francia poteva concedere privilegio ad un'opera straniera ma, se un'opera veniva pubblicata all'estero prima di ottenere il privilegio francese, a questa poteva negarsi la protezione in Francia anche qualora il richiedente avesse ottenuto un privilegio di stampa dalle autorità del paese in cui l'opera era stata stampata. In proposito si veda *Plaidoyé second, sur l'impression des œuvres de Seneque, revues & annotées par feu Marc Antoine Muret* (1586), in Simon Marion, *Plaidoyez*, Paris, Michel Sonnius, 1598; riferendosi alla morte dell'umanista Marc Antoine Muret, la fonte riporta quanto segue: «Ses amys de Rome depuis son deces y ont fait imprimer le Seneque annoté par lui, sans auoir obtenu priuilege du Roy. Ce qui l'a rendu purement public, & de libre impression en ce Royaume, où il ne peult plus estre priuilegié». Marion indirizzò questa arringa per conto di due stampatori parigini che ricercavano che un privilegio del 15 marzo 1586 fosse privato d'effetto. Lo stampatore romano Bartolomeo Grassi aveva ottenuto un privilegio papale nel 1585 per i commenti di Muret a Seneca. Cfr. Sec. Brev. Reg. 116, f. 20 (23 novembre 1585). Non è chiaro se il privilegio fosse esteso al di fuori dei confini dello Stato della Chiesa. Il testo del privilegio era rivolto ad «omnibus et singulis Christifidelibus praesertim librorum impressoribus, ac Bibliopolis quovis nomine nuncupatis tam in Alma Urbe nostra et illius districtu ac toto nostro statu ecclesiastico nobis et Sancti Romanae Ecclesiae mediate, vel immediate subiecto». Altre bozze preparatorie della stessa concessione specificano la sua validità al di fuori dei confini italiani, ma questa particolare dicitura era stata poi rimossa. Tuttavia, una bozza preparatoria espungeva anche la dicitura che limitava il privilegio ai soli sudditi del dominio temporale della Chiesa.

tamente o indirettamente alla Chiesa.<sup>42</sup> Alcuni privilegi, specialmente quelli per la distribuzione dei messali e dei breviari, erano esplicitamente limitati a particolari territori fuori dalla città di Roma.<sup>43</sup> Altri privilegi, invece, garantivano una copertura geografica limitata ritagliando spazi precedentemente assegnati a quanti avevano già ottenuto privilegi estesi all'intero ecumene cattolico.<sup>44</sup>

In aggiunta alle multe ed alla confisca di libri, la sanzione principale per la violazione del privilegio extraterritoriale era la scomunica, comminata automaticamente ed applicabile in tutte le diocesi cattoliche d'Europa.<sup>45</sup> Questa era una punizione che i richiedenti dovevano ritenere efficace abbastanza da giustificare lo sforzo richiesto per ottenere un privilegio papale. Ciononostante, quanti pensavano di avere fra le mani un futuro bestseller, per garantirsi una migliore tutela ricorrevano a più privilegi locali come quelli rilasciati da Venezia, Firenze, dalle altre principali città italiane e dalle autorità francesi. È questo il caso di Francesco Priscianese, autore di una grammatica latina in lingua volgare; avendo egli richiesto ed ottenuto privilegio da diversi sovrani scelse di pubblicare il testo integrale del privilegio papale e di quello imperiale sulla prima pagina della sua opera aggiungendo di aver «anchora per il detto tempo privilegi ampiissimi dal Christianissimo Re di Francia, dallo Illustrissimo Senato Venetiano, & di Fiorenza, & di Ferrara, & d'altri Signori d'Italia, i quali non copiamo qui per non fare un Volume di Privilegi».<sup>46</sup>

## 2. Durata

Molti privilegi erano assegnati per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione o dalla data di stampa o di pubblicazione dell'e-

42. Si veda *Motu proprio controversy, Venice (1596)*, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. Nel documento si lamentava che i librai e gli stampatori veneziani ottengessero privilegi papali con danno dell'Arte della stampa di Venezia e si ordinava ai beneficiari di questi privilegi di rinunciarvi sotto pena della confisca dei libri e dieci ducati di multa per ogni esemplare interessato dal provvedimento. Cfr. Nuovo, *Il commercio librario*, pp. 224-226.

43. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 14, f. 248 (28 luglio 1578): a beneficio di Christopher Plantin per la stampa e vendita di messali e breviari in Fiandra, parte dei territori tedeschi ed ungheresi; si veda anche Sec. Brev. Reg. 69, f. 2 (1° gennaio 1581): a beneficio di Felice de Zara per la stampa di un libro religioso «Illirico idiomatu».

44. Cfr. Sec. Brev. Reg. 58, f. 216 (1° febbraio 1584): a beneficio di Charles Pesnot, stampatore lionese, per la stampa e vendita delle opere di Petrus Canisius in Francia e Spagna malgrado il precedente privilegio concesso allo stampatore bavarese David Sartorius (cfr. Brev. Reg. 39, f. 298, 28 agosto 1576).

45. Per i provvedimenti cfr. *infra* parte II.G.

46. Francesco Priscianese, *De primi principi della lingua romana*, Stampato in Vinegia, per Bartolomeo Zanetti da Brescia, 1540, BAVat, Stamp.Cappon.IV.373 (int.2); Stamp.Cappon. IV.374 (int.1). Per il privilegio papale rilasciato a Priscianese vedi ARM XLI v 14 F339 (27 agosto 1539). Si veda anche Nuovo, *Il commercio librario*, pp. 225-227 (dove si descrive la pratica in uso presso la stamperia dei fratelli Tramezino di ottenere privilegio di stampa da molteplici sovrani all'interno ed all'esterno dei confini peninsulari).

dizione tutelata.<sup>47</sup> Meno frequenti, ma comunque riscontrati, sono i casi di privilegi quindicennali o ventennali. Mettendo a confronto suppliche e privilegi si evince che in alcuni casi, sebbene il supplicante avesse fatto richiesta per un privilegio di più lunga durata, questo era stato comunque assegnato per il periodo ordinario di dieci anni.<sup>48</sup> Per una medesima opera si poteva ottenere un rinnovo dell'esclusiva.<sup>49</sup> Questo avveniva anche qualora fosse trascorso un lasso di tempo dalla scadenza del precedente privilegio.<sup>50</sup> Apparentemente la richiesta di rinnovo non necessitava di una giustificazione speciale come eventuali integrazioni o innovazioni apportate dall'autore o dallo stampatore.<sup>51</sup> Non sembra neanche che vi fosse un limite al numero di rinnovi richiedibili; si danno anche casi in cui gli eredi di un beneficiario richiedessero rinnovi successivi per il privilegio una volta goduto dal defunto.<sup>52</sup> Non è invece chiaro se il privilegio concesso da un papa continuasse ad avere effetto anche durante il papato del suo successore; alcuni esempi mostrano piuttosto che questo medesimo dubbio fosse condiviso dagli stessi richiedenti nel periodo storico in esame.<sup>53</sup>

47. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 218, f. 90 (18 agosto 1594): il privilegio a favore di Vittorio Benacci è di durata decennale a partire dalla data di stampa («decennio proximo a prima dictam Decisionem impressione computando durante»); ARM XLII 37, f. 244 (13 febbraio 1579): il privilegio a beneficio di Anthonie Zandvoort è di durata decennale a partire dalla data di rilascio («per decem annos a data praesentium computanda»).

48. Si vedano ad esempio Brev. Reg. 200, f. 33 (8 febbraio 1593): il supplicante richiede un privilegio di vent'anni per un'opera sulla vita della Vergine ma gliene viene corrisposto uno per dieci; Sec. Brev. Reg. 217, f. 115 (21 luglio 1594): il supplicante richiede un privilegio di quindici anni per un'opera di diritto ed anche in quel caso se ne vede corrispondere dieci; Sec. Brev. Reg. 303, f. 390 (16 dicembre 1600): ad una richiesta di privilegio di quindici anni per tutelare un'opera del cardinal Toledo se ne corrispondono dieci.

49. Si veda ad esempio ARM XLI v 21, f. 458 (19 luglio 1541): rinnovo del privilegio effettuato dall'autore, il giurista Girolamo Giganti, per il suo trattato sulle pensioni; per il precedente privilegio, non menzionato nel rinnovo, si veda ARM XL v 34, f. 119 (4 novembre 1531); nel caso di Sec. Brev. Reg. 268, f. 134 (16 marzo 1598): il rinnovo è richiesto dagli eredi di Martin de Azpilcueta; si veda anche Sec. Brev. Reg. 131, f. 155 (11 novembre 1587): concessione all'autore Francisco Toledo; la supplica richiede una proroga del privilegio senza fornire particolare giustificazione, gliene viene concessa una di venti anni, ancora, senza particolare giustificazione.

50. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 290, f. 107, *supra* nota 11; Sec. Brev. Reg. 481, f. 427 (rinnovo del 7 luglio 1612 in favore dello stampatore Giovanni Antonio di Paoli per delle incisioni rappresentanti figure di santi.

51. Si vedano i rinnovi citati *supra* alle note 51-52.

52. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 113, f. 71 (1 maggio 1585): riafferma un privilegio concesso da Gregorio XIII (cfr. Sec. Brev. Reg. 62, f. 379); Sec. Brev. Reg. 688, f. 402 (23 marzo 1624): un supplicante chiede il rinnovo di un privilegio per le incisioni, già citate, concesse a Giovanni Antonio di Paoli (Sec. Brev. Reg. 284, f. 191, 23 giugno 1599); si veda anche Sec. Brev. Reg. 481, f. 427 (7 luglio 1612): rinnovo del privilegio in Sec. Brev. Reg. 284, f. 191.

53. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 221, f. 98 (17 novembre 1594): supplica di Domenico Basa, stampatore camerale, rivolta a Clemente VIII; vi si cita il privilegio concesso al suo predecessore Paolo Manuzio da Sisto V. Si veda anche Leuschner, *The Papal Printing Privilege*, pp. 359, 368: si cita il caso di un rinnovo concesso da Paolo V ed Urbano VIII di un privilegio originariamente concesso da Clemente VIII a Giovanni Antonio de Paoli.

### 3. Riproduzione, vendita ed importazione

Tutti i privilegi conferivano al beneficiario il diritto esclusivo di riprodurre e distribuire l'opera tutelata. Nei privilegi si faceva esplicita proibizione che, in assenza di autorizzazione del titolare (o di un suo erede o rappresentante), alcuno potesse stampare, importare, vendere, o offrire in vendita l'opera tutelata (o anche assumere terzi per svolgere queste attività). Il diritto di importazione era una clausola particolarmente significativa per quei privilegi che coprivano un territorio limitato; se ad esempio un privilegio avesse avuto validità esclusiva nello Stato Pontificio e fosse stato privo del divieto di importazione, sarebbe stato facile aggirare la validità effettiva del privilegio vendendo sul territorio pontificio delle copie fatte lecitamente stampare in altri Stati vicini. Anche quando il privilegio papale, facendo leva sul valore sovra-territoriale dell'autorità morale e religiosa che lo emetteva, veniva esteso a tutti i territori soggetti direttamente o indirettamente all'autorità della Chiesa, questo era di fatto nullo nelle terre protestanti. Ciò detto, il divieto di importazione eventualmente sanctito da un privilegio papale poteva di fatto impedire l'ingresso negli Stati cattolici di eventuali edizioni della stessa opera legalmente prodotte in terra protestante che, varcando i confini dell'Europa cattolica, avrebbero creato un regime di concorrenza.<sup>54</sup>

### 4. Nuove redazioni e traduzioni

I privilegi erano usati anche per tutelare quelle che oggi chiameremmo opere derivate. Nello specifico, un'opera derivata poteva consistere nella ristampa di una stessa opera ma in formato differente (ad esempio dal 4° all'8°), o nella nuova redazione di un testo in forma di compendio. La categoria di opera derivata poteva comprendere anche gli apparati ai testi, qualunque altra modifica

54. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 220, ff. 72, 73r: supplica del 10 ottobre 1594 presentata da Domenico Tarino di Torino: avendo egli fatto stampare a sue spese dallo stampatore milanese Pacifico da Ponte le dispute contro Calvinio ad opera del vescovo Panigarola, Tarino chiedeva un privilegio per garantirsi «che nessuno altro per sette anni à venire possa stampare questo libro, ne altrove stampato venderlo»; Sec. Brev. Reg. 290, ff. 105, 106r: supplica del 13 dicembre 1599 presentata da Alfonso Chacón il quale richiedeva di coprire con privilegio papale un «libro che si stampa intitolato Vitae et gesta Pontificum quale adesso è stampato fino a Pio V<sup>to</sup> che niuno per dieci anni prossimi nello Stato ecclesiastico possa stampare ne stampato altrove vendere»; Sec. Brev. Reg. 293, f. 113 (6 marzo 1600): avendo Giulio Calvi redatto un commento a san Tommaso chiedeva «che per diece anni non si possa da altro stampare nel stato ecclesiastico, et stampandosi in altri luoghi, non si possa vendere in detto stato»; Sec. Brev. Reg. 341, f. 198 (14 gennaio 1604): avendo Ottaviano Faiani composto un poema sopra la passione, richiedeva che per privilegio nessuno potesse stampare o vendere il suo lavoro nei territori dello Stato della Chiesa «nè introdurre del'altri stampati in altre parti fuor di detto Stato»; ARM XL 46, f. 297: il privilegio del 19 dicembre 1533 concesso a Michael Isengrin e Johann Bebel forniva loro diritto esclusivo di importare a Basilea copie dell'opera di Polidoro Virgilio.

formale fosse ritenuta di impatto e, non ultime, le traduzioni.<sup>55</sup> Per quanto riguarda quest'ultime, inizialmente i privilegi erano soliti concentrarsi sulle redazioni in latino ed italiano; più tardi, nel corso del Cinquecento l'attenzione fu rivolta anche alla lingua francese e spagnola e non di rado anche ad altre lingue nazionali. Alla fine del XVI secolo la tutela delle differenti versioni di una stessa opera era diventata pratica ordinaria. Data l'ampiezza dei territori in cui il privilegio papale aveva valore normativo e il crescente uso delle lingue vernacole è facile comprendere perché i privilegi papali coprissero una produzione multilingue. Come verrà esaminato più nel dettaglio in seguito (cfr. parte II.H), il processo che portò il privilegio ad includere le opere derivate risponde a due possibili cause. La prima era di carattere economico: quanti facevano ricorso ai privilegi di stampa erano mossi sia dalla volontà di consolidare il valore di mercato di un'opera, che dall'esigenza di rispondere alle tattiche con cui i concorrenti cercavano di aggirare le proibizioni del privilegio introducendo modifiche formali alle opere protette.<sup>56</sup> La seconda causa era di natura dottrinale ed era legata all'idea che garantire una rigorosa uniformità nella stesura dei contenuti delle differenti redazioni potesse di riflesso garantire una buona aderenza dei testi ai rigori imposti dalla Chiesa.

Il privilegio applicato alle opere derivate, ad esempio ai commenti o alle traduzioni di un testo classico o biblico, conferiva anche un diritto di esclusività sull'originale del testo? Sebbene alcuni privilegi garantissero diritti legali su annotazioni, esegeti e glosse,<sup>57</sup> la coesistenza nello stesso arco temporale di privilegi concessi ad altri commenti allo stesso testo (ad esempio un'opera di Cicerone o il medesimo testo biblico)<sup>58</sup> suggerisce che i beneficiari di un pri-

55. Per un esempio veramente dettagliato ma non raro, si veda Sec. Brev. Reg. 130, f. 70, privilegio datato 29 agosto 1587 concesso agli eredi dello stampatore veneziano Gabriele Giolito De Ferrari per un commento al *Libro di Giobbe*: «inhibemus et interdicimus ne per Decem annos proxime subsequentes opera ipsa aut eorum alterum vel aliquod in toto vel parte sub quacunque forma vel mutatione aut inversione vel et cum quibus ius aliis additionibus scholiis summarisi glossiis et interpretationibus ad materias istas accedendas vel illas referendas aut illis similibus tam latino quam italicu vel quocumque alio idiomate et ad cuiusvis instantiam quovis quaesito colore vel ingenio alieni absque tui vel tuorum praedictorum expressa licentia et assensu imprimere se imprimi facere». Questo privilegio è di particolare interesse in quanto revoca un precedente privilegio concesso ad uno stampatore ligure (cfr. *infra* Part II.H).

56. Si veda ad esempio Victor Plahte Tschudi, *Ancient Rome in the Age of Copyright. The Privilegio and Printed Reconstructions*, «Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia», 25 (2012), pp. 177, 180-188; in merito a Tschudi si veda anche *infra* nel testo che accompagna nota 88.

57. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 118, f. 120 (7 marzo 1586): a beneficio dello stampatore Bartolomeo Grassi per un'edizione delle *Decisiones* della Sacra Romana Rota; Sec. Brev. Reg. 179, f. 167 (15 maggio 1591): a beneficio dello stampatore Domenico Basa per le opere di Jean Etienne Duranti sui riti ecclesiastici; Sec. Brev. Reg. 290, f. 105 (13 dicembre 1599): a beneficio di Alfonso Chacón per le sue vite dei papi.

58. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 268, f. 132 (16 marzo 1598): a beneficio dello stampatore Luigi Zannetti per le redazioni approntate da vari autori ai testi di Cicerone; Sec. Brev. Reg. 31, f. 361 (30 agosto 1601): concessione fatta ad Alfonso Chacón per i suoi commen-

vilegio per opere derivate vedessero tutelati gli apparati aggiuntivi, ma non il testo fondante. Per quanto riguarda le traduzioni, le suppliche evidenziano un certo grado di incertezza nel determinare se la tutela si applicasse all'opera in quanto tale o solamente alla particolare traduzione che si andava ad effettuare. Per questo, nel 1604, Cosimo Gaci, nel fare richiesta di privilegio per una traduzione italiana degli scritti di santa Teresa d'Avila,<sup>59</sup> richiese contestualmente la deroga di un privilegio decennale concesso appena l'anno precedente a Francesco Soto per la stessa opera.<sup>60</sup> Gaci sottolineava che la traduzione sarebbe stata autonoma e che Soto aveva già comunque venduto quasi interamente le copie dell'edizione per cui aveva ottenuto privilegio. Il privilegio che seguì alla supplica di Gaci eliminava il riferimento al precedente privilegio concesso a Soto, suggerendo pertanto che il Segretario ai Brevi non ritenesse necessario annullare o modificare il privilegio detenuto da Soto. Questo porterebbe a concludere che le singole traduzioni indipendenti fossero coperte da un privilegio individuale e che, pertanto, il diritto di esclusiva fosse limitato alla specificità della traduzione resa e non estendibile all'opera oggetto di traduzione. A rafforzare questa conclusione vi è il fatto che tre anni prima il libraio veneziano Pietro Fetti, assieme ai suoi soci, avesse già beneficiato di un privilegio di stampa per una traduzione italiana della stessa opera.<sup>61</sup> Tuttavia, poiché sembra che Fetti non avesse mai pubblicato la propria traduzione, il suo privilegio non entrò mai realmente in vigore e né la supplica di Soto né il privilegio che ne scaturì fanno alcuna menzione di Fetti.<sup>62</sup>

Altri documenti mettono in evidenza che, tramite il privilegio papale, si pre-disponeva uno strumento normativo simile all'odierno principio legale espresso dalla Convenzione di Berna nel criterio di 'assenza di pregiudizio' in riferimento alla tutela delle opere derivate.<sup>63</sup> Il criterio sancisce che i diritti accordati

ti a Cicerone; Sec. Brev. Reg. 59, f. 511 (7 luglio 1584): a beneficio dei monaci di Montecassino per i commenti ai salmi; Sec. Brev. Reg. 120, f. 70 (1º aprile 1586): a beneficio dello stampatore Giovanni Osmarino Gigliotto per i commenti ai salmi di Francesco Panigarola.

59. Sec. Brev. Reg. 349, f. 509 (23 settembre 1604).

60. Sec. Brev. Reg. 336, f. 250 (23 agosto 1603).

61. Sec. Brev. Reg. 297, f. 274 (17 luglio 1600).

62. *Ivi*, f. 274r: il privilegio era valido per il «decennio proximo a primeva duos opera, dummodo antea a Magistro Sacri Palatii approbata sint, impressione computando durante». Sia la traduzione di Soto che quella di Gaci vennero pubblicate. Si vedano *Camino di perfezione che scrisse per le sve monache la B. madre Teresa di Giesu fondatrice de' frati e delle monache scalze carmelitane; tradotto della lingua spagnuola nella italiana da Francesco Soto sacerdote della congregazione dell'Oratorio di Roma*, In Roma, appresso Stefano Paolini ad instantia di Iacomo Vernice, 1603, BAVat, R.G.Teol.IV.878, Stamp.De.Luca.IV.5578 e *Il cammino di perfezione, e 'l Castello interiore.Libri della b.m. Teresa di Giesu fondatrice degli Scalzi Carmelitani ... Trasportati dalla spagnuola nella lingua italiana dal signor Cosimo Gaci, canonico di San Lorenzo in Damaso*, In Firenze, nella stamperia de' Giunti, 1605, BAVat, R.G.Teol.IV.1494, Stamp. Barb.U.XI.92, Stamp.De.Luca.IV.3943 [anche 3944] (1-2).

63. Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche articolo 2.3, 9 settembre 1886, riveduta a Parigi il 24 luglio 1971 ed emendata il 28 settembre 1979, 102 Stat. 2853, 1161 U.N.T.S. 3: «Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti

ad un'opera nuova, o alle integrazioni di un'opera esistente, non abbiano alcun effetto sulla sussistenza o sulla durata della tutela accordata ad un'opera antecedente che sia incorporata nella nuova. In virtù di un analogo criterio, ad esempio, nel 1575 Diana Mantuana (Diana Scultror) ottenne un privilegio che tutelava una serie di incisioni di sua fattura ispirate a scene bibliche ed alla Roma classica. Unitamente a queste, il privilegio tutelava anche alcune sue incisioni basate sulle opere di Daniele da Volterra, Raffaello, Michelangelo ed altri celebri artisti, oltre a lavori di cui si specificava che non erano fino ad allora mai stati stampati e per i quali nessuno aveva mai ottenuto privilegio.<sup>64</sup> Poiché il privilegio concesso a Diana tutelava esplicitamente solo quelle incisioni che sarebbero state stampate con il suo nome apposto, se ne deduce che questo coprisce esclusivamente i rifacimenti da lei approntati delle opere di Volterra, Raffaello e Michelangelo ma non le garantiva alcun diritto di esclusiva sugli originali.

Sebbene il privilegio concesso a Diana non lo prevedesse esplicitamente, la sua formulazione implicava che, anche nel caso di immagini, le opere primarie potevano essere oggetto di tutela. Infatti, l'orafo Proto Gaviola de America ricevette un privilegio papale che inibiva terzi dallo stampare, dipingere o rappresentare i disegni da lui realizzati per alcuni medaglioni in ceroplastica dedicati all'Agnus Dei.<sup>65</sup> In un altro caso, Tiziano ottenne un privilegio veneziano che lo autorizzava a controllare la pubblicazione di incisioni basate su alcuni suoi dipinti.<sup>66</sup> Il caso relativo a Diana, tuttavia, non dà adito a supporre che, in assenza di uno specifico privilegio, l'autore degli originali potesse automaticamente impedire ad altri di riprodurre o anche ottenere un privilegio per la riproduzione a stampa delle proprie opere sotto forma di incisioni. Di sicuro, il privilegio accordato a Diana non faceva riferimento ad alcuna autorizzazione ricevuta dagli

*dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica»* (corsivo aggiunto).

64. ARM XLII v 28, f. 93 (5 giugno 1575). Questo privilegio è citato in Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, p. 183, nota 78, ed è riprodotto in Lincoln, *The Invention of the Italian Renaissance Printmaker*, appendice B, 189. Il privilegio concesso a Diana è uno dei due soli privilegi reperiti esplicitamente concesso ad una donna. Il secondo (Sec. Brev. Reg. 69, f. 254, 1° luglio 1581), era stato concesso a Jeanne Giunta «mulier bibliopola Lugdunen». I Giunti erano una famiglia ai vertici del mondo della stampa del Cinquecento. Originariamente di Firenze, i Giunti avevano stabilito la propria presenza a Venezia e Lione, in Spagna stabilirono filiali a Burgos, Salamanca e Madrid. Le donne al tempo potevano essere titolari di privilegi in quanto eredi di uno stampatore; nella Roma rinascimentale, quella dello stampatore costituiva in genere un'attività di famiglia e non era raro per una vedova o una figlia succedere al marito, padre o fratello alla guida dell'impresa. Si veda ad esempio Evelyn Lincoln, *Brilliant Discourse. Pictures and Readers in Early Modern Rome*, New Haven, Yale University Press, 2014, pp. 11-20, 116.

65. Sec. Brev. Reg. 33, f. 176 (27 luglio 1584): «Cartulas super modulis seu formis praedictis imprimere et confidere, seu imprimi et confici facere [...] depingere vel depingi facere».

66. Cfr. Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, pp. xix-xxii; Lisa Pon, *Prints and Privileges. Regulating the Image in 16th-Century Italy*, «Harvard University Art Museums Bulletin», 6 (1998), 2, pp. 40 e 47: lo studio pone in luce l'esistenza di una divergenza di opinioni sull'ipotesi che i privilegi concessi a Tiziano proteggessero i dipinti dell'artista o, invece, solo le incisioni da lui autorizzate.

eredi di Volterra, Raffaello e Michelangelo o dagli altri artisti cui ella si ispirò, o dai loro eventuali eredi. Vista la mancanza nel decreto di stipula di alcun riferimento al permesso ricevuto dagli autori primari, si potrebbe ipotizzare che, in assenza di un privilegio personale detenuto dagli autori primi, non si desse l'obbligo di ottenere da questi un'esplicita autorizzazione alla riproduzione delle loro opere. In alternativa, potrebbe darsi che l'assenza di alcun riferimento all'artista primario potesse risultare dal fatto che quest'ultimo fosse deceduto da lungo tempo. Volterra, che dei tre artisti chiamati in causa da Diana Mantuana si prefigura come quello temporalmente più prossimo, era morto dieci anni prima della data di presentazione della supplica. In molti casi, il fatto che nella formulazione di un privilegio si avesse l'abitudine di menzionare eventuali eredi, successori o beneficiari indiretti («*habente licentia*» o «*causa habente*»), poco prima o poco dopo l'esplicita dichiarazione dei diritti concessi al supplicante, potrebbe far supporre che i diritti accordati fossero intesi come trasferibili. Ma in assenza di un formale privilegio è possibile che non sussistesse alcun criterio automatico di eredità dei diritti immateriali sopra le opere: di qui il silenzio da parte di Diana riguardo alcuna eventuale autorizzazione ottenuta dagli autori o da parte dei loro eredi.

Due anni dopo il caso di Diana, un altro incisore, Leonardo Caccianemici,<sup>67</sup> ottenne un privilegio per alcune raffigurazioni di santi basate su opere di altri artisti («*alicuius operis*»); il privilegio, rispecchiando probabilmente il testo della supplica (purtroppo non più reperibile nel plico), faceva menzione del fatto che l'incisore avesse riprodotto dette opere con tale ricchezza estetica da dover essere considerato «*inventor ipse*».<sup>68</sup> Come nel caso di Diana, Caccianemici sembrava considerare pacifica l'idea di poter rielaborare opere di altri (almeno quando non fossero l'oggetto di un privilegio detenuto dall'artista primario). Si può supporre che egli basasse la propria pretesa ad un privilegio sulla paternità oggettiva delle rielaborazioni operate. Il privilegio, in aggiunta ai riferimenti di comodo fatti alle fatiche sostenute, alle spese affrontate ed alla necessità di proteggersi da eventuali plagi, poneva enfasi sul valore creativo del lavoro svolto e, di conseguenza, sullo *status* autoriale acquisito dal richiedente. Unitamente all'asserzione che vuole Caccianemici essere «*inventor ipse*», il privilegio a lui corrisposto enfatizzava il fatto che l'incisore avesse applicato alle proprie opere il valore aggiunto di una maestria ed abilità decorativa mai usate per analoghe incisioni.<sup>69</sup>

Vi poteva essere la circostanza in cui, come nel caso dei trattati di diritto, l'opera derivata consistesse, nell'aggiornamento di un'opera già coperta da pri-

67. Witcombe descrive questa figura come ‘oscura’ cfr. Witcombe, *Copyright in the Renaissance*, p. 186.

68. Cfr. ARM XLII v. 29, f. 239: «Exponi siquidem nobis nuper fecit dilectus filius Leonardus Caccianimicus Bononien’ quacum ex exhibi digni faciant ast summo studio summaque diligentia diu elaboraverit, ut usus alicuius operis quod figuræ sanctorumque imagines et similia, quæ etiam in aeneis tabulis imprimuntur pulchriora, et magis grata redderet, inventor ipse existeret».

69. «Et propterea huiusmodi figuræ sanctorumque imagines et similia ex argenorum in ipsis aeneis tabulis incisis et sculptis imprimenda, et mirabili ministerio, et artificio decorando prout hactenus in similibus factum non fuit curaverit»: *ibidem*.

vilegio papale, e ad approntare le integrazioni fosse stato l'autore della medesima opera tutelata. Cosa accadeva in questo caso? Il nuovo privilegio andava a toccare le sole integrazioni o tutelava l'intero lavoro, di fatto estendendo il privilegio anche alla versione pregressa? Il giurista Prospero Farinacci, figura di spicco nel diritto criminale del tempo (assurto alla celebrità per la sua difesa, per giunta senza esito, di Beatrice Cenci) era autore di diversi trattati di materia criminale, alcuni dei quali ebbero molteplici edizioni. In un caso la supplica presentata ed il privilegio che ne scaturì riguardavano alcune aggiunte apposte ad una sua opera precedentemente edita.<sup>70</sup> È tuttavia arduo stabilire se nel caso generale il principio che limitava il diritto di proprietà intellettuale ai soli nuovi contributi, principio fondamentale nell'odierno diritto d'autore, fosse in effetti pienamente riconosciuto dalla Sede Apostolica nel XVI secolo. Detto questo, il frequente uso fatto nei privilegi dell'allocuzione «*hactenus non impressum*» suggerirebbe che il criterio di innovazione o lo *status* di opera inedita fossero comunque condizioni di rilievo, se non assolutamente necessarie per ottenere un responso positivo in sede di supplica.<sup>71</sup>

#### *E. Formalità*

I privilegi portavano con sé due requisiti formali: il primo riguardava la necessità di fornire prova della sussistenza del privilegio stesso, il secondo concerneva l'eventuale trasferimento del privilegio da un autore ad uno stampatore o da uno stampatore ad un altro. Riguardo l'obbligo della prova, a partire dalla metà del Cinquecento si nota che, con crescente regolarità, venisse richiesto al beneficiario di pubblicare il privilegio all'interno dell'opera a stampa o di registrarlo presso un pubblico notaio. Si faceva anche obbligo agli ufficiali preposti di riconoscere alle copie duplicate a stampata, o alle copie notarili di un privilegio, la stessa validità giuridica riconosciuta all'originale. In alcuni privilegi, proprio al fine di evitare che alcuno dichiarasse di ignorare il decreto, si dava ordine che una copia del breve fosse esposta a Campo de' Fiori,<sup>72</sup> ovvero

70. Sec. Brev. Reg. 301, f. 19 (31 ottobre 1600).

71. Si vedano ad esempio ARM XXXIX 46, f. 305 (24 marzo 1526): a beneficio di Giovanni Filoteo Achillini per un testo scolastico; Sec. Brev. Reg. 47, f. 96 (11 febbraio 1580): a beneficio dello stampatore Pacifico da Ponte per una grammatica italiana; Sec. Brev. Reg. 120, f. 261 (3 giugno 1586): a beneficio di Girolamo Catena per una biografia di papa Pio V; Sec. Brev. Reg. 69, f. 8 (13 gennaio 1591): a beneficio di Vincenzo de Franchis per le *Decisiones* del Sacro Regio Consiglio di Napoli.

72. «Et ne de praemissis aliquis ignorantium praetendere possit» ARM XLII vol. 44, f. 248 (dicembre 1580): a beneficio di Raffaele Bonello per un'antologia inedita di sermoni in volgare; si vedano anche i privilegi inclusi in Pirro Ligorio, *Delle antichità di Roma: nel quale si tratta de' circi, theatri & anfiteatri : con le paradosse del medesimo autore, quai confutano la commune opinione sopra vari luoghi della città di Roma*, Venezia, Michele Tramezino, 1553, BAVat, Ciconiana.III.3762, Stamp.Barb.O.VI.98, Stamp.Cappon.V.214 (int.3), Stamp.Cappon.V.585 (int.2), Stamp.Chig. V.2139; Giovanni Cassiano, *Opera di Giovanni Cassiano delle costitvzioni et origi-*

la piazza di Roma nelle cui vicinanze si trovava la maggior parte delle botteghe librarie.<sup>73</sup>

Nel corso del secolo, le edizioni a stampa incorporarono abitualmente la formula «con [o, cum] privilegio» o più dettagliatamente «cum privilegio summi pont.» oppure altre formule che indicassero la provenienza del privilegio concesso all'opera che si stampava. In molti pubblicavano il testo del privilegio papale nelle pagine iniziali dell'opera o, più raramente, nella pagina finale. Alcune edizioni, particolarmente durante la prima metà del secolo, accludevano forti ammonizioni avvertendo eventuali trasgressori delle gravi sanzioni in cui sarebbero incorsi: «Privilegio Pontificio Cautum ne quis intra septem annos hoc opus imprimat horrenda graviq. multa indicta. Nam quicunq. Iacobi Mazochii iniussu impresserit et anathema erit et illi mulctam pendet». <sup>74</sup> In altri casi si ammoniva concisamente con tono perentorio: «memor nullam esse scelerum impunitatem»,<sup>75</sup> o più articolatamente si avvisava:

quel temerario, il quale sarà tanto ardito, ch'egli dispregi in questo l'autorità di detti Principi, questo tale ipso facto si intenda non solamente privato del commercio universale de Christiani & fedeli, & sottoposto alle maledictioni, & censure ecclesiastiche; ma incorra subito etiandio nella pena pecuniaria, la quale in ciascun privilegio delle soprannominate Potentie si contiene. Et per maggior chiarezza de gli impressori, & librari stranieri & lontani, accioche ognuno sia inescusabile, i due sequenti Privilegii [uno dei quali pontificio] si sono qui sottostampati.<sup>76</sup>

*ne de monachi, et de remedij & cause de tutti li uitij; doue si recitano uentiquattro ragionamenti de i nostri antiqui padri, non meno dotti e belli, che utili & necesari à sapere* (Venezia, Michele Tramezino, 1563), BAVat, R.G.Storia.IV.8001, Stamp.Barb.D.III.64. Stamp.De.Luca.IV.3028.

73. Si veda, Lincoln, *Brilliant Discourse*, pp. 17-18; Christopher L. Witcombe, *Print Publishing in Sixteenth-Century Rome. Growth and Expansion, Rivalry and Murder*, London, Miller, 2008, pp. 61-67.

74. Così recita il privilegio accluso in Raffaele Maffei, *De institvitione christiana ad Leonem X libri octo*, Roma, Giacomo Mazzocchio, 1518, BAVat, R.I.II.103.

75. Così si legge nell'edizione di Francesco Minizio Calvo dell'opera ippocratica *Hippocratis Coi medicorum omnium longe principis Octoginta volumina* (1525), BAVat, Stamp.Barb.J.XI.17. Le pubblicazioni di Calvo coperte da privilegio spesso riportano arditi proclami di minaccia come ad esempio quello che si può trovare in Plutarchus, *De curiositate.Idem De mugacitate. Inteprete Ioanne Laurentio veneto*, Roma, Francesco Minizio Calvo, 1524, BAVat, Stamp.Ross.3895 (int.1,4), Stamp.Ross.4147 (int.3): «Quisquis es, sive Impressor, sive Bibliopola, cave hos libellos aliosque quoslibet in Francisci Minutii Calvi officina libraria primum excusos, excludendosue, intra proximum decennium uspiam gentium imprimas, vel ab aliis temere forsan impressos vendas. Haec enim severissimo edicto vetuit bonarum artium fautor Clemens VII Pont. Max. quique secus fecerint, eos non modo in singula volumina denis aureis multcati, verum & Christianorum commercio, atque aqua, & igni interdici voluit. Vale & vide, ne invidus negotium tibi facessas, bene memor nullam esse scelerum impunitatem».

76. Cfr. Pietro Bembo, *Della historia vinitiana di M. Pietro Bembo card. volgarmente scritta Libri XII*, Venezia, Gualtiero Scoto, 1552; privilegio papale concesso a Carlo Gualteruzzi, esecutore testamentario di Pietro Bembo, per vari lavori in italiano e latino, cfr. ARM XLI v 40, f. 219 (3 dicembre 1547); per le copie in BAVat, le collocazioni corrispondenti sono R.G.Storia.IV.1035; R.G.Storia.IV.599; R.I.IV.520; Stamp.Ferr. IV.5954; Stamp.Ferr.IV.6521; Stamp.Ross.5015; Stamp. De.Luca.IV.8429.

## *F. Trasferibilità del privilegio*

In riferimento alle licenze o al trasferimento dei diritti concessi per privilegio, le concessioni papali generalmente facevano divieto a terzi di stampare o vendere una determinata opera senza previa autorizzazione del detentore del privilegio e spesso richiedevano che detta autorizzazione venisse palesata per iscritto.<sup>77</sup> Una volta accordati, i privilegi acquisivano lo *status* legale di un bene di proprietà e, pertanto, potevano essere ereditati e trasferiti: di norma il testo di un privilegio faceva riferimento esplicito ad eventuali eredi, aventi diritto, o successori del beneficiario. Alcuni dei privilegi concessi agli autori specificavano che il diritto di proprietà poteva essere ceduto ad uno stampatore designato dall'autore.<sup>78</sup> Unitamente allo sbilanciamento numerico delle concessioni papali reperibili nell'Archivio Segreto Vaticano, sbilanciamento in netto favore degli autori, queste disposizioni delineerebbero l'autore come un titolare iniziale (sebbene non sempre come l'unico titolare iniziale) del diritto di esclusiva. Inoltre, nel corso del XVI secolo, in un numero crescente di casi, le suppliche presentate da stampatori o parti terze facevano riferimento all'autorizzazione ricevuta dagli autori o dai loro eredi affinché fosse loro concesso il privilegio. Ad esempio, nel 1593 il pittore Cesare Ripa aveva presentato una richiesta di privilegio per tutelare la sua opera intitolata *Iconologia*. Tuttavia, prima che venisse emesso il privilegio, egli aveva già autorizzato gli eredi di Giovanni Gigliotto a pubblicare la sua opera. Il breve poi accordatogli concedeva il privilegio agli eredi dello stampatore a patto che questi ricevessero una esplicita concessione dell'artista.<sup>79</sup> In un altro caso, Prospero Farinacci accompagnò la sup-

77. Si vedano ad esempio Sec. Brev. Reg. 69, f. 270 (15 luglio 1581): concessione accordata a Marcello Francolini per la sua opera sulle orazioni canoniche; Sec. Brev. Reg. 120, f. 261 (3 giugno 1586): concessione accordata a Girolamo Catena per la sua *Vita di Pio V*; Sec. Brev. Reg. 304, f. 272 (3 gennaio 1601): a beneficio di Antonio Valli da Todi per la sua opera sul canto degli uccelli.

78. Si vedano ad esempio ARM XLI vol. 21, f. 458 (19 luglio 1541): il privilegio accordato all'autore Girolamo Giganti per un suo testo di diritto fa riferimento ad uno stampatore di sua scelta («impressori per te eligendo»); Sec. Brev. Reg. 278, f. 103 (8 gennaio 1599): nel privilegio a beneficio di Giovanni Cecca per un testo di medicina si esplicita «quos ipse ad huiusmodi operis impressionem faciendam elegerit» ove nella corrispondente supplica si legge «che nessuno possi stampare ni far stampare una opera mia di certi consiglij et de pulsibus la quale sono per dare in stampa eccetto che il stampatore quale sera da me a questa opera eletto»; Index 750, f. 290r (marzo 1575): privilegio a tutela del *De septem Urbis ecclesiis* concesso all'autore Marco Attilio Serrano ed agli eredi dello stampatore Antonio Blado; per una citazione sommaria del privilegio cfr. Edit16, CNCE 25425.

79. Sec. Brev. Reg. 199, f. 172r (26 gennaio 1593): la supplica è intesa a richiedere un privilegio a vantaggio dell'autore Cesare Ripa, tuttavia il privilegio che ne conseguì faceva riferimento ad una concessione che Ripa fece ai Gigliotto («eisdem Haeredibus Joannis Giliotti Impressoribus quatinus tamen ab ipso Caesare causam habeant»); si veda anche Sec. Brev. Reg. 285, f. 86r-v, 87r-v (supplica del 4 luglio 1599): il teologo spagnolo Pedro Jerónimo Sánchez de Lizarazo concede a Francisco de Heredia licenza di far stampare in sua vece un'opera da lui composta.

plica presentata dal proprio stampatore con una lettera in supporto alla richiesta di privilegio per la nuova edizione della sua *Praxis, et theoricae criminalis*.<sup>80</sup>

Il fatto che gli stampatori chiedessero il sostegno degli autori nella presentazione delle loro suppliche è in apparente contraddizione con quanto da me sostenuto in relazione alle riproduzioni a stampa di dipinti originali. Ho infatti sostenuto in precedenza che, in assenza di un formale privilegio detenuto dall'autore primario, un incisore potesse ritenersi libero di riprodurre delle immagini altrui e perfino ottenere un privilegio a tutela delle riproduzioni.<sup>81</sup> È tuttavia possibile riconciliare le due affermazioni senza ricorrere a giustificazioni legate alla successione cronologica di tali fenomeni. Occorre tenere conto del fatto che gli stampatori richiedevano un privilegio quando si trovavano a stampare un'opera letteraria o artistica nuova (o in una sua nuova redazione) e quindi inedita. Diversamente, nei casi presi in esame, gli incisori citati creavano adattamenti di lavori artistici già divulgati.<sup>82</sup> Se da un lato sarebbe anacronistico parlare di diritto acquisito da parte degli autori in riferimento alle proprie opere (non si dimentichi che i privilegi erano concessi dal papa per ‘grazia speciale’ e ‘favore’ e nessuna opera era autorizzata per la pubblicazione senza previa approvazione censoria), è tuttavia possibile supporre che sussistesse già una incipiente concezione di quello che oggi definiremmo ‘diritto di divulgazione’, ovvero il diritto personale dell’autore a determinare se e come diffondere pubblicamente il proprio lavoro.<sup>83</sup>

#### G. Sanzioni e loro applicazioni

Di solito le pene previste comprendevano la scomunica, la confisca delle copie contestate, il sequestro dei caratteri tipografici e delle tavole silografiche. In aggiunta, era prevista una sanzione pecuniaria il cui ammontare tese ad aumentare nel corso del secolo fino a raggiungere la misura standard di cinquecento ducati d’oro. Più di frequente la sanzione pecuniaria veniva divisa fra la Camera Apostolica (ovvero il dicastero finanziario del Vaticano) ed i titolari del privilegio infranto. In molti casi la sanzione pecuniaria era suddivisa ulterior-

80. Sec. Brev. Reg. 301, f. 19, 20r (supplica del 31 ottobre 1600); si veda anche Sec. Brev. Reg. 347, f. 12r-v (1° luglio 1604), cfr. *infra* parte II.H.

81. *Supra* parte II.D.4.

82. Cfr. Sec. Brev. Reg. 290, f. 269r-v, 270r (petizione del 7 dicembre 1599): Philippe Thomassin richiede il trasferimento del privilegio accordato all’intagliatore Aliprando Caprioli; sia la supplica che il privilegio fanno riferimento all’acquisto da parte del richiedente del diritto detenuto dagli eredi di Caprioli.

83. Cfr. Horatio F. Brown, *The Venetian Printing Press. An Historical Study Based Upon Documents for the Most Part Hitherto Unpublished*, London, J.C. Nimmo, 1891, pp. 79-80, 291: con particolare riferimento alla disamina del decreto veneziano del 1544-1545 che richiedeva la prova del consenso dell’autore alla pubblicazione di un’opera, prima che una licenza di stampa fosse concessa.

mente tra colui che muoveva l'accusa (qualora fosse persona diversa dal titolare del privilegio) ed il magistrato preposto.

Fino ad ora ho trovato scarse prove dell'effettiva applicazione delle sanzioni previste dai privilegi papali. Ad esempio, sebbene l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da comminare crebbe considerevolmente nel corso del XVI secolo (andando dai venti ducati degli anni '20 agli oltre mille degli anni '90), non ho tuttavia reperito prova di alcun avvenuto pagamento.<sup>84</sup> Questo non significa necessariamente che i privilegi fossero di per sé inefficaci o le sanzioni non applicate (la scomunica prevista, in qualità di *latae sententiae*, era da considerarsi automatica e l'includere poi i giudici fra i beneficiari della sanzione pecunaria doveva fungere da forte incentivo). Secondo lo storico dell'arte Victor Plahte Tschudi, a riprova del fatto che stampatori ed incisori effettivamente temessero le pene comminate in caso di violazione di un privilegio vi è la pratica in uso a fine XVI secolo di aggirare le proibizioni imposte ricorrendo all'espedito di alterare pesantemente alcuni tratti delle immagini contraffatte per rivendicarne una presunta indipendenza.<sup>85</sup> Tuttavia documenti cinquecenteschi che attestino avvenute infrazioni o l'applicazione delle pene previste restano ancora da reperire. Lo storico dell'arte Michael Bury, occupandosi di una lite fra lo stampatore romano Giulio Franceschini e Nicolas van Aelst, un libraio fiammingo attivo a Roma, descrive questa contesa definendola l'unico esempio da lui reperito di un tentativo fatto in Italia di difendere un privilegio riguardante delle incisioni.<sup>86</sup> Secondo Bury le copie invendute detenute da van Aelst vennero confiscate e le parti giunsero ad una conciliazione.

Se nel caso citato le clausole sanzionatorie del privilegio sembrarono esser state applicate almeno in parte, generalmente le poche prove disponibili sono quantomeno ambigue.<sup>87</sup> Nel 1598 lo stampatore di Anversa Jan Moretus presentò una denuncia alla corte di Bruxelles lamentando come il suo rivale Jan van Keerberghen stesse stampando un Messale in folio in violazione del privilegio papale detenuto da Moretus.<sup>88</sup> Secondo Dirk Imhof, archivista del Museo

84. Michele Basso, *I privilegi e le consuetudini della Rev.da Fabbrica di San Pietro in Vaticano (sec. Xvi-Xx)*, Roma, Pontificia Universitas Urbaniana, Facultas Iuris Canonici, 1987. Al capitolo V dal titolo *Le risorse economiche della RFSP* non si fa menzione di alcuna multa derivante dalla violazione di un privilegio di stampa fra le voci di introito. I privilegi emessi nel corso della prima metà del XVI secolo indicano spesso la Fabrica come beneficiaria delle multe annesse al privilegio.

85. Tschudi, *Ancient Rome in the Age of Copyright*, p. 177.

86. Michael Bury, *Infringing Privileges and Copying in Rome, c. 1600*, «Print Quarterly», 22 (2005), 2, pp. 133-138.

87. Si veda ad esempio quanto scrive Grendler riguardo il tentativo operato da Roma nel 1573 di applicare a Venezia i privilegi papali sopra i testi canonici: «Since the threat of excommunication had little effect, the papacy was forced to ask the civil government to rule against the financial interests of its own subjects»: Grendler, *The Roman Inquisition*, pp. 179-181.

88. MPM Arch. 117, f. 677: copia di una lettera datata 1598 indirizzata da Jan Moretus alle autorità civili di Bruxelles riguardo la violazione del privilegio papale ed altri privilegi locali a protezione di messali e breviari. MPM Arch 157, invece, contiene documenti principalmente del 1628 ed alcune lettere concernenti taluni tentativi di applicazione dei privilegi papali e locali nei Paesi Bassi ed in Germania.

Plantin-Moretus, nel 1598 le autorità stabilirono che Moretus potesse mantenere inalterato il proprio privilegio sui libri liturgici ma concessero a Van Keerberghen di vendere un migliaio di copie già stampate delle sue edizioni.<sup>89</sup> Di fatto, le autorità locali riconobbero il privilegio ma si rifiutarono di attuarlo sanzionando un’infrazione già di fatto pienamente compiuta. Lasciato libero di vendere una mole di mille copie già contraffatte, è improbabile che Van Keerberghen avesse ricevuto alcun danno reale dall’imposizione fattagli di non reiterare l’infrazione sullo stesso prodotto.

Forse ancora più deleteria per l’impatto reale del privilegio papale fu la decisione presa dal Parlamento di Parigi il 14 marzo 1583 che autorizzò l’Università di Parigi a stampare testi di diritto canonico malgrado il vigente privilegio papale accordato alla stamperia del Popolo Romano per il *Corpus iuris canonici*.<sup>90</sup> Pio V e Gregorio XIII avevano posto sotto il controllo del Popolo Romano, la stamperia ufficiale vaticana, un gran numero di quelle opere che avevano ricevuto nuovo impulso dal recente Concilio. Il controllo qualitativo su questi testi era a tal punto stringente che quando, di tanto in tanto, si concedeva ad alcuni stampatori un privilegio apostolico a territorialità limitata, ritagliato o subappaltato dal Popolo Romano,<sup>91</sup> si faceva comunque obbligo di procurarsi una copia conforme del testo presso la stamperia del Popolo così da garantire la conformità della nuova edizione al testo già approvato.<sup>92</sup> Nella arringa che l’avvocato Simon Marion indirizzò al Parlamento di Parigi per conto dell’Università, il giurista mise in discussione l’autorità stessa di quel particolare privilegio. Anzitutto puntualizzò che il proposito del privilegio papale vigente fosse quello di garantire l’accuratezza del testo protetto anziché assicurare un vantaggio economico a chi ne beneficiava. Di conseguenza, sebbene Marion ammettesse che concedere all’affidabilissima Università di Parigi di pubblicare i testi disputati entrasse in conflitto con quanto stipulato dal privilegio papale, era anche vero che tale decisione non avrebbe

89. MPM Arch. 1179 No. 324 (4 dicembre 1598): sentenza emessa dal Concilio del Brabante riguardo la disputa fra Jan Moretus e Jan Van Keerberghen insieme a Martinus Nutius.

90. Il privilegio a tutela del *Corpus juris canonici* trova un riferimento in ASVat Index 313, f. 224r (July 1, 1580), «Pro impressoribus pontefici in Tipografia Popoli Romani, prohibito ne X.m alibi imprimant», n. 349 ed è stato pubblicato in Aldo Adversi, *Saggio di un catalogo delle edizioni del Decretum Gratiani posteriori al secolo XVI*, «Studia Gratiana», 6 (1959), pp. 413-426. Il privilegio chiamato in causa da Marion è probabilmente quello del 7 maggio 1582 che fa riferimento al privilegio del 1° luglio 1580 che accordava a Domenico Basa ed allo stampatore lionese Guillaume Rouillé un diritto di prelazione nel Regno di Francia: cfr. See Sec. Brev. Reg. 52, f. 310 (7 maggio 1582).

91. Si veda ad esempio Brev. Reg. 52, f. 312 (7 maggio 1582): si conferma a Giorgio Ferrari e Girolamo Franzini l’assegnazione dei diritti detenuti dal Popolo Romano sul *Corpus juris canonici* ma per i soli territori della Repubblica di Venezia.

92. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 153, f. 346 (22 agosto 1590): nella fattispecie si assegna allo stampatore di Anversa Joachim Trognesius un privilegio per la stampa di versioni illustrate di messali, breviari ed offici della Beata Vergine, limitatamente ai soli territori della Germania meridionale ed alle province fiamminghe.

minimamente inficiato il proposito primo del privilegio, ovvero la volontà di garantire la correttezza formale dei testi canonici.<sup>93</sup> In secondo luogo, con un affondo ancora più incisivo, Marion metteva in discussione l'autorità papale di elargire privilegi di stampa per i territori posti al di fuori del suo controllo secolare. Marion operava un distinguo fra l'extraterritorialità della giurisdizione spirituale del papa e la sua sovranità temporale limitata ai soli confini dello Stato pontificio:

D'autant que la doctrine des choses divines est d'autorité pure ecclésiastique, qui estend ses effects universellement par toute la terre mais si gratuitement, que l'Eglise, souz ce pretexe, ne se peult arroger aucun privilege en ce qui concerne l'impression du livre, parce qu'elle est de droit purement temporel, & du tout soubzmis à la police des Princes seculiers chascun en son detroit, sans que pour ce regard le Pape, non plus que l'un des autres, puisse exceder les fins de sa domination profane & civile.<sup>94</sup>

La distinzione fra potere spirituale e potere temporale era congeniale alla causa perorata da Marion in quanto, se da un lato la distinzione era tesa a garantire all'Università di Parigi il permesso di stampa desiderato, dall'altro manteneva intatto il principio di monopolio su cui si fondava il regime dei privilegi, principio che il cliente patrocinato da Marion non aveva evidentemente interesse a porre in discussione e che sarebbe stato invece minato se la corte avesse determinato la non validità del privilegio nella sua natura stessa.<sup>95</sup> Restano in dubbio i motivi che portarono il Parlamento parigino a concedere il permesso all'Università. Non è infatti chiaro se il permesso venne dato in ragione dell'affidabilità scientifica della prestigiosa istituzione accademica o sulla base del fatto che i privilegi papali non fossero applicabili nei confini del Regno di Francia.

93. Marion, *Plaidoyé premier* (vedi supra nota 41).

94. *Ivi*, p. 5. Riguardo la disputa inerente il *Corpus Iuris Canonici*, si veda Vichi, *Annali della Stamperia del Popolo Romano*, p. 42: vi si descrive il mercato librario di fine '500 come un «mondo internazionale di tipografi, bibliopoli, agenti, procuratori, letterati, per il quale non esistevano barriere di nazionalità quando il fine comune dello smercio lo richiedeva, ma che appena un interesse particolare diveniva soverchiante, era pronto a trincerarsi dietro i confini nazionali pur di non riconoscere i patti convenuti con gli stranieri, o di sottostare ai privilegi concessi da autorità di altri paesi».

95. Sebbene nella supplica si asserisse che nella città di Parigi i libri dovessero circolare liberamente (Marion, *Plaidoyé premier*, *Sur l'impression du Droict Canon*, p. 7) è anche necessario osservare che con questo Marion non stava effettivamente sostenendo la causa del libero mercato. Nella stessa supplica egli specificava come il vero obiettivo delle istituzioni regie dovesse essere quello di garantire che buoni libri fossero stampati in maniera corretta da persone autorizzate (*ivi*, p. 5) e nella sua terza arringa del 1586, inerente al privilegio dei messali e breviari inizialmente accordato a Jacques Kerver e successivamente trasferito alla Compagnie des Usages, Marion insisteva sull'importanza di porre dei freni alla libertà di stampa al fine di tutelare la correttezza dei testi: «Les privileges qu'on leur a concedez ont servy d'un si bon remede au mal precedent que ces livres, autrefois si grossiers, reluissent aujour'd'huy en toute elegance et intégrité», *ivi*, p. 25.

## H. Motivazioni date per la concessione di un privilegio

Comunemente, nelle motivazioni fornite a sostegno di un privilegio si faceva riferimento al lavoro svolto ed ai capitali impiegati nella messa a stampa di un'opera. In aggiunta, si poneva l'accento sul timore che, in assenza di un diritto di esclusività, altri stampatori senza scrupoli potessero ingiustamente privare l'autore o lo stampatore dei frutti del proprio lavoro.<sup>96</sup> Da questo punto di vista, i privilegi papali erano simili ai privilegi concessi da altre autorità territoriali.<sup>97</sup> La seconda più ricorrente giustificazione faceva leva sul pubblico beneficio che sarebbe derivato dalla diffusione dell'opera per cui si chiedeva privilegio. La variante papale ricorrente su questo tema poneva l'accento sul beneficio che la dottrina cattolica avrebbe tratto dalla pubblicazione di una data opera. Di certo, pubblicare un'opera senza privilegio era un'opzione sempre aperta e forse per certi aspetti conveniente in quanto garantiva una più larga ed agevole distribuzione.<sup>98</sup> Di qui l'importanza di una terza giustificazione: il privilegio non solo riconosceva le fatiche affrontate e le spese profuse ma serviva anche a ripagare la cura che autore o stampatore avevano avuto nel mantenere adeguati standard di qualità ed un'impeccabile correttezza dottrinale.<sup>99</sup> Ad esempio, nel

96. Sulla base di privilegi e suppliche, le quali spesso riportano molteplici motivazioni alla base della concessione o della richiesta, queste appaiono essere le motivazioni più frequenti (la tabella è organizzata in ordine decrescente per indice di incidenza):

Motivazione	Autore	Stampatore	Totale
Concorrenza sleale	121	84	205
Beneficio pubblico	83	61	144
Dispendio di fatica e spesa	66	49	115
Accuratezza testuale	17	20	37
Novità dei contenuti	24	9	33
Consuetudine	17	10	27
Talento/meriti	14	4	18
L'autore ha scelto uno specifico stampatore	4	10	14
Patrocinio	7	5	12
Celerità	6	3	9
Approvazione delle autorità censorie	5	2	7
Povertà	4	2	6
Scarsità delle copie	0	5	5
Incentivo a produrre future opere	2	2	4
Privilegio anteriore	0	5	5
«Onore»	2	1	3
<i>Totale</i>	372	272	644

97. Si veda ad esempio Armstrong, *Before Copyright*, pp. 78-91, a proposito dei privilegi cinquecenteschi concessi in Francia.

98. Si veda *infra*, parte II.H con particolare riferimento alla revoca di privilegio concessa ad Antonio Lilio, cfr. Sec. Brev. Reg., f. 53 (20 novembre 1582).

99. Le preoccupazioni riguardo la correttezza e conformità alla dottrina della chiesa prevalevano anche in assenza di un privilegio. Ad esempio, quando Gregorio XIII annullò in parte un

1586 Martin Zuria, nipote ed esecutore testamentario di Martin de Azpilcueta richiese un privilegio universale dichiarando di

non perdonare spesa ne fatica alcuna per che le dette opere riescano emendate ben ordinate et bene stampate con summarii, numeri et altre diligentie sicondo che bisognera et per che i librari al guadagno solamente intenti non curandose di quello che piu conviene per la perfecione di dette opere procurano di stamparle come e quando li piacerà non senza detrimento della publica utilità.<sup>100</sup>

In un'altra circostanza, Giulio Calvi, un ecclesiastico di Frascati, avendo fatto richiesta di privilegio per un compendio di scritti di san Tommaso d'Aquino, insisteva su quanto il proprio lavoro fosse «molto utile alla chiesa di Dio, et perche si potria far stampar da altro con qualche aggiuntione che non responderia alla sincerità et verità di detta dottrina, quale esso Archiprete ha con diligenza osservato».<sup>101</sup> Se molte suppliche ponevano l'accento sul beneficio che gli studiosi avrebbero tratto dall'uso di edizioni accurate, non meno importante era l'attenzione verso la promozione della pietà popolare, di qui i molti riferimenti non solo al beneficio che si sarebbe offerto «a tutti li Cristiani», ma anche in favore «delle donne et degli ignoranti».<sup>102</sup>

Tuttavia, incrementare la diffusione di opere, sia per un largo pubblico «tanto utili, et necessarie alli studiosi, et [essendo] quelle poche [disponibili] imperfette» richiedeva «molti migliara di ducati perciò come è solito in recompensa di tante fatiche, et de si utile impresa et accio più prontamente possino abbracciarle, et proseguirle supplicano à V.S. si degni farli gratia farli il privileggio».<sup>103</sup> La supplica appena citata porta con sé alcune ulteriori implicazioni: anzitutto che i privilegi rappresentavano un generale incentivo alla creazione e diffusio-

privilegio vigente sul *Calendario* e sul *Martirologio* affinché le copie potessero essere stampate liberamente e venir distribuite al di fuori della città di Roma (cfr. Sec. Brev. Reg., f. 53, 20 novembre 1582 ed *infra*, parte II.H) richiese nondimeno che le edizioni stampate fossero perfettamente conformi alla copia madre prodotta a Roma. Analogamente, il breve emesso lo stesso giorno con l'ordine di sostituire i vecchi calendari con i nuovi, proibiva formalmente l'uso delle copie passate, con pena della confisca ed una multa di cento ducati, con la seguente motivazione «ut vero utrumque ubique terrarum incorruptum, ac mendis, ac erroribus purgatum»: Sec. Brev. Reg. 96, f. 304 (20 novembre 1582).

100. Sec. Brev. Reg. 122, f. 528 (petizione del 3 settembre 1586). Per esempi analoghi in cui suppliche e privilegi facevano leva sulla necessità di assicurare la correttezza del testo si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 140, f. 314 (22 aprile 1589), privilegio accordato a Gerardus Vos per la sua traduzione e redazione delle opere di santo Ephraem: «tam ipsum iam editum Volumen, quam alia deinceps per te in lucem edenda, quam emendatissime prodeant, neve a quoquam vel malitia, vel negligentia, mendis depravari, aut aliquot modo addendo, vel minuendo, mutari, alterari, vel corrumpi possint».

101. Sec. Brev. Reg. 293, f. 113 (6 marzo 1600).

102. Sec. Brev. Reg. 217, f. 216: supplica del 21 luglio 1594 presentata dallo stampatore veneziano Giovanni Varisco per la stampa de «l'officio della S.ma Madona riformato secondo il Concilio di Trento con le rubriche latina et Volgare per maggior intelligenza delle donne et degli ignoranti, che oltre sarà di utile a tutti li cristiani».

103. Sec. Brev. Reg. 355, f. 2r: petizione presentata il 20 febbraio 1595 dallo stampatore Orazio Colutio per le opere del teologo spagnolo quattrocentesco Alonso Tostado.

ne di opere utili ed, in secondo luogo, che quanti intraprendevano lo sforzo di stampare tali opere si aspettavano di ricevere un privilegio in ragione dell'utilità che le loro opere rivestivano. La terminologia utilizzata in molte suppliche (privilegio «ordinario», «grazia solita» o «privilegio in forma solita») allude a pratiche consolidate.<sup>104</sup> Alcune suppliche portavano come argomento a supporto i danni che sarebbero derivati al richiedente dall'assenza di un privilegio. Un esempio particolarmente colorito è la supplica presentata nel 1599 da Alfonso Chacón nipote dell'autore di una vita dei papi; la supplica mescolava riferimenti alla miseria patita con allusioni a prospettive incoraggianti:

Perche delle robbe del detto suo Zio delle quali S.S.ta le fece gratia, e spetialmente di detto libro non li rimane niente, essendo ogni cosa andato in pagare i debiti che ancora non sono finiti di pagare, non li rimanendo altro che quattro anticaglie, quali non si truovavano a vendere che facendoli VS.ta detta gratia lo ristamperà come si deve e dara animo a detto oratore di stampar le altre opere di detto suo Zio è così verra ad essere in parte satissato dell'i danari prestati a detto suo Zio, e dalla servitu fattale.<sup>105</sup>

Alcuni degli argomenti avanzati soprattutto dagli autori, fermo restando che anche gli stampatori usavano argomenti analoghi,<sup>106</sup> possono suonare molto fa-

104. Si vedano ad esempio Arm. XL 49, f. 204r-v (5 dicembre 1534): il documento finale è una supplica presentata da Claudio Tolomei per conto di Mariano Lenzi per la sua traduzione dall'ebraico dei *Dialogi d'amore* di Leone Ebreo (Roma, 1535). Il supplicante dichiara che concedere un privilegio è «cosa ordinaria et si concede senza dificulta»; Sec. Brev. Reg. 140, f. 314 (22 aprile 1589): supplica di Gerard Voss in ragione della sua traduzione di santo Ephraem (in questo caso il riferimento è che la tutela che gli si vorrà concedere sia «sub poenis et censuris in hoc apponi solitis»); Sec. Brev. Reg. 216, f. 84r-v, 85r, petizione del 18 giugno 1594 presentata dallo stampatore veneziano Domenico Nicolini per un nuovo privilegio ai commenti di Tommaso Manrique a san Tommaso (per questa opera Manrique aveva precedentemente ricevuto «quella gratia, et privilegio che è solita in tal casi, et in tali opere di concedersi»); Sec. Brev. Reg. 262, ff. 284r, 285v: il 13 settembre 1597 Jerónimo Gracián de la Madre de Dios per vari suoi scritti teologici «sup.ca Privilegio in forma solita».

105. Sec. Brev. Reg. 290, f. 106r (13 dicembre 1599): petizione presentata da Alfonso Chacón, erede dell'autore. Si veda anche Sec. Brev. Reg. 124, f. 288r (3 ottobre 1586): petizione presentata dal miniaturista Francesco Rocchi il quale richiede un'autorizzazione per la produzione di medagliioni in ceroplastica dell'Agnus Dei: «convenendoli sostentar con le fatiche e arte sua la povera madre vedova poverissima senza alcuno aiuto, et anco nipoti inutili»; Sec. Brev. 295, f. 174r (15 maggio 1600): l'autore Francisco Rodriguez nel motivare la propria richiesta di privilegio afferma: «si per esser povero, virtuoso, et carico di famiglia, come anco per che suole sempre servire noi altri, io desidero habbia qualche guadagno con questo libretto».

106. Il papato riconobbe piuttosto in fretta i benefici che potevano derivare dall'accordare particolari privilegi di stampa. Si veda ad esempio il privilegio concesso nel 1520 da Leone X in Leon Battista Alberti, *De principe*, Roma, Etienne Guilleret, 1520, BAVat, Cicognara. V.384: «Novos probatorum authorum libros pro communi litteratorum usu & commodo imprimere & publici donare studentibus paterno affectu favere, & speciale gratiam facere cupientes ea libenter & favorabiliter concedimus, per quae & ipsi aliquo huiusmodi suscepti laboribus fructu gaudere, & alias eorum exemplo ad similia faciendum vehementius excitare possint». Singoli stampatori sostenevano che accordando loro un privilegio per una data opera si sarebbero incoraggiati altri a sostenere sforzi editoriali analoghi. Si veda ad esempio Sec. Brev. Reg. 208, f. 13r (petizione del 6 ottobre 1593): Giulio Burchioni, libraio romano, nel richiedere un privilegio per pubblicare

miliari anche al lettore moderno. Tre esempi meritano di essere citati per esteso. Nel 1601 lo studioso Ferrante Palazzo richiese un privilegio per la stampa di alcuni trattati di materia sacra; questa la sua perorazione:

Il Dottor Ferrante Palazzo ha composto un trattato intitolato della sacra Religione, nel quale si discorre di tutte le cose spettanti alla detta sacra Religione così nella speculativa come nella pratica; opera che sarà non di pocha utilità à tutti Religiosi dell'uno e l'altro sesso, alli quali si mostra la strada dell'osservanza Regolare, et della Riforma di essi, tanto grandemente desiderata et con molta vigilanza, et sollecitudine Pastorale dalla S.ta V procurata. Et perche è una fatiga d'anni diece, acciò niuno possa entrare nelle sue fatighe supp.ca humilm.te VB.ne a degnarsi concedergli privilegio, che per dieci anni da venire niuno possa stampare o far stampare la d.a opera, ne in questa lingua, che si darà fuora dall'autore, ne in altra che si traducesse, senza licenza di esso o delli suoi Heredi, che il tutto si riceverà per gra' della SV et se li darà animo di mandar fuora per beneficio publico alcune altre sue fatighe. Quam Deus.<sup>107</sup>

Il rilievo fatto da Palazzo riguardo il beneficio pubblico che sarebbe derivato dalla sua opera chiamava esplicitamente in causa i propositi della Controriforma. Poneva poi l'accento non solamente sulle fatiche durate dall'autore che meritava adeguato compenso (insieme al timore di possibili plagi) ma insisteva anche sul fatto che altre tali opere sarebbero seguite qualora il papa gli avesse corrisposto il privilegio che egli ricercava. Occorre notare anche come il supplicante adombrasse già l'ipotesi di edizioni dello stesso testo tradotto in altre lingue. Sebbene non sembra che l'autore abbia mai tradotto o autorizzato la traduzione dell'opera in una o più lingue straniere, appare chiaro che nella convinzione di questi l'opera fosse destinata ad una diffusione multilingue, soprattutto in ragione del suo contributo alla causa controriformistica. È pertanto plausibile che Palazzo intendesse assicurarsi che eventuali traduzioni nascessero sotto l'ombrelllo del suo personale diritto di esclusiva. Nella formulazione stessa della supplica l'autore non faceva segreto che la tutela accordatagli anche sulle traduzioni sarebbe stata per lui un incentivo a produrre altre opere altrettanto utili.

Nel 1598 il matematico salernitano Fabrizio Mordente, chiedendo un privilegio per le sue *Propositioni geometriche*, scrisse:

Par convenevole che quelli s'affaticano nei studii per giovar altri, sean anche delle fatiche loro in qualche cosa riconosciuti e premiati almeno con prerogative, accio et i medesimi più volentieri s'accingano a maggiori, et gli altri s'inanimiscano a simili fatiche. Onde Fabritio Mordente Salernitano oratore devotissimo della S.ta V.ra la supplica humilissimamente c'havendo esso oratore, con lungo studio, e gran fatiga de molti anni, inventate sette Propositioni Geometriche con un corolario; la qual fatiga sarà utilissima a studiosi di tale professione, e desiderando mandarla in luce a beneficio publico, si degni farli gratia di concederli privilegio per Breve Apostolico, che per dieci anni niun'altro, ch'esso oratore e chi da lui n'havrà facoltà, possa far stampar, ne vendere in luogo alcuno dello stato Ecclesiastico la

l'opera di Vincenzo Cervio intitolata *Il trinciane* (opera inerente al cibo ed al galateo da tenersi a tavola), sostiene che assegnando a lui il privilegio si sarebbe finito per «dar animo ancora alli altri, che volentieri debbano faticarsi in simili, et altre utili opere».

107. Sec. Brev. Reg. 304, f. 273r (supplica del 23 gennaio 1601).

detta opera, sotto la pena di mille scudi et con quelle clausole ch'in simili è solito concedersi, che lo riceverà per gratia singularissima dalla Clemenza di Beatitudine Quam Deus.<sup>108</sup>

Mordente ampliava notevolmente lo spettro d'azione del beneficio pubblico che sarebbe derivato dal concedergli il privilegio: questo non sarebbe servito da incentivo a lui solo ma avrebbe incoraggiato altri autori a percorrere la sua strada virtuosa. Il suo ragionamento infatti mescolava lodi autoreferenziali («par convenevole», «sean riconosciuti e premiati») a proiezioni più ampie e consequenziali («accio et i medesimi più voluntieri s'accingano a maggiori, et gli altri s'inanimiscano a simili fatiche»). La combinazione da lui proposta prefigurava le odiere giustificazioni nelle leggi sul diritto d'autore basate da un lato sul diritto naturale ai frutti del lavoro creativo e dall'altro su logiche utilitaristiche.

In maniera decisamente più magniloquente, nel 1593, il pittore e incisore fiorentino Antonio Tempesta domandava un privilegio per la sua mappa di Roma su grande scala:

Antonio Tempesti Fiorentino pittore in questa città havendo messa fuori alla stampa un'opera d'una Roma nuova; della quale non solo è stato inventore; ma anco[ra] l'ha di sua mano disegnata et intagliata, con molta sua spesa, fattica, et vigilie de qualche anni, e dubitando che qualche altri non vengli usurparsi quest'opera col copiarla, e conseguentemente a raccogliere il frutto delle fatiche sue; Perciò ricorre a Vostra Santità et humilmente la supplica a degnarsi di concederli un particolar privilegio come si suole ad ogni inventore d'opere nuove, che nessuno nel stato ecclesiastico possa per dieci anni stampare, o farlo stampare, o far da altri la detta opera, et il medesimo Privilegio godino ancora tutte le altre opere che da esso supplicante in avenir saranno inventate, o posti in luce con licentia de superiori acciò che egli possa con tanto maggior animo attendere et affaticarsi giornalmente in cose nuove per commune utilità, et honor suo, perche riceverà per singola gratia dalla santità vostra.<sup>109</sup>

Malgrado la necessaria ammissione che il suo intero lavoro dovesse ancora passare il vaglio censorio e la consapevolezza che il privilegio consistesse in una 'grazia particolare' del sovrano, Tempesta insisteva sui temi della titolarità dell'autore («come si suole ad ogni inventore d'opere nuove») e non tralasciava il tema incentivante del pubblico beneficio («acciò che egli possa con tanto maggior animo attendere et affaticarsi giornalmente in cose nuove per commune utilità»), suggerendo quindi che un privilegio dovesse essergli garantito automaticamente. Inoltre, Tempesta avanza questa pretesa in ragione della reputazione che spetta necessariamente ad un autore («et honor suo»).<sup>110</sup>

108. Sec. Brev. Reg. 277, f. 290r (supplica del 30 dicembre 1598).

109. Sec. Brev. Reg. 208, f. 76r (supplica del 13 ottobre 1593).

110. Il privilegio che scaturì dalla richiesta concede, infatti, a Tempesta il diritto esclusivo di stampare e vendere, anche in formati più grandi e più piccoli o in forme diverse, non solo la mappa di Roma ma anche «aliasque eiusdem generis locorum, et urbium descriptiones invenire, et incidere intendat»: Sec. Brev. Reg. 208, f. 74r (13 ottobre 1593). Sebbene privilegi concessi su lavori futuri non siano la norma, taluni richiedenti ricevettero di fatto una tutela su opere non

La supplica presentata da Tempesta potrebbe essere, per il Cinquecento, l'esempio più esplicito di asserzione di un diritto esclusivo sulle opere la cui motivazione fosse fondata sul contributo creativo dell'autore. Tuttavia, questa è nondimeno coerente con una tendenza visibile nel corso del secolo a basare le richieste di privilegio sempre più sul criterio di autorialità piuttosto che a difesa degli interessi inerenti alla fatica di produrre e diffondere un'opera, argomento quest'ultimo che poteva essere avanzato sia dagli stampatori che dagli autori nell'atto di richiedere un privilegio. Un confronto tra i privilegi concessi durante i primi trent'anni circa del XVI secolo (ovvero durante il papato di Leone X e Clemente VII) con le suppliche presentate nel periodo successivo fino all'inizio del XVII secolo (ovvero fino all'intero papato di Clemente VIII) è particolarmente significativo in tal senso. Nel 1520 Leone X concesse a «Raynaldus Gencha» (conte Rinaldo della Genga) un privilegio decennale per stampare e vendere il *De principe* di Leon Battista Alberti (1404–1472). Il fondamento della richiesta fatta dal della Genga consisteva nel fatto che l'opera inedita era giunta nelle mani del richiedente («*ad manus tuas pervenerit*») e se altri avessero stampato la medesima opera gliene sarebbe venuto danno.<sup>111</sup> Il privilegio non indica se della Genga detenesse alcun diritto di prelazione sulla concessione per via degli eredi di Alberti; piuttosto, l'impressione che se ne trae è che indipendentemente da chi avesse effettivamente nelle mani l'opera, fosse l'atto di pubblicarla a dare fondamento alla pretesa che il della Genga aveva di ottenere un diritto esclusivo sopra la sua stampa e distribuzione. Analogamente, nel 1531 lo stampatore romano Antonio Blado ricevette un privilegio decennale per la stampa e la vendita delle opere di Niccolò Machiavelli (1469–1527), specificatamente *Il principe*, i *Discorsi* e le *Historie fiorentine*. Il privilegio fa riferimento allo sforzo affrontato ed alle spese sostenute oltre che alla preoccupazione verso una eventuale concorrenza sleale da parte di altri stampatori.<sup>112</sup> Un decreto papale successivo riguardante la stessa opera chiarisce che il privi-

ancora elaborate. Ad esempio, in Sec. Brev. Reg. 356, f. 91 (8 ottobre 1596), citata in Leuschner, *The Papal Printing Privilege*, p. 365, nota 18, si concedeva un privilegio a Francesco Villamena per una sua futura produzione di incisioni a tema religioso. Al contrario, l'estensione di un privilegio a tutela anche di future traduzioni di un'opera era cosa più comune (cfr. *supra* nota 55); si veda anche il privilegio concesso nel 1547 allo stampatore veneziano Michele Tramezino per «diversa opera Latina & Italica, ipsa Italica tam ex Latino & Hispanico idiomate translata, quam Italica, facere, minimeque translata, hactenus non impressa», privilegio riprodotto in Pier Silverio Leicht, *L'editore veneziano Michele Tramezzino ed i suoi privilegi*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 357, 365; si veda anche il caso simile di Girolamo Franzini per il suo *Le meraviglie dell' alma città di Roma*, cfr. Sec. Brev. Reg. 126, ff. 61r-v, 62r-v, 64r-v (7 gennaio 1587): «aut dictas narrationes tam praedicto quam quocunque alio idiomate imprimere».

111. Per il privilegio si veda: Leon Battista Alberti, *De principe*, Roma, Etienne Guilleret, 1520, BAVat, Cicognara.V.384.

112. Si veda *Antonio Blado's privilege for Machiavelli's works, Vatican (1531)*, *supra* nota 11: traduzione del privilegio per Niccolò Machiavelli, *Historie*, Roma, Antonio Blado, 1532, Edit16, CNCE 64104.

legio concesso a Blado era stato emesso senza riguardo all'autorialità del testo. Il secondo supplicante, lo stampatore fiorentino Bernardo Giunta, afferma che, nonostante il vigente privilegio in favore di Antonio Blado, dovesse essergli permesso di stampare e vendere l'opera a Firenze in ragione della volontà e del consenso dei discendenti di Niccolò Machiavelli stesso, consenso che non fu mai parimente accordato a Blado. Il papa acconsentì a rilasciare allo stampatore fiorentino una deroga al precedente privilegio.

Quamobrem humiliter nobis supplicari fecistis ut vobis licentiam de consensu heredum dicti quondam Nicolai libros eius historiarum et de principe ac discursuum huiusmodi Florentiae imprimendi concedere de benignitate apostolica dignaremur. Nos considerantes aequum esse ut libri dicti Nicolai et in eius Patria et ad voluntatem suorum heredum imprimantur attendentesque dictum Antonium iam pro maiori parte libros discursuum quos impressit vendere hactenus potuisse, vestris huiusmodi supplicationibus inclinati vobis ut historiarum et de Principe ac discursuum libros de consensu heredum dicti Nicolai Florentiae tamen imprimere et impressos ubilibet vendere et venales habere libere et licite et sine ullius poenae incursu valeatis auctoritate apostolica tenore presentium concedimus et indulgemus.<sup>113</sup>

Al contrario è osservabile come verso la fine del XVI secolo le suppliche presentate dagli stampatori per ottenere un privilegio su opere di autori ancora viventi o recentemente deceduti facesse spesso menzione all'autorizzazione degli autori o dei loro eredi.<sup>114</sup> Ad esempio nel 1599 l'incisore Philippe Thomassin fece richiesta per un nuovo privilegio decennale che seguiva quello concesso al suo collega Aliprando Caprioli; questo imponeva che alla morte di Aliprando, i suoi eredi cedessero tutti gli artefatti inerenti alla rappresentazione del *Matrimonio di Isacco e Rebecca* «surrogandolo in tutti loro raggioni et actioni».<sup>115</sup>

Nel 1604 gli stampatori veneziani di Prospero Farinacci, richiedendo privilegio per un nuovo volume della pratica criminale del detto autore affermavano che nell'avanzare la richiesta, non solo loro godevano del supporto dell'autore,<sup>116</sup> ma potevano contare anche su di una lettera dello stesso da accludere alla loro supplica. Farinacci scriveva:

Il Renditor di questa sarà L'Agente degli Giunti stampatori e Librari in Venetia che han stampato L'Ultima mia opera. Han supplicato N. Signorie per il Privilegio et per quel che mi si dice Il memoriale S. Santità l'ha mandato a S. S. Illustrissima La Supplico gli sia spedito quanto prima il Breve che non solo io ne dò il mio consenso con questa ma anco mi gli resterà obbligato.<sup>117</sup>

113. La trascrizione del privilegio è tratta da *Bernardo Giunti's privilege for Machiavelli's works, Vatican (1531)*, in *Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. Per l'originale del privilegio concesso a Bernardo Giunti in riguardo alle opere di Machiavelli si veda ARM. 40 v. 37, f. 297r-v, doc. n. 573, (20 dicembre 1531).

114. Cfr. *supra* parte II.F con particolare riferimento alle fonti ivi citate.

115. Sec. Brev. Reg. 290, f. 270r (supplica del 7 dicembre 1599).

116. Sec. Brev. Reg. 347, f. 13r (supplica dell'editore datata 1° luglio 1604): «concorrendoci però il consenso dell'autore».

117. *Ivi*, f. 14r.

Tuttavia, non si intende qui sovradimensionare il ruolo dell'autore rispetto a quello dello stampatore per ciò che concerne i privilegi papali nel XVI secolo. In primo luogo, specialmente all'inizio del secolo, quando cioè maggiore attenzione era dedicata alla produzione di pregiate edizioni dei classici latini e greci,<sup>118</sup> molti stampatori rivestirono funzioni autoriali o semi-autoriali approfittando essi stessi edizioni critiche o traduzioni.<sup>119</sup> Di conseguenza, le dinamiche creative e quelle commerciali non risultarono sempre nettamente distinte.<sup>120</sup> In secondo luogo, stante che molte suppliche e privilegi ponevano l'accento sull'importanza di salvaguardare l'integrità del testo, sia che si trattasse di un testo nuovo o della nuova edizione di un'opera patristica o medievale, la ripetuta proposizione di questa rivendicazione da parte degli stampatori e la frequente natura liturgica di queste opere indica che alla base di questa preoccupazione non vi fosse sempre la volontà di salvaguardare la reputazione dell'autore.

Analogamente l'unico documento da me trovato che faccia esplicito riferimento all'autorialità non deve essere interpretato come una rivendicazione embrionale del diritto di paternità artistica. Il diritto di paternità salvaguarda la personalità dell'autore in relazione alla sua creazione;<sup>121</sup> la supplica presa in esame fa riferimento alla autorevolezza del testo, non all'individualità creativa dell'autore. Nella fattispecie, essendo venuto alla luce il nome dell'autore di alcuni commenti ai *Salmi* di David precedentemente circolanti come anonimi, acclarato che l'autore era il carmelitano Michele Aiguani (sec. XV), il procuratore generale dell'Ordine carmelitano presentò una supplica per ottenere tanto il privilegio per una nuova edizione dei suoi commenti quanto la formale proibizione di future edizioni dei commenti come di autore ignoto «portando ciò gran pregiudizio alla verità manifestatasi».<sup>122</sup> Il privilegio che ne seguì poneva grande enfasi sul valore del criterio di ‘verità’ stante che detto privilegio stabiliva una pena di mille ducati per la stampa e vendita non autorizzata delle nuove edizioni dei commenti ma ben duemila ducati per la pubblicazione degli stessi come anonimi.

Infine, le poche istanze di revoca di un privilegio oggi disponibili suggeriscono che la politica del privilegio papale fosse orientata a favorire l'accuratezza dei testi a stampa anche a discapito dell'interesse personale dell'autore che

118. Si vedano ad esempio Brown, *The Venetian Printing Press*, pp. 40-49; Martin J. Lowry, *The World of Aldus Manutius. Business and Scholarship in Renaissance Italy*, Oxford, Blackwell, 1979, pp. 20-21.

119. Remo Franceschelli sostiene questa tesi nel suo *Trattato di diritto industriale*, vol. 1, Milano, Giuffrè, 1960, p. 347.

120. Per una disamina dei differenti concetti di autorialità nell'Italia del XVI secolo si veda ad esempio Evelyn Lincoln, *Invention, Origin, and Dedication. Republishing Women's Prints in Early Modern Italy*, in *Making and Unmaking Intellectual Property. Creative Production in Legal and Cultural Perspective*, a cura di M. Biagioli, P. Jaszi e M. Woodmansee, Chicago, University of Chicago Press, 2011, p. 339.

121. Per una disamina generale si veda Stig Strömholm, *Le droit moral de l'auteur en droit allemand, français et scandinave*, Stockholm, Norstedt, 1973.

122. Sec. Brev. Reg. 315, f. 282r (supplica del 20 dicembre 1601).

li aveva creati. Occorre specificare che, nella maggior parte dei casi, la revoca e riassegnazione di un privilegio vedeva contrapposti due stampatori anziché uno stampatore ed un autore. Si prenda ad esempio il caso in cui parte dello spazio giurisdizionale di un privilegio già assegnato venisse trasferito ad un secondo stampatore,<sup>123</sup> o il caso in cui l'autorità papale decidesse di sottrarre il privilegio accordato ad uno stampatore per riassegnarlo ad altri in ragione della cattiva qualità del prodotto completato dal primo.<sup>124</sup> Altre due revoche, tuttavia, pongono in luce come l'obiettivo principale fosse la diffusione. In ambedue i casi emerge il fatto che gli autori non fossero ritenuti in grado di assicurare la distribuzione dell'opera. Nel 1603, il papa abrogò un privilegio al teologo spagnolo Miguel Llot de Ribera (1555-1607) per la sua edizione di una summa di diritto canonico di san Ramon de Penyafort (c.a. 1175-c.a. 1275, canonizzato nel 1601). Stando al testo della supplica l'edizione era stata stampata ma non era mai stata distribuita poiché lo stampatore non era mai stato pagato. Se ne può dedurre che le spese di stampa spettassero all'autore, una pratica comune a Roma.<sup>125</sup> Il supplicante, duca di Sessa, asseriva che fosse stato trovato un nuovo libraio disposto a pagare il credito, acquisire lo stock di libri e rivenderli, ma solo a patto che il privilegio concesso a Llot fosse trasferito a nome del nuovo libraio, Giovanni Tallini. Il richiedente, di conseguenza, supplicava il papa affinché «gli facer gratia di concedere à detto Libraro quella stessa gratia dergando quella del Pré Llot con che in questa parte si darà qualche satisfatione à detti creditorì».<sup>126</sup>

Nel 1582, invece, papa Gregorio XIII revocò di fatto un privilegio concesso ad Antonio Lilio, matematico, astronomo e co-ideatore del *Calendario gregoriano*. Alla base della decisione vi era il fatto che Lilio non era stato in grado di far pubblicare nei territori dell'Europa cattolica il detto *Calendario*, tanto necessario a regolare l'anno liturgico. Il papa concludeva:

123. Si veda il caso dei privilegi concessi a Blado e Giunta *supra* note 113-115; si veda anche Sec. Brev. Reg. 58, ff. 216r-v, 217r (1º febbraio 1584): il privilegio concesso a Charles Pesnot, libraio attivo a Lione, per stampare le opere di Petrus Canisius apparentemente sottrae i territori di Francia e Spagna da un privilegio precedentemente concesso a David Sartorius di Ingolstadt (forse il privilegio in questione è Sec. Brev. Reg. 39, f. 298r-v, 28 agosto 1576).

124. Cfr. Sec. Brev. Reg. 130, ff. 70r-v, 71r-v (29 agosto 1587): il privilegio concesso allo stampatore veneziano Giovanni Giolito De Ferrari per un commentario al *Libro di Giobbe* revoca quello concesso precedentemente allo stampatore lionesco Jean Stratius per via della scarsa qualità testuale dell'edizione; l'edizione giolitina del 1587 include uno scritto introduttivo del cardinale Carafa che fa riferimento alle migliorie apportate nella nuova edizione.

125. Cfr. Brian Richardson, *Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 1999, pp. 58-59; Gian Ludovico Masetti Zannini, *Stampatori e librai a Roma nella seconda metà del Cinquecento*, Roma, Fratelli Palombi, 1980, pp. 206-208.

126. Sec. Brev. Reg. 339, f. 45r (supplica del 5 novembre 1603). Tallini in quell'anno pubblicò infatti l'opera in questione: Raymundus de Peñafort, *Symma S.ti Raymundi de Peniafort ... De poenitentia et matrimonio, cum glossis Ioannis de Fribvrgo*, Roma, Giovanni Tallini 1603, BA-Vat. R.I.II.862; Stamp.Barb.G.IV.49.

Hora havendo considerato l'incommodo, et danno che possono apportare queste tale prohibitions per esser dificilissimo che di qui possano mandarsi quanti calendarii et martirologii bisognano ne le Provincie più remote, ne che Antonio Lilio possa così presto come bisognerebbe concertare, et convenire con li stampatori furrastieri (forestieri), di nostro proprio moto levamo et annullamo le ambe due dette prohibitions, et lasciamo libero a ciascuno fuora de la città di Roma di poter stampare et vender liberamente et senza incorrere in pena alcuna li detti calendarii et martirologii pur che siano stampati in modo che non discordino in cosa alcuna da li esemplari stampati in Roma. Et volemo che ciascuno obbligato a dir l'officio possa usar di essi calendarii così stampati senza pericolo alcuno.<sup>127</sup>

In ultima analisi, sebbene il papato riconoscesse che i privilegi potessero stimolare la creazione e disseminazione di opere letterarie di pubblico beneficio, era altrettanto consapevole del fatto che il loro conferimento potesse a volte andare contro gli interessi della Chiesa qualora i beneficiari non fossero in grado di rendere le opere disponibili su vasta scala. In questo senso, anche su un tema basilare nel dibattito odierno sul diritto d'autore come quello della contrapposizione fra interesse privato ed interesse pubblico (o, in linguaggio aggiornato, diritto d'accesso pubblico alla cultura), facendo seguito alle esigenze della Controriforma, la Curia Romana pose in essere alcuni precedenti legali di rilievo.

## Appendice – tabella dei privilegi papali di stampa

La tabella in appendice cataloga i privilegi papali ed i relativi documenti reperiti nell'Archivio Segreto Vaticano.<sup>128</sup> In aggiunta alla collocazione dell'unità archivistica appartenente alla serie *Armarium* (ARM) o ai *Registra Brevium* (Sec. Brev. Reg.),<sup>129</sup> la tabella riporta l'identificazione dell'opera letteraria di riferimento, o almeno una definizione del suo genere letterario di appartenenza e, quando possibile, fornisce un riferimento bibliografico. Si tenga conto tuttavia che non tutti i privilegi portarono ad un'effettiva pubblicazione delle opere citate nei documenti. Se l'opera era stata pubblicata in Italia, la fonte bibliografica di riferimento è Edit16. Per i testi pubblicati fuori dall'Italia ma conservati nella Biblioteca Apostolica Vaticana il riferimento è al catalogo degli stampati di detta istituzione. Inoltre, alcune opere non reperibili nel catalogo della Biblioteca Apostolica Vaticana o in Edit16 sono stati identificati tramite WorldCat, SBN e USTC.

Malgrado taluni privilegi siano pubblicati integralmente nelle corrispondenti edizioni d'epoca, la maggior parte dei testi dei privilegi e delle suppliche d'origine sono rimasti inediti.<sup>130</sup> La descrizione sintetica contenuta nelle singole caselle della tabella è stata concepita con l'intento di fornire una visione generale delle problematiche inerenti i privilegi

127. Sec. Brev. Reg. 53, f. 264r-v (20 novembre 1582).

128. In aggiunta vi sono alcuni documenti provenienti dall'Archivio del Museo Plantin-Moretus di Anversa. Questi documenti riportano l'abbreviazione MPM Arch.

129. Le voci associate alla dicitura *Index* fanno riferimento ai privilegi che trovano menzione nell'indice dell'Archivio ma per cui non è stato trovato alcun breve corrispondente.

130. Alcuni dei privilegi papali o delle suppliche iniziali hanno visto una pubblicazione postuma: si veda *supra* nota 10.

papali di stampa. Funzionalmente a questo proposito, la tabella riporta indicazioni riguardo l'ambito di validità giuridica (diritti garantiti, durata ed ampiezza geografica del provvedimento), le sanzioni previste per eventuali infrazioni e ogni genere di formalità o richiesta che condizionasse la validità del privilegio (i casi più frequenti riguardavano la necessità di ricevere un'approvazione censoria o di pubblicare notizia della concessione del privilegio nell'edizione tutelata). Inoltre, la tabella riporta un sommario della motivazione associata al privilegio così come traspare dal breve di concessione o dalla supplica associata. La tabella indica poi se il richiedente fosse un autore (ovvero i suoi eredi) [A] o lo stampatore (oppure un libraio) [S]. Parti terze, quali i committenti, sono assimilati agli stampatori per necessità di sintesi. Alcuni beneficiari del diritto di distribuzione delle cosiddette ‘opere tridentine’ non sono enti associabili ad autori o stampatori e pertanto non vi si fa riferimento con la simbologia [A] o [S]

Al fine di indicare sommariamente la categoria letteraria corrispondente alle opere citate sono state assegnate le seguenti diciture:

- [P] Opera preesistente (tipicamente un’opera biblica, patristica o scolastica, oppure un’opera classica)
- [P] [N Ed] Opera preesistente ma di nuova redazione (inclusi commenti e traduzioni di testi antichi)
- [N] Novità
- [R] Opera religiosa
- [Tr] Opera tridentina (messali, breviari, calendari, diurnali, martirologi, offici della Beata Vergine)
- [Img] Immagini, opere d’arte e tavole tecniche di opere d’architettura
- [Stor] [Bio] Storia, geografia o biografie
- [Sci] [Med] Scienza, matematica e medicina
- [Let] Letteratura
- [Cls] Classici (in traduzione o nuove redazioni)
- [Edu] Opere di uso scolastico
- [Mus] Opere musicali
- [Tur] Turismo (il caso più frequente riguarda le guide alla città di Roma)

Nella prima colonna di sinistra l’asterisco (\*) indica la presenza di una supplica; il segno di addizione (+) sta ad indicare che il testo integrale del privilegio è reperibile anche su una o più delle edizioni di riferimento.

\*\*\*

La tabella è il frutto della collaborazione di diversi studenti della Columbia Law School. Questi, elencati per anno di laurea, sono: Jack Browning (2013), Katherine Mackey (2014), Johan Tatoy (2013), Michael Zaken (2014), David Shuler Blackman (2019) e Josie Dikkens (2020). Usando ancora il linguaggio metaforico dei privilegi, ho raccolto dove loro hanno seminato.

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
<b>Giulio II (1503-13)</b>								
ARM XXXIX v 27, f. 130	26 gennaio 1509	Giovanni Luchinius [S]	Opere musicali (madrigali) [N] [Mus]	— —	Stampare o far stampare per 10 anni dalla prima impressione	Per l'ingente fatica sostenuta; per il timore del richiedente che lo sforzo sostenuto sia vanificato da un'eventuale ristampa imitativa	Scomunica	Le opere devono essere sottoposte al Maestro di Sacro Palazzo
<b>Leone X</b>								
(1513-21) ARM XL 3, f. 61+	21 settembre 1515	Marcellus Silber [S]	Adriano Castellesi, <i>Hadrianus Chrysogoni De sermone Latino, et modis Latine loquendi</i> [N] [Edu]	CNCE 9989	Affinché a nessun altro sia permesso di stampare detti lavori, a Roma, nei territori italiani o altro luogo direttamente o indirettamente a noi soggetto, per 10 anni dalla data di concessione	Affinché il supplicante riesca a coprire i costi previsti per la stampa	Scomunica; confisca delle copie contestate	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XXXIX v 34, f. 55	5 giugno 1521	Niccolo Zoppino e Vincenzo di Polo [S]	<i>Colletanio de cose nove spirituali zoe sonetti, laude, capituli, &amp; stanze composte da diversi.</i> [N] [Stor]; Putarchus [P N Ed]; altri autori mai stampati prima in latino e nuovamente tradotti in italiano [P N Ed]	CNCE 14869	Proibizione di stampa o vendita per 10 anni dalla pubblicazione di ciascun' opera	Opera mai stampata precedentemente; di pubblica utilità; sforzo e spese; timore che qualcuno possa beneficiare dei frutti del lavoro dei supplicane	Scommunica; confisca delle copie stampate e 1000 ducati di sanzione	--
ARM XXXIX v 44, f. 377	2 aprile 1524	Lucantonio Giunta [S]	Opere di Tommaso d'Aquino, fra cui la <i>Summa Theologica</i> [P] [R], con i commenti di Tommaso De Vio [N] [R]	CNCE 54755, CNCE 29287, CNCE 54759, CNCE 29294	Proibizione di stampa di detti libri per 10 anni	Si fa riferimento ad un privilegio (non reperto) concesso o precedentemente da Leone X; i mercanti stavano imponendo dei prezzi a ribasso sulle opere di interesse, con grave danno per il richiedente; per il bene comune di studenti e teologi	Si conferma la stessa sanzione prevista dal precedente privilegio concesso sotto il papato di Leone X	--
ARM XXXIX v 44, f. 863v	13 novembre 1524	Francesco Garone [S]	Ippolito Marsili, <i>Practica caesarum criminalium</i> [N] [Dir]	CNCE 25662	Divieto di stampare o vendere, se da altri stampati, per 10 anni dalla data di concessione nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; affinché altri non traggano profitto dal lavoro del richiedente	Scommunica; 50 ducati aurei; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XXXIX v 44, f. 913	17 dicembre 1524	Iacopo Giunta [S]	Tomaso De Vio, <i>Summa de peccatis et Novi Testamenti ientacula</i> [N] [R]	CNCE 16938	Divieto di stampare o vendere, se da altri stampati, per 10 anni dalla data di concessione; a Roma, Venezia o altrove	Per la ingente spesa sostenuta	Scomunica automatica;	— —
ARM XLIV v 8, f. 236	21 luglio 1525	Nicola Bruno, per conto di Pietro Bembo [A]	Opere di Pietro Bembo non ancora ultimate [N] [Let]	CNCE 4997	Divieto di stampare, far stampare o, se studi frapposto e studio frapposto dall'autore; in ragione della regione della beneficio ad un destinatario ad un cardinale; in ragione della diligenza del richiedente	In ragione dell'ingente fatica e studio frapposto dall'autore; in ragione della regione della beneficio ad un destinatario ad un cardinale; in ragione della diligenza del richiedente	Scomunica; 200 ducati aurei; confisca delle copie contestate; assegnatari delle compensazioni previste; il titolare del privilegio e la Tesoreria Apostolica	— —
ARM XXXIX 46, f. 144.	26 febbraio 1526	Tizzone Gaetano de Pofi, compilatore [A]	Opere in lingua italiana [N] [Let]	CNCE 56903	Divieto di stampare senza permesso dell'autore o, se già stampato, vendere o far vendere per 10 anni dalla data di concessione; valido per tutti quanti direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Affinché altri non si appropriino del profitto	Scomunica e 1000 ducati aurei, una parte per il titolare del privilegio e una parte per la Fabbrica di San Pietro; confisca delle copie contestate	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XXXIX 55, f. 130v	1° marzo 1526	Ludovico degli Arrighi [A]	Ludovico degli Arrighi, <i>La operina da imparare di scrivere littera cancellerescha</i> [N] [Edt]	CNCE 65158	Divieto di stampa, detenzione per vendita o vendita per 10 anni dalla data di concessione	In gente studio, facita e spese; per beneficio pubblico e degli studiosi	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati aurei, una parte alla Tesoreria Apostolica e una parte al titolare eccliesastico della città, se fuori Roma	Approvazione da parte del Maestro di Sacro Palazzo a Roma o da parte di un funzionario Apostolico e una parte al titolare eccliesastico della città, se fuori Roma
ARM XXXIX 55, f. 130rv	24 marzo 1526	Cinzio Achillini [S]	Opere sia nuove che vecchie mai prima stampate [P] [N] [Stor] [Sci]	CNCE 49419; CNCE 4281	Divieto di stampa per 10 anni	Affinché altri non si appropriino del frutto del lavoro del richiedente 500 ducati aurei, metà da assegnarsi al titolare del privilegio ed ai suoi eredi e metà alla Tesoreria Apostolica	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati aurei, sia dato lo stesso valore della patente originale	Al privilegio stampato sull'edizione
ARM XL v 12, f. 17r	7 luglio 1526	Iacopo Sannazzaro [A]	Iacopo Sannazzaro, <i>De Partu Virginis</i> [N] [R]	CNCE 23633	Divieto di stampa o, se stampato da altri, di vendita o detenzione per vendita per due anni dalla concessione	Affinché altri non usurmino il lavoro svolto stampandone copie	Scomunica automatica; 500 ducati aurei da assegnarsi al titolare del privilegio o da chiunque da lui nominato	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XL v 12, f. 23r	13 luglio 1526	Sigismondo Fanti	Sigismondo Fanti, <i>Thiompho di fortuna</i> [N] [Let]	CNCE 18567	Divieto di stampa o, se stampato da altri, vendita o detenzione per vendita per 10 anni dalla data di concessione	Afinché il frutto del lavoro non vada ad altri	Scomunica; 500 ducati aurei da assegnarsi al titolare del privilegio o da chiunque da lui nominato	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notario sia dato ovunque lo stesso valore della patente originale
ARM XXXIX 46, f. 450	21 agosto 1526	Andrea de Asolo ed eredi di Aldo Manuzio [S]	Opere greche di Simplicius [P]	CNCE 48486	Divieto di stampa o messa a stampa, vendita o ordinare in vendita per 10 anni dalla stampa; valido per tutti quanti direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Afinché altri non deprivino il richiedente dei frutti del suo lavoro; in ausilio della fioritura delle belle arti; affinché altri benefattori siano indotti a sostenere il patrocinio delle innovazioni e degli studi	Scomunica; 1000 ducati aurei una parte alla Fabbrica di San Pietro, un'altra parte a coloro che denunceranno l'infrazione, il resto al giudice ed ufficiali	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL v 13, f. 257r	4 dicembre 1526	Francisco Delicado	Francisco Delicado, <i>El modo de adoperare el legno de India occidentale, salutifero remedio a ogni piaga et mal incurabile</i> [N] [Med]	CNCE 36859	Divieto di stampa e vendita per 10 anni dalla concessione a Roma e in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per beneficio e salute pubblica	Scomunica; 50 ducati aurei	—

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XI. 18, f. 195	26 marzo 1528	Baldassarre Castiglione [A]	Baldassarre Castiglione, <i>Il libro del coriegiano</i> [N] [Let]	CNCE 10034 [?]	Divieto di stampa o, se stampato da altri, vendita o detenzione per vendita, senza espressa autorizzazione dell'autore di concesione per ogni persona soggetta alla Chiesa	L'opera non costituisce un solo esercizio di stile ma anche di ingegno; volontà e capacità dell'autore di pubblicare opere di pubblica utilità; buona volontà apostolica verso il richiedente nel desiderio di scongiurare che la sua fatica venga frustrata	Scomunica: confisca delle copie contestate; 500 ducati, parte alla Camera Apostolica, parte al titolare del privilegio	— —
ARM XXXIX v 50, f. 127; ARM XL v 27, f. 45	4 febbraio 1530	Jacobo Mazochio e Giovanni Tacino [S]	15 opere di Marziale, quattro opere storiche di Diodorus Siculus, commento alle <i>Tusculanae</i> <i>Quæstiōnes</i> di Marcus Tullius Cicero, ed opere grammatiche di [Urbano Bolzanio], e altre opere inedite a Venezia [N] [P] [Edu] [Cl]	— —	Divieto di stampa, composizione dei caratteri per la stampa, messa a stampa o ordine di composizione dei caratteri per messa a stampa, di acquisto (non licenziato) o vendita;	Per timore che altri approfittino del lavoro dei richiedenti	Scomunica: confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica	— —
ARM XXXIX v 50, f. 222	29 aprile 1530	Silvio Victorioso da Viterbo [S]	«De Gestis in Italia» [N] [Stor]	— —	Divieto di stampa e vendita per 5 anni in tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le spese sostenute	Scomunica; 25 ducati aurei; confisca delle copie contestate	— —

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XXXIX v 50, f. 256; ARM XL v 27, f. 162	20 maggio 1530	Rabbi Solomon, portoghesi (Schlomo; ovvero Diego Pires), curatore [A]	Testi ebraici inerenti le sacre scritture [P] [R]	— —	Permesso di stampa e vendita ed immunità per il soggetto in assenza di ordine espressoamente contrario da parte del papa. La concessione data non si identifica con un privilegio di stampa	Poiché il richiedente è stato battezzato contro la propria volontà (si presume quindi gli si riconoscesse una posizione particolare nell'incriminazione per questioni inherenti la fede)	Scomunica; confisca delle copie contestate	Previa approvazione del Maestro di Sacro Palazzo e a patto che non contenga alcuna cosa contraria alla fede cattolica
ARM XL v 28, f. 12	8 agosto 1530	Lucantonio Giunta, figli e congiunti [SI]	<i>Psalmi Davidici</i> (commenti di Tommaso de Vio); Tommaso De Vio, <i>Epistolaec Pauli et aliorum apostolorum; idem, Etiangellia</i> [N] [R]	CNCE 5888; CNCE 16944; CNCE 16940	Divieto decennale di stampa esentati i parenti diretti ed agenti; validità in Roma, Venezia ed altre città e territori italiani, Germania e Francia	Per la ingente spesa sostenuta	Scomunica; confisca delle copie contestate; 1000 ducati aurei, a quello parte alla Fabbrica di San Pietro e parte al titolare del privilegio	Al privilegio stampato sull'edizione e
ARM XL v 28, f. 62	9 settembre 1530	Pietro Aretino [A]	Pietro Aretino, <i>Canii di Marphisa</i> [N] [Let]	CNCE 2359	Stampa e vendita mentre l'autore è in vita. Validò in ogni luogo dove è riconosciuta l'autorità papale	Studio ed eleganza poetica dell'autore; cura e fatica dello stesso	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati divisi fra la Fabbrica di San Pietro, il titolare del privilegio e coloro che hanno presentato la denuncia	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XL v 28, f. 196	18 novembre 1530	Francesco Berni Berni [A]	Francesco Berni, <i>Orlando inamorato</i> [N] [Let]	CNCE 5541	Divieto di stampa e vendita senza espresso all'elegante permesso del tenutario, immagine del richiedente ed al concessionaria in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Si fa riferimento per 10 anni dalla richiedente ed al valore accademico; dietto pubblico; affinché altri non traggano profitto da lavoro e dalle spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 25 ducati	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XLIV v 8, f. 175	31 dicembre 1530	Matteo Bardolini [A]	Matteo Bardolini, <i>Coeliplani, siue planisphaerii canones</i> [N] [Sci]	CNCE 42877	Divieto di stampa e vendita per 10 anni dalla concessione nei territori soggetti alla Chiesa	In gente lavoro e studio; per il contributo divulgativo e pratico all'astronomia; timore che altri si appropriino del lavoro operato dal richiedente	Scomunica: confisca delle copie contestate; sanzione pecunaria il cui ammontare non specificato sia da destinarsi alla Camera Apostolica	— —
ARM XXXIX v 51, f. 261 (n. 145)	12 febbraio 1531	Giovanni Antonio Muscutella, consulente, amico ed esecutore dell'autore	Iacopo Sannazzaro, CNCE 41127 <i>Rime</i> [N] [Let]	Divieto di stampa, se stampato da altri, vendita o detenzione per vendita per 10 anni dalla data di concessione	Perché l'opera è intesa a beneficio degli studiosi; per onorare la morte dell'autore	Scomunica; 25 ducati aurei; confisca delle copie contestate	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL v 37, f. 75+	17 marzo 1531	Giovanni Bernardino Fuscano [A]	Giovanni Berardino Fuscano, <i>Stanzes soura la bellezza di Napoli</i> [N] [Tur]	CNCE 20050	Divieto di stampa o se stampato da altri, vendita o detenzione per vendita a per 10 anni dalla data di concessione; valido in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ausilio a coprire le spese di pubblicazione	Scomunica; 25 ducati aurei	--
ARM XL v 32, f. 241	24 marzo 1531	Bernardo Tasso [A]	Varie opere in volgare [N] [Let]	CNCE 32290	Divieto di pubblicazione per 5 anni senza l'autorizzazione del beneficiario	Per beneficio pubblico; per timore che altri traggano profitto dal lavoro del richiedente con la ristampa delle sue opere	Confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica;	--
ARM X v 37, f. 144	20 giugno 1531	Francesco Massari [A]	Francesco Massari, <i>BAVat RG. Scienze.IV.7 (int.3); (Basel 1537); si veda anche USTC 658059</i>	BAVat RG. Scienze.IV.7 (int.3); (Basel 1537); si veda anche USTC 658059	Divieto di stampa e vendita per 10 anni valido in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ausilio a coprire le spese di pubblicazione	Scomunica; 25 ducati aurei	--
ARM XL v 34, f. 119	4 novembre 1531	Girolamo Giganti [A]	Girolamo Giganti, <i>Tractatus de pensionibus</i> [N] [Dir]	CNCE 20971 (edizione del 1542)	Divieto di stampa e vendita per 10 anni valido in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	A beneficio di tutti gli studiosi; per il faticoso lavoro svolto; per timore che altri, procuratisi una copia dell'opera stampata traggano profitto dalle faczie e dalle spese sostenute	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL 37, f. 297rv	20 dicembre 1531	Discendenti di Filippo Giunta [S]	Niccolò Machiavelli, <i>Discorsi sopra la prima deca di Tito Luio; Historie fiorentine;</i> <i>Il principe</i> [N] [Stor]	CNCE 27962; CNCE 27967; CNCE 27970	Il documento non è assimilabile ad un privilegio; la decretazione sottrae Firenze da un privilegio precedentemente assegnato a Bладo; per decreto si permette di stampare e vendere le opere di Machiavelli e detenerle per la vendita limitatamente alla città di Firenze	Sulla base del consenso accordato dai discendenti di Niccolò Machiavelli, autore delle opere	--	--
ARM XL v 34, f. 248	20 dicembre 1531	Stefano da Ravenna, compositore [A]	Opera musicale sulle regole canore [N] [Mus]	--	Divieto di stampa o, se stampato da altri, detenzione per 10 anni; vendita per 10 anni; valido in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Affinché altri, appropriandosi del lavoro altrui, non stampino o facciano stampare l'opera	Scommunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei, patte alla Tesoreria Apostolica, parte al mediatore e parte al titolare del privilegio	Al privilegio stampato sull'edizione sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL v 41, f. 67	21 febbraio 1532	Luigi Alamanni [A]	Opere in lingua italiana [N] [Let]	CNCE 597	Divieto di stampa o vendita per 5 anni senza esplicito assenso del beneficiario; in tutti i territori soggetti alla Chiesa	--	--	La trascrizione e registrazione del privilegio preso un pubblico notaio dà alla copia del privilegio la stessa validità della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XXXIX v 52A, f. 244v (n. 124)	3 marzo 1532	Giorgio de Canis [A]	Opera grammaticale [N] [Edul]	— —	Divieto di stampa e vendita per 10 anni dalla concessione a Roma e nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	A beneficio degli studiosi; per l'ingente fatica e spesa; affinché altri non stampino l'opera con danno per il richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL v 46, f. 108	4 maggio 1532	Antonio Blado [S]	Tomaso De Vio, <i>In Pentateuchum Mosis commentarii</i> [N] [R]	CNCE 16942 o CNCE 50907	Divieto di stampa e vendita per 10 anni dalla concessione senza esplicito permesso del beneficiario valido in tutti i territori soggetti alla Chiesa	A finché altri non si appropriano del lavoro e delle spese del richiedente	Scomunica; 25 ducati; confisca delle copie contestate	La trascrizione e registrazione del privilegio preso un pubblico notaio dà alla copia del privilegio la stessa validità della patente originale
ARM XL v 39, f. 272	26 luglio 1532	Daniel Bomberg [S]	Talmud con glosse — — correttive obbligatorie di Felix de Prato, professore agostiniano [P] [R]	Il documento non è assimilabile ad un privilegio ma ad una assoluzione per la violazione dei termini di un decreto emesso da Leone X che proibiva al soggetto menzionato di stampare il Talmud o venderlo senza applicarvi gli strumenti correttivi di Felice da Prato	Per l'ingente lavoro e spese; per la convinzione di papa Leone X riguardo l'utilità che l'opera può avere per i fedeli malgrado la presenza in essa di molti elementi contrari alla dottrina	Sanzioni previste dal precedente privilegio concesso da Leone X: scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio		

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
<i>Index 294, f. 430r (BAVAT - StampBarb KV76)+</i>	Gennaio 1533	Giovanni Battista Caporali [A]	Pollio Vitruvius, <i>Architettura, con il suo commento et figure</i> [N] [Img]	CNCE 54111	Divieto di stampa e vendita per 10 anni; nei territori della Chiesa ed in quelli soggetti direttamente o indirettamente allo stesso	Per beneficio pubblico; per timore che altri, stampando l'opera, frustrino lo sforzo compiuto dal richiedente	Scomunica; ammontare della pena pecuniaria da distribuirsi fra la Tesoreria Apostolica, un terzo al giudice o agli ufficiali locali	Nessun altro potrà stampare senza permesso dell'autore
ARM XL v 1 n. 129 (p.138)	1° febbraio 1533	Giacomo Keymolen [S]	<i>Lambasciaria di David re dell'Etiopia al sanissimo s.n. Clemene papa VII Appresso un'altra ambasciataria del medesmo à Gioanne re de Portugallo. Alcune cose del regno d'Etiopia, et del populo, et de lor costumi</i> [N] [Stor]	CNCE 1500	Divieto di stampa e vendita per sei mesi in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	Sc comunica; 10 ducati; confisca delle copie contestate	--
ARM XL v 46, f. 19	8 febbraio 1533	Mario Nizzoli [A]	<i>Observationum in M.T. Ciceronem</i> [N] [Cl's]	Mario Nizzoli, <i>Observationum in M.T. Ciceronem</i> [N] [Cl's]	Divieto di stampa e vendita o esposizione in vendita valido per 20 anni consecutivi in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché utile a quanti sono versati nell'opera ciceroniana; per timore che altri si appropriino del frutto e compenso dei lavori svolti dal richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; sanzione pecuniaria parte da destinarsi al titolare del privilegio	(l'indice indica una validità di 10 anni)

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL 46, f. 57	12 marzo 1533 [A]	Orazio Flavino	Opera intitolata «Italian Instauratam» [N] [Stor]	— —	Vendere stampe originali o loro copie, detenere per vendere o predisporre a vendere l'opera indicata; valido per 10 anni dalla concessione in tutti i territori soggetti alla Chiesa	— —	Sanzione di 10 ducati aurei	— —
ARM XL 46, f. 41	11 marzo 1533	Franceschino Corti [A]	Le lezioni mattutine di Franceschino Corti ed altre sue opere [N] [Dir]	CNCE 14008	Divieto di stampa o vendita delle opere stampate in qualunque luogo in assenza di un ordine o permesso del beneficiario; validità di 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per avere il richiedente servito per 40 anni come giurista a Pavia e per l'onorabile e perito servizio di interpretazione dei diritti comuni; il richiedente teme che altri possano stampare la sua opera	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati, metà da destinarsi alla Fabbrika di San Pietro e l'altra metà al titolare del privilegio ed una somma pratica a colui che presenterà la denuncia	— —
<i>Index 294, f. 485v</i> (Breve non repetito, presente solo nell'indice)	Marzo 1533	Jacobo Canta	— —	— —	Divieto di stampa	— —	— —	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XL v 46, f. 174+	26 giugno 1533	Melchiorre Sessa [S]	Opere di Lodovico Martelli in lingua italiana [N] [Let]	CNCE 30004	Divieto per ogni stampatore, libraio o altri di stampare, far stampare o vendere o detenere per la vendita in assenza del permesso del beneficiario, durata di 20 anni dalla stampa; nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri ristampino o facciano ristampare l'opera frutto del suo lavoro	Confisca delle copie contestate; scomunica; 25 ducati aurei, una parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, un'altra ai mediatori	Confisca delle copie contestate; scomunica; 25 ducati aurei, —
ARM XL v 46, f. 137	8 luglio 1533	Eredi di Ludovico Ariosto [A]	Ludovico Ariosto, <i>Orlando furioso</i> [N] [Let]	CNCE 2568 o CNCE 2569	Divieto di stampare in latino o volgare per 10 anni dalla concessione senza esplicito permesso; valido per tutte le persone situate sotto il potere temporale della Chiesa, in particolare gli stampatori	Per timore che, spinti da gelosia, altri possano stampare o far stampare diversi lavori dello stesso autore già fatti stampare o preventivati per la stampa dai richiedenti; per il favore che l'autore e la sua memoria gode presso l'autorità ricevente, mossa anche dalle preghiere espresse dai richiedenti	Al privilegio stampato sull'edizione originale sottoscritto da un pubblico notaio sia dato lo stesso valore e credito della patente originale	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL v 46, f. 297	19 dicembre 1533	Polidoro Virgilio [A] per conto di Michael Isengrin e Johann Bebel [S]	Polidoro Virgilio [A]; <i>Adagiorum opus; idem. De rerum inventoribus libri octo;</i> una terza opera redatta per della letteratura; con commenti, un'opera di storia dell'Inghilterra di ampia portata su cui l'autore dichiara di aver lavorato molti anni [N] [R] [Stor]	BAVat Stamp. Pal. V/719 (int. I); Stamp.Ross.3061 (int. I); si vedano anche USTC 684699 ed i padri domenicani USTC 684700	Che Johann Bebel e Michael Isengrin soli possano stampare le opere coperte dal privilegio a Basilea; si proibisce ad altri notaio sia dato stampati altrove importare per vendere; validità di 5 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Afinché il richiedente possa coltivare le belle lettere a beneficio di coloro che sono versati nello studio per timore che altri possano usurpare il frutto delle considerevoli spese affrontate dallo stampatore; al fine di promuovere buone opere cattoliche	Scomunica; 50 ducati aurei; confisca delle copie contestate; da un pubblico lo stesso valore della patente originale; coloro i quali preveranno la trascrizione del privilegio sull'edizione o che strapperanno il privilegio saranno scomunicati	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico lo stesso valore della patente originale; coloro i quali preveranno la trascrizione del privilegio sull'edizione o che strapperanno il privilegio saranno scomunicati
ARM XL v 48, f. 18+	1° marzo 1534	Lucantonio Giunta [S]	Aetius Amidenus, <i>Libri sexdecim in quibus enacta quae ad artem curandi pertinent sunt congregata</i> [P] [Med]	CNCE 417	Divieto di stampare o far stampare o, se stampati da altri, vendere o spedirli per venderli senza autorizzazione; valido per 10 anni, in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore espresso da richiedente che altri stampino le stesse opere e traggano profitto dal lavoro altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati, 100 da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro e i rimanenti 100 al titolare del privilegio ed una somma pro rata agli informati	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
<b>Paolo III (1534-49)</b>								
ARM XL 49, f. 204 (n. 235)*	5 dicembre 1534	Mariano Lenzi, traduttore dall'ebraico [A]	Leone Ebreo, <i>Dialogi d'amore</i> [N] [Let]	CNCE 24038	Stampare, far stampare, vendere, detenere o spedire per vendita per 10 anni dalla concessione; valido per tutti gli individui soggetti alla Chiesa	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro; supplica estesa da Claudio Tolomeo per conto del richiedente	Scomunica; 100 ducati aurei, 50 da destinarsi al titolare del privilegio e 50 alla Fabbrika di San Pietro; confisca delle copie contestate	—
ARM XL 49, f. 191/205 (n. 236)	17 dicembre 1534	Leonardo Marsi [A]	Leone Ebreo, <i>Libro de l'amore</i> <i>diuino et</i> <i>humano</i> [N] [Let]	CNCE 54223	Stampare o far stampare, vendere o detenere per la vendita o perdere per 10 anni in tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri possano stampare la stessa opera e trarre profitto dal lavoro e fatica altrui	Scomunica; 100 ducati aurei, 50 alla Tesoreria Apostolica e 50 agli informatori ed al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	—
ARM XL 50, f. 247*	5 febbraio 1535	Tomaso e Benedetto Giunta, Antonio Blado e Antonio	Ufficio divino in cui il Vecchio e Nuovo Testamento sono divisi in proposizioni giornaliere [N] [R]; cfr. <i>infra</i>	—	Stampare o detenere per vendita senza permesso; 3 anni dalla concessione in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Al fine di assicurare una celere pubblicazione	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati ai legittimi tenutari del privilegio	Al privilegio trasmesso presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore e credito della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL 53, f. 120+	18 ottobre 1535	Bernardino Rutilio, traduttore [A]	Bernardino Rutilio, <i>Iurisconsultorum vitae; traduzioni latine di Diodorus Siculus [P N Ed] [Stor] [Cis]</i>	CNCE 24161	Stampare, far stampare, vendere, detenere per la vendita o spedizione in alcun luogo senza permesso; 5 anni; ogni individuo soggetto alla giurisdizione secolare dello Stato della Chiesa o alla Chiesa Romana	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e fatica del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati 50 da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro e 50 al titolare del privilegio e agli informatori	— —
ARM XL 53, f. 548	16 novembre 1535	Alfonso Guarini [A]	Opere teatrali in volgare [N] [Let]	— —	Stampare, far stampare, vendere o detenere per vendita o spedire in qualunque luogo senza permesso; 5 anni; ogni individuo soggetto alla giurisdizione secolare dello Stato della Chiesa o alla Chiesa Romana	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e fatica del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati 50 alla Fabbrica di San Pietro e 50 al titolare del privilegio e agli informatori	— —
ARM XLIV 1 n. 128 (p. 138)	24 gennaio 1536	Pompeo Bilintani [A]	Pompeo Bilintani, <i>Cesare V Africano</i> [N] [Stor] [Let]	CNCE 6075	Divieto di stampare o vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni dalla concessione del privilegio in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri sfruttino il lavoro e le spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 100 ducati 50 alla Fabbrica di San Pietro e 50 pro rata al titolare del privilegio e agli accusatori; confisca delle copie contestate	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XLI v 3 n. 155 (p. 163)	3 luglio 1536	Antonio Blado e Antonio Salamanca [S]	Breviatio [N] [R]	—	Divieto di stampa e vendita per 4 anni	—	Scomunica, confisca delle copie contestate; 25 ducati	Registrazione presso un pubblico notaio
ARM XLI v 1 n. 130 (p. 139)	24 marzo 1536	Marcantonio Flaminio [A]	Marcantonio Flaminio, <i>Paraphrasis in duodecimum Aristotelis librum de prima philosophia</i> [N] [Clis]	CNCE 19233	Proibizione della stampa o vendita senza il permesso del beneficiario per 10 anni dalla concessione del privilegio in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri sfruttino il lavoro e le spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 100 ducati; 50 da destinarsi alla Fabbrica di San Pietro e 50 pratica al titolare del privilegio e agli accusatori; confisca delle copie contestate	—
ARM XLI 3, f. 159	28 agosto 1536	Girolamo Bell'Armato [A]	Incisioni calligrafiche [N] [Img]	BAVat: Barb. Lat.9906(2), carta 2; Stamp. Barb. P. IX. 37, tav. 9	Stampare o vendere o esporre le opere senza permesso; 10 anni; tutti gli individui soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per timore che altri rubino il frutto del lavoro del richiedente	Scomunica; 10 ducati; confisca delle copie contestate	—
ARM XLI v 4 n. 124 (p. 134)	9 novembre 1536	Niccolò Massa [A]	Niccolò Massa <i>Anatomiae liber introductorius;</i> <i>idem, Liber de morbo Gallico</i> [N] [Med]	CNCE 63970 e CNCE 23311	Divieto di stampa o vendita senza permesso del beneficiario per tre anni dalla data del privilegio in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Beneficio pubblico; timore che altri si impossessino del lavoro e approfitino delle spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 25 ducati divisi fra la Camera Apostolica e il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	—

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLJ v.4 n. 125 (p. 135)	Novembre-dicembre 1536	Girolano Malipiero [A]	Girolano Malipiero, <i>Il Petrarca spirituale</i> [N] [R] [Le]	CNCE 28602	Proibizione di stampa per 10 anni	Ingegno studio e fatica	Scomunica; confisca delle copie contestate	Approvazione dell'autorità censoria
ARM XLJ v.4 n. 126 (p. 135)	5 dicembre 1536	Alfonso Ferri [A]	Alfonso Ferri, <i>De ligni sancti multiplici medicina et vini exhibitione</i> [N] [Med]	CNCE 18863	Divieto di stampa o vendita senza il permesso del beneficiario per 5 anni dalla concessione in tutti i territori della Chiesa	Timore che, una volta pubblicato, altri deprivino il richiedente del frutto delle sue spese e frustino le fatiche ed il lavoro da lui sostenuti	Scomunica; confisca delle copie contestate	--
ARM XLJ v.5 No 132 (p. 147)	22 marzo 1537	Ghiselin Dancherts [A]	Composizione musicale «cantus figuratus» per cembalo e organo [N] [Mus]	--	Divieto di stampare o vendere senza il permesso del beneficiario per 10 anni dalla data di stampa	Per il lavoro e le spese affrontate	Scomunica; confisca delle copie contestate;	Scomunica; confisca delle copie contestate
ARM XLJ 6, f. 172rv	21 maggio 1537	Romolo Mammacino, ex bibliotecario vaticano	Divini offici [R]	--	Stampare, vendere o copiare in tutto o in parte, per 30 anni in ogni luogo soggetto alla Chiesa	Come ricompensa per aver servito la Chiesa per molti anni	500 ducati di cui parte da destinarsi alla Fabbrika di San Pietro; confisca delle copie contestate	—

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XI.1.6, f. 172r	4 giugno 1537	Jacopo Fasolo [S]	Giovanni Villani, <i>Croniche dell'origine di Firenze, &amp; di tutti e fatti &amp; guerre state fatte da fiorentini nella Italia, nelle quali fa menzione dal principio del mondo in fino al tempo dell'autore [P]</i> [Stor]	CNCE 38451	Divieto di stampa o vendita o detenzione per vendita a per 10 anni dalla concessione nei territori direttamente o indirettamente soggetti al papa	--	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei parte da destinarsi al titolare del privilegio, parte alla Fabbrica di San Pietro	--
ARM XI.1.8 No 150, f. 179	16 dicembre 1536	Emmanuele Habraham [A]	Vecchio Testamento -- e commento, libri di preghiere ebraiche [P N Edl] [R]		Il documento non è assimilabile ad un privilegio; permesso di stampare e vendere a patto che le opere non presentino contenuti blasfemi; valido a Bologna come in tutti luoghi e per tutti gli individui soggetti alla Chiesa	--	--	--
ARM XI.1.8 No 162, f. 185rv	19 novembre 1537	Marcantonio Flaminio [A]	Marcantonio Flaminio, <i>Paraphrasis in diuus et trinita psalmos</i> [N] [R]	CNCE 19234	Divieto di stampa o vendita o detenzione per vendita senza l'espresso consenso dell'autore per 10 anni: valido per tutti coloro i quali siano soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Timore che altri traggano profitto dalla fatica sostenuta dall'autore	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei di cui 50 da destinarsi al titolare del privilegio e 50 alla Fabbrica di San Pietro	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 12, f. 31263 (n. 189)	2 marzo 1539	Olaus Magnus [A]	Olaus Magnus, <i>Opera la quale demonstra il modo de intendere la charta, delle terre frigidissime di setentrione: oltre il mare germanico [N] [Stor] [Img]</i>	CNCE 65125	Stampare o far stampare, vendere o detenere per la vendita senza permesso valido; per 10 anni in tutta la Cristianità	In gente lavoro sostenuto per lungo tempo; opera di beneficio pubblico; timore che altri traggano profitto stampando la stessa opera	Scomunica; 100 ducati da destinarsi al titolare del privilegio e parte alla Fabbrica di San Pietro; confisca delle copie contestate	--
ARM XLI v 14, f. 234	6 agosto 1539	Niccolò Zoppino [S]	Opere storiche tradotte dal greco all'italiano; <i>Constitutiones Marchiae Arconitanae</i> [P N Edl] [Stor]	CNCE 310 (Constitutiones)	Divieto di stampa o vendita senza il permesso del beneficiario; valido per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per pubblica utilità degli studiosi, timore dei richiedente che altri, per profitto, si impossessino dei benefici del suo lavoro; per prevenire la diffusione di errori contrari alla fede cattolica	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati da destinarsi al titolare del privilegio e parte alla Camera Apostolica	--
ARM XLI v 14, f. 359+	27 agosto 1539	Francesco Prisciunese [A]	Francesco Prisciunese, <i>De primi principi della lingua romana</i> [N] [Edu]	CNCE 66591	Divieto di stampa in qualunque lingua o vendita senza il permesso del beneficiario; valido per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per il lungo studio comune utilità dell'opera; per timore del richiedente che altri, per profitto, lo deprivo dei frutti del suo lavoro; per prevenire la diffusione di errori contrari alla fede cattolica	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati destinati parte al titolare del privilegio e parte alla Camera Apostolica	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XLI v 15, f. 117	24 ottobre 1539	Jacobo Mantino, medico ebreo [A]	Averroes, <i>Paraphrasis super libros De republica Platonis</i> [P N Ed] [CLS]	CNCE 3520	Divieto di stampa, vendita o detenzione per la vendita, senza permesso; valido per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per l'utilità comune dell'opera; per timore del richiedente che altri, per profitto, lo deprivino dei frutti del suo lavoro	Scomunica; confisca delle copie contestate;	--
ARM XLI v 15, f. 261	5 dicembre 1539	Lucantonio, Iacopo e Bernardo Giunta, Antonio Blado, Antonio Salamanca [S]	Breviari [R]	--	Estensione di 6 anni del privilegio citato ARM XLII v 3 f 163, 3 luglio 1536; l'estensione entrerà in vigore allo scadere del precedente privilegio (che qui viene indicato valido per 4 anni)	Per l'accuratezza e diligenza della stampa	Scomunica; confisca delle copie contestate;	--
ARM XLI v 17, f. 508	26 giugno 1540	Gundisalvo Hernandez [A]	Storia delle Indie [N] [Stor]	--	Divieto di stampare o vendere l'opera tutelata in assenza di esplicito permesso del beneficiario o dei suoi eredi o successori; lo deprivino dei benefici del valido per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per timore del richiedente che una volta stampato altri, per profitto, lo deprivino dei benefici del suo lavoro	Scomunica; confisca delle copie contestate;	Registrazione presso un pubblico notaio
ARM XLI v 18, f. 249	16 agosto 1540	Giovanni Battista Palatino [A]	Giovanni Battista Palatino, <i>Libro d'imparare a scrivere tutte sorte lettere antiche e moderne di tutte nationi</i> [N] [Ed]	CNCE 47202	Divieto di stampare o vendere senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi o successori per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per pubblico beneficio; per timore del richiedente che altri, per profitto, lo deprivino dei benefici del suo lavoro provocandogli danno	Scomunica; confisca delle copie contestate;	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XL1 v 18, f. 377	13 settembre 1540	Ristoro Castaldi [A]	Ristoro Castaldi, <i>Tractatus de imperatore, quo omnia quae eius originem statum &amp; iurisdictionem resipiunt continentur</i> [N] [Dir]	CNCE 9906	Divieto di stampare o vendere senza permesso del beneficiario o dei suoi eredi per 10 anni	Per pubblico beneficio; per timore del richiedente che altri per profitto, lo deprivino dei benefici del suo lavoro provocandogli danno	Scomunica;	—
ARM XL1 v 19, f. 267+	16 novembre 1540	Eredi di Lucantonio Giunta [S]	Claudius Galenus, <i>Omnia opera</i> [P N Ed] [Med] [Cl]	CNCE 20174	Divieto di stampare e vendere traduzioni latine, o in altra lingua, o stampare in altra forma, le opere tutelate per 15 anni a Roma e in altre città direttamente o indirettamente soggette al papato	Per l'ingente studio e diligenza, fatica e spese sostenute; per evitare che il richiedente sia deprivato dei frutti del lavoro sostenuto	Scomunica;	Registrazione presso un pubblico notaio
ARM XL1 v 20, f. 162	8 febbraio 1541	Cardinale Pietro Paolo Parisio, professore di diritto [A] (nominato a tergo del breve) commissionato a Zaccaria Zenario [S]	Pietro Paolo Parisio. <i>Primum I-quartum / volumen consiliorum ac responsorum</i> [N] [Dir]	CNCE 34818	Divieto di stampare e vendere senza espressa licenza del beneficiario per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Perché l'opera non è stata mai prima stampata; per timore del richiedente che altri si appropriino dei frutti del suo lavoro	Scomunica;	Registrazione presso un pubblico notaio
							confisca delle copie contestate;	
							25 ducati da dividersi fra il titolare del privilegio e alla Tesoreria Apostolica	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
ARM XL I v 21, f. 458	19 luglio 1541	Girolano Giganti [A]	Girolano Giganti, <i>Tractatus de pensionibus ecclesiasticis</i> [N] [Dir]	CNCE 20971	Proibizione di stampare o vendere senza espressa licenza per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa (apparentemente si tratta del rimovido di un precedente privilegio che non viene però qui menzionato)	Per beneficio di tutti gli studiosi; per assicurarsi che altri librai o stampatori non si appropriino del lavoro, opera e spese sostenute dal richiedente	Scomunica automatica; confisca delle copie contestate; 100 ducati da dividere fra la Camera Apostolica e lo stampatore scelto dal richiedente	Al privilegio stampato sull'edizione e a quello sottoscritto da un pubblico notato sia dato lo stesso valore della patente originale
ARM XL I v 25, f. 47	18 agosto 1542	Fausto Sabeo [A]	Amobius, <i>Disputationum aduersus gentes libri octo</i> [P N Ed] [Cl]	CNCE 3083	Divieto di stampare o vendere, incluse copie stampate fuori da Roma, senza l'autorizzazione del beneficiario; valido per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per utilità comune degli studiosi e dei fedeli; avendo il richiedente stampato l'opera a sue spese egli desidera che altri non si appropriino delle spese da lui sostenute	100 ducati; confisca delle copie contestate; scomunica	--
ARM XL I v 25, f. 407	15 dicembre 1542	Antonio Blado [S]	Opere in greco, latino e italiano (titolo non specificato) [P] [Cl]	--	Divieto di stampare o vendere senza il permesso del beneficiario; valido per 5 anni per ogni cristiano dentro e fuori i territori italiani	Per essere le opere utili agli studiosi; avendo il richiedente stampato a sue spese opere mai prima stampate; se altri stampassero le stesse senza il suo permesso questo sarebbe per lui di grande pregiudizio	100 ducati; confisca delle copie contestate; scomunica	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 27, f. 10	5 maggio 1543	Baldassare de Rivas [S]	Pietro Albnani, <i>Tractatus aureus de pontificia potestate de thesauro Ecclesiae, et de confessione, contra Lutheranos errores</i> [N] [R]	CNCE 808	Divieto di stampa e vendita senza il permesso del beneficiario; per 10 anni all'interno dei territori dello Stato Pontificio	Per comune utilità dei fedeli	100 ducati, da dividersi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio; scomunica; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
ARM XLI v 27, f. 286	8 luglio 1543	Petrus Apianus [A]	Opera matematica	–	Divieto di stampa e vendita per 10 anni nella Cristianità	Per comune utilità degli studiosi e delle persone di scienza; per timore che altri si impossessino del frutto del suo lavoro e delle spese	100 ducati, da dividersi fra il titolare del privilegio e la Camera Apostolica; confisca delle copie contestate; scomunica	– –
ARM XI v 28, f. 220	6 novembre 1543	Francesco Priscianese [A] [S]	Gaius Suetonius Tranquillus, <i>Le vite de dodici Cesari; Giovanni Boccaccio, Vita di Dante di Dante Alighieri; Cola da Benevento, Del governo della corte d'un signore in Roma; un commento a Cicerone</i> [P N Ed] [Edu] [Stor]	CNCE 24549 (Suetonius); CNCE 6304 (Boccaccio, Vita di Dante); CNCE 14786 (Del governo)	Divieto di stampa o vendita senza il permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per comune utilità di tutti; per il pericolo che altri sfruttino il lavoro, la fatica e le spese sostenute dal richiedente	100 ducati, 50 da destinarsi alla Fabblica di San Pietro, 50 al titolare del privilegio e, pro rata, agli accusatori; confisca delle copie contestate; scomunica	– –

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XLI v 28, f. 319r	6 dicembre 1543	Troiano de Navo [S]	Opere in arabo [N] [Edu]	—	Divieto di stampare o vendere per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa lingua araba	Per convenienza ed utile di tutti gli studiosi della lingua araba	100 ducati divisi fra la Camera Apostolica e il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate; scomunica	— —
ARM XLI v 28, f. 319v	6 dicembre 1543	Lodovico Paniza [A]	Lodovico Paniza, <i>Commentarium de venae sectione;</i> <i>idem. De venae sectione in inflammationibus</i> [N] [Med]	CNCE 37394, CNCE 59258	Proibizione di stampa per 10 anni	Per beneficio pubblico; affinché nessuno si appropri dei frutti del lavoro del richiedente	— —	— —
ARM XLI v 28, f. 319v (Il documento)	6 dicembre 1543	Guido Guidi, medico e filosofo fiorentino [A]	Due opere: una traduzione dal greco al latino di Ippocrate e Galen con commenti [P N Ed] [Csl] [Med]	USTC 149118	Proibizione di stampa per 10 anni	Affinché altri non deprivino il richiedente del lavoro e delle spese sostenute procurandogli un danno	— —	— —
ARM XLI, f. 347	12 dicembre 1543	Marc Antoine e Jean Jacques Guillary [S]	<i>Liber sextus in quo continentur privilegia immunitates et exemptiones per Romane pontifices ac Pauli III et Pauli IV inducta concessa</i> [N] [Dir]	CNCE 47623 (edizione del 1548)	Divieto di stampare o vendere per 10 anni; a Roma ed in altri luoghi soggetti all'autorità papale	A beneficio degli abitanti di Roma; per il grande lavoro e le spese sostenute; avendo già ottenuto privilegio da papa Adriano VI	100 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed i richiedenti; scomunica; confisca delle copie contestate;	— —

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contravventori	Formalità e doveri
ARM XLIV 30, f. 44	17 marzo 1544	Francesco Priscianese [S]	Opere di Marsilio Ficino e sullo stesso autore, tradotte dal greco al latino e dal latino all’italiano; vita di Dante composta da Boccaccio; Salmi [P] [Let] [Bio]	CNCE 18941 (Fcino)	Divieto di stampare o vendere per 10 anni in tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per il lavoro sostenuto e per pubblica utilità	100 ducati divisi 50 alla Fabbrica di San Pietro, 50 al titolare del privilegio e, pro rata, agli accusatori; confisca delle copie contestate; scomunica	--
<i>Index</i> 302, f. 357r (breve non reperto; volume danneggiato)	Settembre 1544	Giacomo Scoto [S]	Traduzione italiana della Retorica di Aristotele [P N Ed] [Cl]	--	--	--	--	--
<i>Index</i> 302, f. 397r (breve non reperto, volume danneggiato)	Dicembre 1544	Giovanni Girolamo Albani [A]	Giovanni Girolamo Albani. <i>Liber de potestate papae &amp; concilii</i> [N] [R] [Dir]	CNCE 624	10 anni	--	--	--
ARM XL v 32, f. 21+	8 gennaio 1545	Antonio Bernardi de Mirandola [A]	Tre opere, fra cui: Antonio Bernardi, <i>Institutio in universam logicam,</i> <i>apologiae libri</i> <i>VIII</i> [N]	BAVat: R.G. Filos.II.37(int.3), R.I.II.380, Stamp. Barb. L.V.55; si veda anche USTC 611958	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per timore che una volta pubblicate le opere vengano fraudolentemente ristampate	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati	Il privilegio deve essere stampato sull’edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XLI v 32 f.136 (n.96)	23 febbraio 1545	Alexander Scultetus [A]	Alexander Scultetus, <i>Chronographia</i> [N] [Sci]	CNCE 23847	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	A beneficio degli studiosi	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati	—
ARM XLI v 33, f. 38	12 maggio 1545	Girolamo Fracastoro [A]	Opere mediche [N] [Med]	CNCE 19610	Divieto di stampa e vendita per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per essere state le opere frutto di lunghi studi; per pubblica utilità; affinché altri non lucrino sul lavoro e sulle spese sostenute dal richiedente	100 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio; scomunica; confisca delle copie contestate	Il privilegio stampato sull'edizione è registrato presso un pubblico notai o avrà lo stesso credito della patente originale
ARM XLI v 33, f. 141	3 giugno 1545	Francesco Alunno [A]	Francesco Alunno, <i>Della fabbrica del mundo, libri dieci</i> [N] [Let]	CNCE 62887	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per essere stata l'opera il frutto di lunghi studi; per bene pubblico; affinché altri non lucrino sul lavoro e sulle spese sostenute dal richiedente	200 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	—
ARM XLI v 35, f. 403	27 marzo 1546	Marcantonio Flaminio [A]	Marcantonio Flaminio, <i>Paraphrasis in triginta psalmos versibus scripta</i> [P N Edl] [R]	CNCE 19236	Divieto di stampa e vendita senza esplicito permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Per essere stata l'opera il risultato di lunghi studi; per timore che altri la ristampino	25 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; scomunica; confisca delle copie contestate	—

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 38, f. 307	24 marzo 1547	Lorenzo Massorillo [A]	Lorenzo Massorillo, <i>Aureum sacerorum hymnum opus</i> [N] [R]	CNCE 23719	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Afinché altri non ristampino l'opera senza il consenso del richiedente	100 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica; scomunica; confisca delle copie contestate	--
<i>Index 303,</i> f. 172v (Breve non repetito, presente solo nell'indice)	Giugno 1547	Antonio Macri [S]	Due opere di Gian Giorgio Trissino [N] [Stor]	CNCE 34513	--	--	--	--
ARM XLI v 39, f. 120	4 giugno 1547	Bernardino Trebazio [A]	Aristoteles, <i>Philosophiae I/I moralis ad Nicomachum;</i> dello stesso autore anche la <i>Politica</i> [P N Edl [Cl]	CNCE 2925	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	A beneficio pubblico e degli studiosi; per timore che altri ristampino l'opera con grave danno per il richiedente defraudandolo del lavoro e della perizia usata	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati	Registrazione presso un pubblico notaio
ARM XLI v 40, f. 338+	3 dicembre 1547	Carlo Gualtenuzzo, erede [A]	Opere di Pietro Bembo in latino, greco e italiano [N] [Let]	CNCE 5039	Divieto di stampare, vendere o alterare senza espresa licenza del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Il richiedente intende pubblicare le opere di Bembo per beneficio dei letterati; per essere l'autore ritenuto da papa come persona fra le più erudite	100 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica; scomunica; confisca delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI v 41, f. 92	28 gennaio 1548	Luigi Alamanni [A]	Luigi Alamanni, <i>Gyrene il corse</i> ; l'opera è da stamparsi anche a Parigi per il re di Francia [N] [Let]	CNCE 605 (1548 stampa parigina); CNCE 607 (1549 stampa veneziana)	Divieto di stampare, vendere senza espressa licenza del beneficiario per 10 anni nei territori soggetti alla Chiesa	Come riconoscimento della preparazione, erudizione ed eloquenza del richiedente	Confisca delle copie contestate; 100 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio	--
ARM XLI v 41, f. 108	5 febbraio 1548	Gentian Hervet, traduttore dal Greco al latino [A]	Opere di patristica da stamparsi in greco e latino [P N Edl] [R]	CNCE 8023	Divieto di stampare, vendere senza espressa licenza del beneficiario per 10 anni in tutta la Cristianità	Per utilità verso quanti amano la filosofia; a beneficio degli studiosi; per impedire che altri si appropriino dei frutti del lavoro e delle spese sostenute dai richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio	--
ARM XLI v 43 n. 568 (p. 22)	1° settembre 1548	Iacopo Secoto [S]	Aristotele, <i>Rettorica; idem, Rettorica, et poetica</i> [P N Edl] [Cl]	CNCE 2926 CNCE 2927	Divieto di stampa e vendita senza permesso del beneficiario per 10 anni nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico	Scomunica; 100 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica; confisca delle copie contestate	--
ARM XLI v 43 n. 612 (p. 96)	15 settembre 1548	Esecutori di Pietro Bembo	Pietro Bembo, <i>Della historia vinitiana libri XII</i>	CNCE 5039	Permesso di stampa	--	--	--
<i>Index</i> 303, f. 387rv; (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Agosto 1549	Domenico del Piro [A]	Permesso di stampare opere sul «trilogium quadragenarium» e sull'«Apocalisse» [N] [R]	--	--	--	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
<b>Giulio III (1550-55)</b>								
ARM XLI 55, f. 175 (n. 166)	12 marzo 1550	Benedetto Giunta e soci [S]	Opere su Omero [N]	—	Stampare, far stampare, vendere o esporre per vendere senza permesso del beneficiario; 10 anni	Per timore che altri tragano profitto dal lavoro del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 100 ducati aurei	—
ARM XLI 57, f. 316r (n. 752)	21 agosto 1550	Pietro Boselli [S]	Theodorus Cyrensis, <i>In quatuordecim sancti Pauli Epistolam commentarius</i> [N] [R]	CNCE 34605[?]	Stampare, far stampare, vendere o esporre per vendere senza permesso del beneficiario; 10 anni	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro del richiedente	Confisca delle copie contestate; 500 ducati aurei	—
<i>Index</i> 306, f. 41v (Breve non repetito, presente solo nell'indice)	Dicembre 1550	Marco Girolamo Vida [A]	Marco Girolamo Vida, <i>Poemata omnia tam quae ad Christi. Secundo autem volume De arte poetica lib. III. De bombyce lib. II. Scacchia lib. I. Bucolica et logiae III. Carmina diuersi generis</i> [N] [R]	CNCE 48280	Privilegio di 2 anni	—	—	—
ARM XLI 58, f. 324rv	1550	Sebastiano Serlio [A]	Sebastiano Serlio, <i>Libro di architettura nel quale si dimostrano trenta porte di opera rustica con diuersi ordini: en venti di opera delicata di diuersi specie</i> [N] [Img]	CNCE 69692	Stampare, insieme o separatamente, far stampare o vendere le immagini tutelate senza il permesso del beneficiario; 10 anni	Per timore che altri tragano profitto dal lavoro del richiedente	Scomunica; 25 ducati di sanzione pecunaria; confisca delle copie contestate	—

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
<i>Index 306,</i> f. 133rv (Breve non reperito, presente solo nell'indice)	Maggio 1552	Cardinale Salviati	Messali e breviari [R]	—	Privilegio di 10 anni	—	—	—
ARM XLI 66, f. 233rv	16 novembre 1552	Gabriele Giolito [S]	Gaius Iulius Caesar, <i>I Commentari di C. Giulio Cesare;</i> Giovanni Antonio Rusconi, <i>Della architettura;</i> Paolo Giovio, <i>Dialogo delle imprese militari et amoro;</i> Aurelius Augustinus, <i>Varii sermoni</i> [N] [R] [Stor] [Img] [Let]	CNCE 8172; CNCE 27820; CNCE 21202; CNCE 3413	Far stampare in alcun modo o averlo in vendita senza esplicito permesso del beneficiario; 10 anni; ogni stampatore o libraio, persona e luogo direttamente o indirettamente soggetto alla Chiesa	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 25 ducati di sanzione pecunaria	—
ARM XLI 67, f. 347+	24 marzo 1553	Marco Guazzo [A]	Marco Guazzo, <i>Cronica. Ne la quale contensis l'essere de gli huomini illustri antiqui, et moderni, le cose, et i fatti dal principio del mondo sino a questi nostri tempi</i> [N] [Stor]	CNCE 22065	Stampare o detenere per vendere senza esplicito permesso del beneficiario; 10 anni; ogni stampatore e libraio o persona e luogo direttamente o indirettamente soggetto alla Chiesa	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e dalle spese altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 300 ducati aurei di sanzione pecunaria	—

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
ARM XLI 67, f. 363r+	24 marzo 1553	Olaus Magnus, vescovo di Uppsala, erede del fratello Iohannes [A]	Iohannes Magnus, <i>Historia de omnibus Gothorun Sueonumque regibus</i> [N] [Stor]	CNCE 39061	Stampare, far stampare o detenere per vendere, in alcuna maniera, senza l'esplicito permesso del beneficiario; per 10 anni; ogni persona soggetta all'autorità apostolica	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e dalle spese altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati aurei di sanzione pecuniaria	--
ARM XLI 69, f. 443	14 dicembre 1553	Vincenzo Donini	Giovanni Battista Egnazio, <i>De exemplis illustrium virorum Venetiae ciuitatis atque atliarum genitum</i> [N] [Bio]	CNCE 18057	Divieto di stampa e vendita per 10 anni	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro e dalle spese altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati di sanzione pecuniaria	--
ARM XLI 69, f. 451	14 dicembre 1553	Paolo Manuzio	Giovita Ravizza, <i>De numero oratorio libri quinque. Eiusdem paraphras in psalmos Davidis, &amp; quedam carmina</i> [N] [R]	CNCE 27837	Stampa o detenzione per vendita una volta stampato; 10 anni; ogni stampatore e libraio in tutto il mondo	Per timore che altri traggano profitto dal lavoro altrui	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati di sanzione pecuniaria	--
ARM XLI 70, f. 261	27 marzo 1554	Dionigi Atanagi [A]	Dionigi Atanagi, <i>De le lettere facete, et piaceuoli di diuersi grandi huomini</i> [N] [Let]	CNCE 3327 (edizione del 1560)	Divieto di stampa o vendita senza esplicito permesso del beneficiario, per 10 anni; ogni libraio o stampatore in tutto il mondo	In ragione della umile supplica ricevuta; per timore che altri pubblichino l'opera senza il permesso del richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate; 200 ducati aurei di sanzione pecuniaria	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
<b>Pio V (1565-71)</b>								
ARM XLII v 25, 15 marzo 1566 f. 240	Janottus Castillo, maestro dell'Ospedale di San Lazzaro di Gerusalemme [A] e Antonio Bladio [S]	<i>Privilégia Ordinis sancti Lazari Hierosolymitani</i> [R]	CNCE 10468	Stampare, far stampare o vendere per 5 anni	--	500 ducati di sanzione pecunaria divisi fra la Fabbrica di San Pietro ed il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	--	--
Sec. Brev. Reg. 11, f. 302 [MPM Arch 1179 #92]	22 novembre 1568	Christophe Plantin [S]	<i>Breviarium Romanum</i> [R] [Tr]	USTC 411433	Licenza di stampa e vendita del nuovo Breviario; manca termine temporale; Anversa/Flandre	A garanzia che l'opera sarà stampata senza errori	--	--
Sec. Brev. Reg. 22, f. 265	24 settembre 1569	Gervinus Calenus [S]	Opere di Lorenzo Sutro e Peter Canisius [N] [R]	--	Stampare, con qualsiasi carattere e forma, piccola, media o grande o vendere senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi o successori; 10 anni; dentro o fuori i territori italiani; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le ingenti spese sostenute; per beneficio dei fedeli	Scomunica; confisca delle copie contestate;	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o suoi eredi o successori
Cam. Ap. Div. Cam. 247, f. 18	4 novembre 1569	Girolamo Muziano [A]	Innagini della Colonna di Traiano [N] [Img]	--	Stampare o far stampare; 10 anni; territori soggetti alla Chiesa	--	Scomunica; 1000 ducati di sanzione pecunaria	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 13, f. 8v	6 gennaio 1570	Re del Portogallo	Breviari (stampati dalla copia inviata da Roma) [R] [Tr]	— —	Stampare o vendere; nessun termine temporale specificato; Portogallo	Per il valore dei richiedente	— —	— —
Sec. Brev. Reg. 18, f. 616*	12 gennaio 1571	Andrea Palladio, architetto [A]	Andrea Palladio, <i>I quattro libri dell'architettura</i> [N] [Img]	CNCE 72746	Incidere, stampare o vendere; 10 anni; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'operosità e la perizia del richiedente; perché l'opera è di pubblica utilità; per timore che dopo la stampa qualcuno si appropri dei frutti del lavoro e delle spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Registrazione presso un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 16, f. 322*	28 luglio 1571	Gervinus Calenus, stampatore di Colonia [S]	Breviari e messali [R] [Tr]	— —	Stampare, far stampare, far vendere; nessun termine temporale specificato; Germania	Poché dalla supplica si evince che vi è scarsità di copie di messali e breviari in Germania, sicché uno stampatore locale deve ricevere autorizzazione	— —	— —
Sec. Brev. Reg. 19, f. 308	14 agosto 1571	Re di Spagna	Messali, breviari ed altre opere tridentine [R] [Tr]	— —	Regno di Spagna; stampare o far stampare; nessun termine temporale specificato	Regno di Spagna; stampare o far stampare; nessun termine temporale specificato	Scomunica ed altre pene consuetudinarie; qualunque altra sanzione ritenuta appropriata	— —

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 19, f. 441*	15 novembre 1571	Al re di Spagna (che concederà il diritto a Christopher Plantin), l'Ordine di San Benedetto, San Bernardo, San Domenico, Cistercense, Certosino e Carmelitano	Messali e breviani [R] [Tr]	--	Stampare, predisporre per la stampa; 20 anni; Spagna	--	Qualunque sanzione ritenuta appropriata dalle autorità locali	--
Sec. Brev. Reg. 20, f. 328 [MPM Arch 1179 n. 141]	13 marzo 1572	Christopher Plantin [S]	Ufficio della vergine Maria [R] [Tr]	--	Licenza di stampa e vendita; bassa Germania ed altre parti della Cristianità	Per essere l'opera di beneficio ai fedeli	--	A seguito di una richiesta del cardinale Antoine Perenot de Granvelle
Sec. Brev. Reg. 20, f. 344	--	Nicolò de Bottis [S]	Ufficio della vergine Maria [R] [Tr]	--	Si applica per questo la formula solita del privilegio <i>mutatis mutandis</i>	--	--	A seguito di una richiesta del cardinale Alfonso Gesualdo
<b>Gregorio XIII (1572-85)</b>								
Sec. Brev. Reg. 27, f. 333	1º settembre 1572	Christopher Plantin [S]	Biblia sacra <i>Hebraice, Chaldeice, Graece et Latine</i> [R] [Tr]	USTC 401394	Divieto di vendita o detenzione per vendita o esposizione senza permesso del beneficiario o tenutario autorizzato;	Per preservare la dottrina e servire la verità	Scomunica; 2000 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Registrazione presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 29, f. 188 (n. 276)	28 marzo 1573	Re Filippo di Spagna	Messali e breviari [R] [Tr]	--	Rinnovo di un privilegio -- concessio da papa Pio V con validità nell'intera Spagna e «India»; divieto di stampare o far stampare senza permesso; nessun termine temporale indicato	Censure e sanzioni consueti; qualunque altra sanzione ritenuta appropriata	Registrazione presso un pubblico notaio	
Sec. Brev. Reg. 64, f. 343	18 luglio 1573	Re Sebastiano di Portogallo	Officio della vergine Maria e Messale tridentino [R] [Tr]	--	Rinnovo di una licenza concessa da papa Pio V di organizzare la stampa da parte di persona non sospettata di eresia; licenza di esposizione o vendita delle opere tutelate all'interno del Regno di Portogallo; nessun termine temporale indicato	Per vantaggio ed utilità pubblica	--	Obligo di conformità al testo dell'edizione romana
Sec. Brev. Reg. 64, f. 595	11 maggio 1574	Giovanni Battista Sessa [S], Bartolomeo Faletti [S] Popolo Romano [S]	Breviario, Messale e Officio della vergine Maria [R] [Tr]	CNCE 11634 (Messale)	Rinnovo di un privilegio concesso da papa Pio V; stampare, organizzare la stampa, pubblicizzarne e detenere pubblicamente, vendere, distribuire; durata di 10 anni; ampiezza geografica non indicata	Perché l'opera va a vantaggio dello Stato della Chiesa; per beneficio della dottrina; per onorare con speciali favori e grazie il lavoro svolto e la sincera fede e devozione	Scomunica automatica; altre sanzioni ritenute opportune	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XLII 28, f. 932/13	5 giugno 1575	Diana Mantuana (Diana Scultori) [A]	Incisioni (tematiche bibliche o ispirate alla Roma classica; tratte da immagini di Daniele da Volterra, Raffaello e Michelangelo) [N] [Img]	--	Divieto di stampa, vendita e detenzione per vendita senza esplicito permesso della beneficiaria; 10 anni; Roma e territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	In ragione del fatto che i lavori degli artisti citati non sono mai stati diffusi a stampa e sulla loro riproduzione a stampia non è attualmente in vigore alcun privilegio; timore della richiedente che altri possano ristampare le stesse opere a suo danno	Scomunica; 500 ducati di sanzione pecunaria; confisca delle copie contestate	Iscrizione del nome dell'autrice sulle incisioni
Sec. Brev. Reg. 39, f. 237	1° giugno 1576	Dionisio Zanchio [ S ]	Polidoro Virgilio, <i>De rerum inuentoribus libri octo</i> [N] [Sci]	CNCE 25445	Stampa o vendita di copie in latino o italiano; 5 anni; territori soggetti alla Chiesa	Perché l'opera è stata ora espugnata dalla Congregazione dell'Indice; per timore che altri ristampino o vendano l'opera damaggiando il richiedente	Scomunica; 200 ducati divisi fra Dionisio, gli accusatori e la Camera Apostolica; confisca delle copie contestate	Licenza di stampa ottenuta dalla Congregazione dell'Indice
Sec. Brev. Reg. 39, f. 298	28 agosto 1576	David Sartorius, stampatore di Ingolstadt [ S ]	Opera sul primo Concilio di Efeso, con l'aggiunta di opere di Theodor Anton von Pelle, SI [P N Edl] [R]; opera sul primo concilio di Nicea, con opere di Alfonso Pitanus [P N Edl] [R]; opere di Peter Canisius contro gli eretici [N] [R]	--	Stampa, vendita o detenzione per vendita; 10 anni; il privilegio fin seguito limitato da Sec. Brev. Reg. 58, f. 216 (1 febbraio 1584) concesso a Charles Pessot (Lione) per opere di Canisius; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per pubblica utilità	500 ducati alle autorità vaticane; confisca delle copie contestate; scomunica	Registrazione presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 39, f. 467*	20 novembre 1576	Confraternita di San Giacomo di Bologna	Opera concernente i privilegi concessi alla Confraternita di San Giacomo di Bologna [R]	--	Licenza di stampa e divieto di 10 anni a chi voglia stampare e vendere, in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio della confraternita	200 ducati divisi fra il titolare del privilegio e la Camera Apostolica	--
Sec. Brev. Reg. 39, f. 484+	13 dicembre 1576	Christophe de Cheffontaines	Christophe de Cheffontaines, <i>De libero arbitrio et meritis honorum operum assertio catholica</i> [N][R]	CNCE 11043	Divieto per 10 anni, dalla concessione, di stampare, vendere, offrire in vendita, in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	500 ducati da destinarsi alle autorità vaticane; confisca delle copie contestate; scomunica	500 ducati da destinarsi alle autorità vaticane; confisca delle copie contestate; dal Maestro di Sacro Palazzo; il privilegio stampato sull'edizione avrà la stessa validità della fedde originale	Esaminato ed approvato dalla Congregazione dell'Indice e dal Maestro di Sacro Palazzo;
ARM XLII v 29, f. 239	1° marzo 1577	Leonardo Caccianemici [A]	Immagini incise su bronzo; specificatamente: la deposizione di Gesù dalla croce, il matrimonio mistico di santa Caterina, Gesù mentre allontana i mercanti dal tempio, una raccolta di favole di Esopo ed una descrizione delle città notabili del mondo [N][R]	--	Stampare, incidere o organizzare la riproduzione delle tavole o immagini in forme più grandi o piccole; vendere le tavole e le immagini; per 10 anni dalla stampa delle immagini; nello Stato della Chiesa ed in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Sede Apostolica	Per il lavoro, la diligenza, le spese e la maestria usata per rendere i lavori di altri più belli; per prevenire un danno all'autore ed ai suoi eredi	Confisca delle immagini e opere contestate; 500 ducati aurei, metà da destinarsi alle autorità vaticane e metà al titolare del privilegio o suoi eredi; altre censure e punizioni ritenute adeguate	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 40, f. 379*	3 agosto 1577	Paolo Manuzio [S]	Paolo Manuzio, <i>In M. Tullii Ciceronis orationes commentarius</i> [P N Edl] [Cl]	CNCE 27564	Per prevenire la stampa o la messa a stampa, la detenzione per vendita senza licenza; 20 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Lavoro, impegno e spese sostenute; per timore che altri possano impossessarsi del frutto del lavoro del richiedente	Confisca delle opere; pena pecunaria da dividersi fra autorità vaticane e titolare del privilegio	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
<i>Index 751, f. 45v</i> (Breve non reperto, presente solo nell'indice)	Luglio 1577	Popolo Romano [S]	Commento ai vangeli di Matteo e Giovanni [N] [R]	—	10 anni	—	—	—
<i>Index 751, f. 74v</i> (Breve non reperto, presente solo nell'indice)	Settembre 1577	Pedro da Fonseca [A]	Pedro da Fonseca, <i>Commentarium in libros metaphysicorum</i> <i>Aristoteles, Stagiritae tomus primus / -secundus</i> [N] [Cl]	CNCE 19420	10 anni	—	—	—
<i>Index 313, f. 23r</i> (Breve non reperto, presente solo nell'indice)	Aprile 1578	Thoma de Cerado	Due libri	—	Divieto di stampa da parte di altri per 15 anni	—	—	—
ARM XLII v 35 (n. 298)	7 luglio 1578	Antonio Scaino [A]	Commenti ad Aristotele e nuove opere di diritto civile [N] [R] [Cl] [Dir]	CNCE 33948	Stampare, far stampare; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	—	500 ducati, da destinarsi per metà alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio	—

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 14, f. 248 [MPM Arch 1179 #116]	28 luglio 1578	Christopher Plantin [S]	Messali stampati dalla copia inviata da Roma) [R] [Tr] 1179 #116]	— —	Stampare, organizzare la stampa, vendere; nessun termine temporale indicato; Flandre, Ungheria, parte della Germania	Per beneficio degli abitanti di Anversa, Flandre, Ungheria e Germania	— —	Si dà ordine a Henry Dungheum, canonico della chiesa di Anversa, di verificare che la stampa avvenga fedelmente e senza errori
Sec. Brev. Reg. 44, f. 489	13 agosto 1578	Popolo Romano [S]	Nicolas Eymerich, <i>Directorium inquisitorum</i> P N Edl [R]	CNCE 18448	Stampare, vendere, cedere, modificare, aggiungere, sottrarre o convertire alcuna cosa nell'opera; per 10 anni dalla stampa, fuori e dentro i territori italiani, in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che possano essere copiate corrette	Scommunica amministrabile dentro e fuori dalle diocesi italiane; 500 ducati da destinarsi alle autorità vaticane all'interno dei territori soggetti alla Chiesa	— —
ARM XLII v 37, f. 62	13 gennaio 1579	Francesco Ziletti [S]	Giovanni Francesco Porporato, <i>Consiliorum liber primus I-secundus;</i> Guido Panciroli, <i>Consiliorum sue responsorum iuris liber primus</i> [N]	CNCE 53669 e CNCE 40364 (Porporati); CNCE 40046 (Panciroli)	Stampare, organizzare la stampa, vendere, detenere per vendere; 10 anni, in tutti i territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Il richiedente teme che dopo la stampa delle opere altri le possano imprimer senza il suo permesso causandogli un grave danno	Scommunica; 500 ducati di sanzione pecunaria	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
ARM XLII 37, f. 244	13 febbraio 1579	Antoine Zandvoort [S]	Incisioni di tema religioso di Cornelius Cort basate sulle opere di Federico Barocci e Bernardino Passaro [N] [R] [Img]	— —	Incidere, stampare, rifiinire, vendere, detenere per vendere; 10 anni dalla data di concessione; valido per i fedeli dentro e fuori i territori italiani; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Al fine che il richiedente recuperi le spese ed ottenga profitto dal lavoro svolto; per timore che altri incisori traggano profitto dalle spese sostenute dal richiedente con suo grande danno	Scomunica; confisca dei prototipi; 500 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica	— —
ARM XLIIv 38, f. 120 (n. 258)	29 aprile 1579	Carlo Caracci [il Cremona) [A]	Carlo Caracci, <i>Modo del disegnare l'allumoni</i> [N] [Sci]	CNCE 9287	Stampare o vendere copie in qualunque lingua; 25 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per pubblico beneficio; per timore che altri ristampino l'opera a suo danno	500 ducati alla Camera Apostolica; confisca delle copie contestate stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale	Soggetto ad approvazione dell'Inquisizione; il privilegio deve essere stampato sull'edizione e avrà la stessa validità della patente originale
Sec. Brev. Reg. 4/7, f. 90	24 febbraio 1580	Pietro Galesini [A]	Agostino Valier, <i>Vita Caroli Borromei</i> [N] [R]	CNCE 32501	Stampare, vendere, detenere in magazzino o altrove per vendere; 5 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per utilità pubblica; per scongiurare un danno al richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	Soggetto ad approvazione dell'Inquisizione; il privilegio deve essere stampato sull'edizione e avrà la stessa validità della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 47, f. 96	11 febbraio 1580	Pacifico da Ponte [S]	«Thesauro del Partar Vugare Latino» [N] [Edu]	— —	Stampare, vendere, detenere in magazzino o altrove per vendere; 10 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Al fine di vincere la riluttanza del richiedente a stampare l'opera diretta per timore che altri ristampino l'opera senza il suo permesso, con suo grave danno	200 ducati alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	Soggetto ad approvazione dell'Inquisizione
<i>Index 751 f. 315v+</i> (breve non reperto in Sec. Brev. Reg. 47, o 48; testo integrale del privilegio stampato sull'edizione) [N] [R][Dir]	1° marzo 1580	Martin de Azpilcueta [A]	Martin de Azpilcueta, <i>Commentarius de usuris resolutarius aliquot duiorum manualis confessar</i>	CNCE 3696	Per 10 anni dalla prima stampa (di ciascuna delle diverse opere) nessuno possa stampare, vendere, cedere o alterare dette opere, o parte di queste	Poiché si desidera che l'opera non venga pubblicata da stampatori di dubbia fede	Sconunica; 500 ducati divisi fra Camera e Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
ARM XLII v 42, f. 62	13 aprile 1580	Cesare Domenico [A]	Incisioni delle decorazioni della Capella Gregoriana [N] [Img]	— —	Stampare e vendere; 10 anni; tutti i territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	— —	1000 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio per ottenere lo stesso valore della patente originale
ARM XII v 42, f. 348	25 giugno 1580	Pellegrino Bonardo [S]	Giovanni Luigi Barbieri, <i>Della morte, et dell'anime separate dialogi otto</i> [N] [R]	CNCE 75634	Stampare e vendere; 10 anni; tutti i territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per beneficio dei fedeli	2000 ducati aurei, divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg., 47, f. 460	8 agosto 1580	Duca di Mantova	Breviari e messali [R] [Tr]	—	Permesso di stampare e distribuire per uso della Chiesa di Santa Barbara a Mantova	Le opere sono state esaminate per verificare la presenza di alterazioni, aggiunte o riduzioni	— —	Registrazione presso un pubblico notaio e sigillo di un abate
<i>Index 751, f. 369r</i> (breve non reperto in Sec. Brev. Reg. 47 o 48)	Agosto 1580	Fabrizio Porticella [A]	Fabrizio Porticella, <i>Index sententiarum Breviariorum Romani</i> [N] [R]	CNCE 38661	10 anni	— —	— —	— —
<i>Index 751, f. 386v</i> (breve non reperto in Sec. Brev. Reg. 47, 48 o in ARMXLII v.44)	Ottobre 1580	Martin de Azpilcueta [A]	Opera di diritto [N] [Dir]	Stampa, 10 anni	— —	Stampare, vendere, cedere o scambiare; richiedente a stampare la sua opera per timore di ricevere grande danno	— —	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; i prelati di tutte le chiese sono sollecitati a tenere in considerazione i suoi eredi; la pena pecunaria è amministrabile solo nei territori soggetti alla Chiesa
Sec. Brev. Reg. 47, f. 580	15 ottobre 1580	Giovanni de Deis [A]	Raccolta di omelie o esposizione dei padri e dottori della Chiesa concernente le epistole e i vangeli per tutto l'anno, con scoli e annotazioni ed emendato dal Maestro di Sacro Palazzo Sisto Fabri [P N Ed] [R]	— —	Al fine di vincere la riluttanza del 10 anni dalla stampa; in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Scomunica; 500 ducati aurei di cui metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio o i suoi eredi; la pena pecunaria quest'opera è amministrabile nelle loro chiese	— —	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; i prelati di tutte le chiese sono sollecitati a tenere in considerazione

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
ARM XII v. 44, f. 248	Dicembre 1580	Raffaele Bonello, <i>Il primo libro de sermoni</i> [N] [R]	Raffaele Bonello,	CNCE 6947	Stampare, approntare i caratteri per la stampa, far stampare, mettere in vendita o esporre senza il consenso esplicito del beneficiario; 10 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri stampino l'opera con danno per il richiedente	Scomunica; confisca delle copie contestate e dei cartier tipografici; 25 ducati divisi fra titolare del privilegio, Camera Apostolica e accusatori	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio, stampato sull'edizione ed esposto a Campo de' Fiori affinché nessuno possa accampare motivi di ignoranza
Sec. Brev. Reg. 69, f. 1	1° gennaio 1581	Presbitero della Congregazione dell'Oratorio	Opere in italiano in gloria a Dio, per la salute dell'anima cristiana ed esercizio spirituale	--	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri possano ristampare in tutto o in parte l'opera usando una copia approntata dal richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 69, f. 2	1° gennaio 1581	Felice de Zara, francescano [A]	Adattamento di opere religiose in lingua e alfabeto illirico [N] [R]	--	Stampare, vendere o detenere per vendere, pubblicamente o segretamente; 10 anni dalla stampa; Dalmazia e Istria	--	Scomunica automatica; 500 ducati aurei di sanzione pecuniaria; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 69, f. 7	3 gennaio 1581	David Sartorius, stampatore di Ingolstadt [S]	Opera di Johann Eck [N] [R]	--	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni dalla stampa; possedimenti di Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per lo studio e la diligenza usati	Scomunica; 100 ducati aurei di sanzione pecuniaria; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 69, f. 7v	11 gennaio 1581	Federico Barocci	Federico Barocci, <i>Il perdono di Assisi</i> [N] [R] [Img]	BAVat: Stampe.V.1(92)	Stampa; 10 anni dalla concessione	Per benevolenza della Chiesa Apostolica	Scomunica; 500 ducati aurei parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica parte all'accusatore	—
Sec. Brev. Reg. 69, f. 8	13 gennaio 1581	Vincenzo de Franchis	Regno di Napoli, Sacro Regio Consiglio, giureconsulito e vice protonotaro del Regno di Napoli) [A]	CNCE 52074 <i>Decistones Sacri Regii Consilij Neapolitanii in feudorum iusas</i> [N] [Dir]	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni dalla stampa; dentro e fuori i territori italiani; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico e per indemnità del richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei, una parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, un'altra ai titolari del privilegio, un'altra agli accusatori o rappresentanti dell'accusa e la rimanente quarta parte al giudice esecutore o altri ufficiali esecutori; confisca delle copie contestate; il materiale confiscato da destinarsi al titolare del privilegio	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notario
Sec. Brev. Reg. 69, f. 69	1° marzo 1581	Borghino Cavalcanti [A]	Borghino Cavalcanti, <i>Thactatus de tutore, et curatore, et de iusfructu mulierit nictio</i> [N] [Dir]	CNCE 10427 (1583)	Territori direttamente o indirettamente soggetti a Roma; 7 anni; stampa	Per il danno che il richiedente riceverebbe se qualcuno trasse profitto dalla sua opera	Scomunica automatica; 500 ducati aurei, divisi fra la Tesoreria Apostolica, il titolare del privilegio ed il giudice	—

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 69, f. 121	1° aprile 1581	Dionisio Lanzieri [S], allo stato attuale non sono state ancora localizzate pubblicazioni a suo nome	Opere intitolata <i>Rhetorica christiana</i> di Diego Valades [N] [R]; i commenti di Giovanni Vallone alla <i>Formalitatum opus</i> di Duns Scotus [N] [R]; le <i>Regole</i> di san Francesco [R]. Il privilegio menziona alcune recenti edizioni degli stessi titoli coperti dal presente privilegio e le esenta dalla proibizione imposta dallo stesso (in particolare il privilegio menziona l'edizione dell'opera di Valdes – Perugia, Pietro Giacomo Petrucci, 1579, CNCE 34328; quella di Vallone – Firenze, Giorgio Maresotti, 1580, CNCE 28922; le <i>Regole</i> di San Francesco edite a Firenze nel 1580 – è tuttavia nota solo un'edizione milanese, stampata in quell'anno: CNCE 19733)	– –	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggette alla Chiesa	Per evitare un danno al richiedente; lo stampatore e richiedente stai stampando le opere a sue spese	Scomunica; 200 ducati alla Tesoreria Vaticana; confisca delle copie	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 69, f. 122	1° aprile 1581	Angelo Di Costanzo [A]	Angelo Di Costanzo, <i>Historia del regno di Napoli</i> [N] [Stor]	CNCE 17092	Stampare, vendere o detenere per vendere; 10 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per evitare un danno al richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei da destinarsi alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 51, f. 206; Sec. Brev. Reg. 51, f. 258r	12 Apr 1581	Aldo Manuzio [S]	Filippo Mocenigo, <i>Vniuersales institutiones ad hominum perfectionem</i> [N] [R]	CNCE 27609	Stampare, far stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni dalla stampa; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per timore che altri traggano profitto dal lavoro del richiedente	Scomunica; 500 ducati metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 69, f. 158	23 aprile 1581	Giacomo Patti [A]	Giacomo Patti, <i>Tavola utilissima per multiplicare et partire et far molti conti senza la pena</i> [N] [Sci]	CNCE 71412	Stampare, redigere, usare le illustrazioni, vendere; 10 anni dalla stampa	--	Scomunica; 500 ducati aurei da destinarsi alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 69, f. 194	13 maggio 1581	Febo de Bonatis [S]	Poemi di Torquato Tasso [N] [Let]	CNCE 30115 o CNCE 48519	Stampare, far stampare, modificare, approntare i caratteri per la stampa, vendere, esporre per la vendita, tenere per sé o per altri; 15 anni dalla stampa; Roma, Stato della Chiesa, territori soggetti alla Chiesa	Al fine di evitare molto seri derivanti da ristampe imitative	Scomunica; 500 ducati un terzo da destinarsi al legato apostolico, un terzo al titolare del privilegio, un terzo all'accusatore; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 69, f. 201	25 maggio 1581	Francisco de Cartagena [A]	Francisco de Cartagena, <i>De praedestinatione et reprobatione angelorum &amp; hominum</i> [N] [R]	CNCE 9733	Divieto di stampa; 10 anni; territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per evitare pregiudizio e danno al richiedente	Scomunica; 500 ducati, da dividersi in tre parti (due dei destinatari previsti sono la Tesoreria Apostolica ed il titolare del privilegio); confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 69, f. 254 [Sec. Brev. Reg. 70, f. 252]	1° luglio 1581	Jeanne Giunta [S]	Hector Pinto, <i>In Ezechiel propheta commentaria</i> [N] [R] [Stor]	OCLC 68805024 (edizione ionese); si veda anche USTC 141832	Divieto di stampare e vendere senza l'espresso consenso del beneficiario; valido per 10 anni in tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ragione della fatica e delle spese sostenute dalla richiedente; per essere l'opera di utilità agli studiosi; per timore del danno proveniente dalle ristampe imitative	Scomunica; 500 ducati, metà da destinarsi alla Camera Apostolica e metà alla titolare del privilegio	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 69, f. 258v	7 luglio 1581	Paulo Fusco, Vescovo di Sarno [A]	Paulo Fusco, <i>De visitatione, et regime ecclesiastum. Libri duo</i> [N] [R]	CNCE 20055	Stampare, far stampare, vendere; 15 anni	In ragione della fatica e delle spese sostenute dal richiedente	Scomunica; 500 ducati, metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà all'accusatore; confisca delle copie contestate	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 69, f. 270 [Sec. Brev. Reg. 70, f. 268]+	15 luglio 1581	Marcello Francolini [A]	Marcello Francolini, <i>De tempore horarum, canonicarum tractatus in tres partes diuisus</i> [N] [R]	CNCE 19836	Divieto di stampare e vendere per 10 anni senza consenso scritto del beneficiario, dei suoi eredi o successori, in tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per prevenire che altri sottragano al richiedente i frutti del suo lavoro, perizia e spese	Scomunica; confisca delle copie contestate; 500 ducati, un terzo da destinarsi alla Camera Apostolica, un terzo al titolare del privilegio, un terzo all'accusatore	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 52, f. 310+	7 maggio 1582	Domenico Basa e Guillaume Rouillé [S]	Opera di diritto canonico («Decretum Gratiani») [P] [Dir]	R.G.Dir.Can. I,121(1-3) (edizione parigina del 1585)	Conferma la concessione per la Francia	--	--	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio; il testo dell'opera deve conformarsi all'edizione stampata a Roma
Sec. Brev. Reg. 52, f. 312+	7 maggio 1582	Giorgio Ferrari e Orazio Franzini [S]	Testi sacri e il Decretum Gratiani con o senza glossae; Decretalia di Gregorio IX [P] [R] [Dir]	CNCE 14090	Estende il privilegio concesso agli stampatori di Roma nel 1580 di stampare i testi indicati; Venezia	Per il beneficio che ne deriverà ai cittadini di Venezia	Per beneficio e salvezza dei fedeli	Scomunica; confisca delle copie contestate; fra Camera Apostolica e titolare del privilegio
<i>Index</i> 752, f. 125 (Breve non reperto, presente solo nell'indice)+	11 maggio 1582	Giovanni Battista Trionfi [A]	Agostino Trionfo, <i>Summa de potestate ecclesiastica</i> [N] [R]	CNCE 69475	Proibizione di 10 anni sulla stampa e vendita senza il consenso esplicito del supplicante;	Per beneficio e salvezza dei fedeli	--	territori italiani; Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
<i>Index 752,</i> f. 129 (Breve non reperto, presente solo nell'indice)	Maggio 1582	Claudio Duchetti, incisore [A]	Martino Rota, <i>Imperatorum,</i> <i>Caesarumque</i> <i>viginti quatuor</i> <i>effigies a Iulio</i> <i>usque ad</i> <i>Alexandrum</i> <i>Seuerum ex</i> <i>antiquis</i> <i>marmoribus ac</i> <i>numismatis</i> <i>desumptae</i> [N] [Img]	CNCE 72125	Stampa; 10 anni	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 52, f. 396	30 maggio 1582	Matteo Perez de Allegri, pittore [A]	Incisioni sul tema degli eventi legati alla guerra e all'assedio turco a Malta; trionfo di Adamo ed Eva e santa Caterina [N] [Img] [Stor]	--	Incidere le opere in formato più grande o più piccolo, in tutto o in parte, venderle, detenerle per venderle, esporle in alcun modo; 10 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per alleviare il timore del richiedente del danno che riceverebbe da copie imitative	200 ducati; metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio; confisca delle pagine, copie e modelli contestati	--
Sec. Brev. Reg. 52, f. 429	29 giugno 1582	Agostino, Vescovo di Corcula in Dalmazia, visitatore delle province ottomane (Croazia, Bosnia, Serbia, Ungheria, Macedonia, Bulgaria, Albania) [A]	Opere sul Giubileo di Roma del 1575 [N] [R]	--	Per la salvezza delle anime di coloro che vivono nei territori sotto il dominio turco	Per la salvezza delle anime di coloro dell'Impero Ottomano	--	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
<i>Index</i> 752, f. 134r [non reperito in ARM XVII v 45]	Luglio 1582	Giovanni Pietro Aloysio (PaA) [Mus] e Annibale Zoilo [A]	Opere musicali (canto) [N] [Mus]	--	Stampa; 15 anni	--	--	--
<i>Index</i> 752, f. 141r [non reperito in ARM XVII v 45]	Agosto 1582	Fabiano de Fioghi [A]	Operetta di catechesi [N] [R]	CNCE 19094	10 anni	--	--	--
<i>Index</i> 752, f. 143r [non reperito in ARM XVII v 45]	Agosto 1582	Filippo Lac [A]	Dipinti [N] [Img]	--	Stampa	--	--	--
<i>Index</i> 752, f. 147r [non reperito in ARM XVII v 45]	Agosto 1582	Dionisio Zanchio [S]	Polidoro Virgilio, <i>De rerum inuentoribus libri octo</i> [N] [Sci]	CNCE 34622 (1584)	Estensione di 5 anni del privilegio concesso in Sec. Brev. Reg. 39 f.237 per opere di Polidoro Virgilio	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 53, f. 87	13 agosto 1582	Curzio Gonzaga [A]	Curzio Gonzaga, <i>Il fido amante. Poema enrico</i> [N] [Let]	CNCE 21437	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni dalla concessione; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio comune	Scomunica; 500 ducati aurei, metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 53, f. 264	20 novembre 1582	Antonio Lilio [A]	Calendario e Martirologio romano [R] [Th]	--	Revoca parziale della licenza di 10 anni valida per ogni cattolico fuori dai confini di Roma che autorizza a stampare calendari a patto che segnano con esattezza il Calendario romano	Revoca parziale motivata dal fatto che il titolare si è dimostrato incapace di approntare sufficienti copie per le diocesi esterne a Roma	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 53, f. 271	5 novembre 1582	Guillaume Chaudière, stampatore dell'Università di Parigi [S]	Thomas Beauxamis, <i>Commentarium in evangelicam harmoniam</i> [P N Ed] [R]	Bayat: R.I.S.73; si veda anche USTC 137763	Stampare (in tutto o in parte, in altre lingue o con alcuna aggiunta), vendere, detenere per vendere; 10 anni dalla stampa o dall'incisione; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa antichi dotti della Chiesa	Per timore che altri si appropriino del frutto del lavoro e delle spese che il richiedente ha affrontato nel pone alle stampe tanti libri sacri ed eclesiastici di antichi dotti della Chiesa	Scomunica; 500 ducati aurei, parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio, parte all'accusatore e parte al giudice esecutore; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 56, f. 23	5 gennaio 1583	Francesco Ziletti [S]	Juan de Rojas, <i>Tractatus de haereticis</i> [N] [R]	CNCE 40624	Stampare, organizzare la stampa, vendere, detenere per vendere; 10 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	Scomunica; 500 ducati aurei di sanzione pecunaria	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione per ottenere lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 57, f. 156	26 agosto 1583	Marco Amadori [S] e Luciano Pasino [S]	Sforza degli Oddi. <i>De restitutione in integrum tractatus</i> [N] [Dir]	CNCE 28396	Stampare, organizzare la stampa, vendere, esporre in vendita; 10 anni	--	Scomunica; 500 ducati aurei di sanzione pecunaria	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

*Index 752.*  
f. 201r (non  
reperito in Sec.  
Brev. Reg. 57 or  
ARM XLII v.45)

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
<i>Index 752,</i> f. 230v (non reperito in Sec. Brev. Reg. 57 or ARM XLII v 45)	Agosto 1583	Lorenzo Parigioli [A]	Lorenzo Parigioli, <i>De arte grammatica prima institutio</i> [N] [Edn]	CNCE 70289	--	--	--	--
<i>Index 752,</i> f. 245r (non reperito in Sec. Brev. Reg. 57 or ARM XLII v 45)	Ottobre 1583	Pietro Magno [A]	Pietro Magno, <i>Orationes tres</i>	CNCE 69119	10 anni	--	--	--
ARM XLII v 45, f. 288	Ottobre 1583	Cristobal Cabrera [A]	Cristobal Cabrera, <i>Rosarium beatae virginis Mariæ</i> [N] [R]	CNCE 8034	Per 10 anni dalla stampa, nessuno, in assenza di espresso consenso dell'autore, possa stampare o vendere in alcuna forma, in tutto o in parte, in alcuna altra lingua, sotto ogni altro titolo o con ogni altra aggiunta, sommari, glosse o commenti; Roma, Stato della Chiesa e territori soggetti alla Chiesa	Per il bene e devozione pubblica; timore per il danno che il richiedente riceverebbe da eventuali ristampe	Scommunica: confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o suoi eredi, successori e legittimi tenutari, parte agli accusatori e giudici esecutori	Scommunica: confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o suoi eredi, successori e legittimi tenutari, parte agli accusatori e giudici esecutori
ARM XLII v 47, f. 100+	11 dicembre 1583	Jerónimo de la Rua [A]	Jerónimo de la Rua, <i>Controversiarum theologicarum</i> <i>partim posituarum,</i> <i>partim scholasticarum</i> [N] [R]	CNCE 47650	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, tutti i luoghi soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Timore che altri ristampando l'opera provochino danno al richiedente; per bene pubblico e degli studiosi	Scommunica automatica; 500 ducati aurei divisi fra il titolare del privilegio, la Tesoreria Apostolica ed il giudice	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 58, f. 216	1° febbraio 1584	Charles Pesnot [S]	Petrus Canisius, <i>Commentarium de verbi Dei corrupcio[n]is.</i> <i>Tomi duos</i> [N] [R]	USTC 137790	Stampare, permettere la stampa, tenere e trattenere, mettere in vendita; limita precedente privilegio concesso a David Sartorius, Sec. Brev. Reg. 39, f. 298 (28 agosto 1576); Francia, Spagna e territori italiani	Per bene pubblico	Scomunica; altre censure ordinarie; confisca delle copie contestate; sanzione pecunaria	--
Sec. Brev. Reg. 59, f. 91	11 aprile 1584	Michele Tini [S]	Achille Gagliardi, <i>Catechismo della fede cattolica,</i> <i>con un compendio per li fanciulli</i> [R] [Tr]	CNCE 35236	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	Scomunica; 500 ducati parte da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e parte al titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 59, f. 21	13 aprile 1584	Giacomo Tornieri [S] e Giacomo Bereccia [S]	Luca Marenzio, <i>Madrigali spirituali; idem,</i> <i>Il terzo libro delle villanelle a tre voci;</i> Giovanni Pierluigi da Palestina, <i>Morettonian quinque vocibus liber quantus</i> [N] [R] [Mus]	CNCE 45289 (Marenzio); CNCE 45382 (Marenzio); CNCE 44751 (Palestina)	Stampare, vendere, detenere per vendere, in casa o ovunque, 10 anni dalla stampa; Roma, i territori intorno Roma e tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per bene pubblico	Scomunica; 500 ducati da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte ai titolari del privilegio ed i loro eredi, parte agli accusatori, parte ai giudici esecutori; confisca delle copie contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 59, f. 409	23 giugno 1584	Juan de Herrera, architetto di Filippo II [A]	Juan de Herrera, <i>Sumario de los diseños y estampas de la fábrica de San Lorencio el real del Escorial</i> [N] [Img]	USTC 343039	Stampare, detenere per vendere, vendere o esporre; 15 anni dalla concessione; tutti i territori sottoposti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per evitare un danno al richiedente	Scomunica; 500 ducati metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio	--
Sec. Brev. Reg. 59, f. 422	7 luglio 1584	Francesco Panigarola [A]	Francesco Panigarola, <i>Cento rationamentis sopra la passione di nostro Signore</i> [N] [R]	CNCE 37656	10 anni dalla prima stampa; stampare in tutto o in parte, in italiano o latino, con aggiunte, sommari, glosse, commenti, comporre i caratteri, far stampare, vendere o detenere per vendere; Roma e tutto lo Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il ruolo ed educativo dell'opera di devozione; per timore che altri ristampando l'opera rechino danno al richiedente	500 ducati da destinarsi in quattro parti uguali alla Tesoreria, al titolare del privilegio, all'accusatore e al giudice; confisca delle copic contestate	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale. L'opera ha già ottenuto l'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 59, f. 511	7 luglio 1584	Monaci di Monte Cassino	Giovanni Battista Folengo, <i>In omnes Davidicos psalmos commentaria</i> [N] [R]	CNCE 19354 o CNCE 19355	Stampare, far stampare, vendere; 15 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per bene pubblico	Scomunica; 500 ducati da destinarsi in quattro parti uguali alla Tesoreria Apostolica, ai titolari del privilegio, all'accusatore e al giudice; confisca delle copic contestate	Il privilegio deve essere registrato presso un pubblico notaio

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 59, f. 519	7 luglio 1584	Giovanni Osmarino Gigliotto [S]	<i>La sentissima passione di nostro Signore Gesù Christo con la resurrezione</i> [N] [R]	CNCE 60393	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per bene pubblico	Scomunica; 500 ducati da destinarsi metà alla Tesoreria Apostolica e metà al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	--
Sec. Brev. Reg. 60, f. 265	13 settembre 1584	Romanino Alberti, pittore di Borgo San Sepolcro [A]	<i>Traitato della nobilità della pittura</i> [N] [Img]	CNCE 732	Stampare, detenere per vendere, vendere o esporre; 10 anni; tutti i luoghi sottoposti, direttamente o indirettamente, alla Chiesa	Per bene e diletto pubblico	Scomunica; 500 ducati aurei da dividersi parte alla Tesoreria Apostolica, parte all'Accademia San Luca, parte di all'accusatore e parte al giudice	Da registrarsi presso un pubblico notaiato
Sec. Brev. Reg. 60, f. 376	1° ottobre 1584	Bartolomeo Grassi [S]	Grammatica di Manuel Alvarez; opere sull'antichità e piante di Puteoli, con incisioni di Mario Cartaro; Opere sulla misericordia con incisioni di Mario Cartaro; opera intitolata «De mysteribus scriptoribus ecclesiasticis» di «Joannis Trentini» con annotazioni di Francisco Peña [N] [Edu] [Stor] [R] [Img]	CNCE 1341 (Grammatica); CNCE 34634 (Icones operum misericordia)	Stampare (con qualunque alterazione o correzione), organizzare la stampa, vendere, esporre in vendita, detenere; 10 anni; tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per bene pubblico	Scomunica; 500 ducati da destinarsi in parti alla Tesoreria Apostolica, al titolare del privilegio o ai suoi eredi e successori, all'accusatore e al giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 60, f. 449	1° novembre 1584	Monaci della Congregazione Cassinese	Breviari [R] [Tr]	— —	Stampare, organizzare la stampa, vendere, detenere per vendere; 10 anni; tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	— —	Sconosciuta;	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 60, f. 548	15 dicembre 1584	Francisco Toledo	CNCE 34433 <i>In sacro sanctum Ioannis Euangelium commentarii</i> [P N Edl.] [R]	Francisco Toledo, <i>In sacro sanctum Ioannis Euangelium commentarii</i> [P N Edl.] [R]	Stampare, vendere, detenere per vendere; 20 anni dalla stampa dei commenti; tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che una stampa negligente possa danneggiare la sua opera	Sconosciuta;	— —
Sec. Brev. Reg. 60, f. 552	13 dicembre 1584	Cardinale Ferdinando de Medici	Diverse opere sulla lingua e costumi degli arabi, turchi, persiani e caidei [N] [Stor]	— —	Stampare, organizzare la stampa, vendere, detenere per vendere; 10 anni; tutti i luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'utilità ed il valore educativo dell'opera	Sconosciuta;	1000 ducati da destinarsi in parti alla Tesoreria Apostolica, al titolare del privilegio ed al giudice

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 62, f. 191+	13 febbraio 1585	Tomas Luis de Victoria [A]	Opere musicali (nello specifico gli inni cantati in chiesa tutto l'anno, il Magnificat, una raccolta di canti per la messa, l'ufficio della Settimana Santa, le litanie, risposte e mottetti, i fasti dei santi) [N] [R] [Mus]	CNCE 46487	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni dalla stampa dell'ultimo libro; luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per evitare ingiuria e danno al richiedente	Scomunica; 500 ducati metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, l'altra al titolare del privilegio	Il privilegio deve essere stampato sull'edizione ed avrà lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 62, f. 379 [nota di Sixtus V conferma: I maggio 1585 Sec. Brev. Reg. 113, f. 71]	15 marzo 1585	Giovanni Martinelli, menzionato come «bibliopla» fra i fratelli del beato Giordano del libro in oggetto dal latino all'italiano [A] [S]	Jordan von Quedlinburg, <i>Del vien de i fratii del beato Giordano di Sassonia</i> [N] [R] [Stor] [Bio]	CNCE 29745	20 anni; stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; Stato della Chiesa e luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri stampando l'opera possano recare danno e pregiudizio al richiedente	—	—
ARM XLII v 47, f. 36	25 giugno 1585	Cardinale Montereale per il cardinale Salviati	Libri sacri [N] [R]	—	Conferma permesso o privilegio di stampare libri sacri	Per il rischio di copie non accurate ed erronee	—	—
<b>Sisto V (1585-90)</b>								

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XII v 47, f. 81, Sec. Brev. Reg. 115, f. 349	1° settembre 1585	Marco Antonio Lanfranchi e Paolo Panvinio [A]	De Primatu Sancti Petri; Contra Centurias Hereticorum [N] [R]	CNCF 32579 (De Primatu Petri - 1589)	In assenza di licenza scritta, nessuna vendita, detenzione per vendere, stampa o esibizione; 15 anni dalle calende a gennaio dell'anno di termine indicato; in alcun luogo direttamente o indirettamente soggetto alla Chiesa, dentro e fuori i territori italiani	Per evitare il danno economico derivante dalla vendita incontrrollata dell'opera, per timore che altri ristampino l'opera successivamente allo sforzo fatto dal richiedente per comporla e correggerla	Scomunica automatica; 500 ducati aurei metà da destinarsi alla Tesoreria Apostolica, metà ai titolari del privilegio	Il decreto viene reso effettivo a partire dalle Calende di gennaio per dar seguito alla volontà del predecessore Gregorio XIII che aveva determinato la data di inizio del privilegio ma non aveva formalizzato l'atto prima di morire. Alle copie dei brevi sarà riconosciuta la stessa validità dell'originale se sottoscritte da un pubblico notaio e confermate con il sigillo di un ecclesiastico e in tale forma esibite
Sec. Brev. Reg. 113, f. 71	1° maggio 1585	Giovanni Martinelli [A] [S]	Jordan von Quedlinburg, <i>Del viuer de Ifrai del beato Giordano di Sassonia,</i> tradotto in italiano dal latino	CNCE 29745	Riafferma il privilegio precedentemente concesso da Gregorio XIII (vedi Sec. Brev. Reg. 62, f. 379)	--	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del Privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 113, f. 238	8 maggio 1585	Georgio de Ferrari [S] ed altri	Libri sacri	— —	Conferma precedente privilegio concesso da Gregorio XIII	— —	— —	— —
Sec. Brev. Reg. 114, f. 25+	22 luglio 1585	Louis de Montjoie [A]	Louis de Montjoie, <i>Vbi multa antiquorum monumenta explicantur; pars pristinae formae restituantur. Opus in quinque partes tributum</i> [N] [Img]	CNCE 23956	Divieto di stampare e vendere e riprodurre immagini in intaglio o rame; 10 anni; dentro e fuori i territori italiani, nei luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Peché il richiedente teme che altri stampando l'opera traggano profitto dai suo lavoro, con grave danno per lui	Scomunica automatica; 500 ducati aurei divisi fra la Camera Apostolica, il titolare del privilegio e il mediatore; confisca delle copie contestate	Scomunica —
Sec. Brev. Reg. 114, f. 118	8 luglio 1585	Baltasar Altamirano [A]	Baltasar Altamirano, <i>Tractatus de visitatione</i> [N] [R]	USTC 334270	Parziale sospensione del bando di papa Pio V sulla stampa dell'opera indicata	Per permettere che l'opera sia emendata e corretta; per assicurare la prudenza e circospezione del richiedente	— —	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 115, f. 35	14 settembre 1585	Permesso applicabile a tutti	Opere di sant' Ambrogio [P N Edj] [R]	--	In riferimento al privilegio precedentemente concesso da Gregorio XIII (Arm. XLII v. 47, No. 32, FF 81r, 82r), permesso di stampare opere solo se impresse con, o come parte, della nuova edizione romana	Per il grande sforzo e lavoro compiuto ne rivedere l'opera rimuovendone gli errori; per il beneficio che dette correzioni avranno in favore della pietà cristiana	--	--
Sec. Brev. Reg. 116, f. 27	9 novembre 1585	Giovanni Paolo e Giovanni Giolito De Ferrari [S]	Marcos de Lisboa, <i>Croniche de fraii Minor, parte seconda;</i> Pedro de Ribadeneyra, <i>Vita del p. Ignatio Loiola</i> [N] [R] [Bio]; Ignatius il privilegio copriva Loyola) anche le opere religiose di Marc Antoine Muret [N], una vita di San Benedetto in latino, italiano e spagnolo, con illustrazioni da incisioni ed alcune opere inerenti i riti religiosi	CNCE 27771 (cronache dell'Ordine francescano); CNCE 27792 (vita di Ignatius Loyola)	Diviato in assenza di espressa licenza del beneficiario o dei suoi eredi, di stampare o, se stampati, vendere o esporre in vendita, nei 10 anni dalla stampa; Roma e l'intero Stato della Chiesa	--	Scomunica automatica; 500 ducati aurei da doversi destinare parte alla Camera Apostolica, parte al titolare del privilegio e parte ai giudici; confisca delle copie contestate	I brevi consegnati al beneficiario devono essere copiati da un prelato o persona con una qualche dignità ecclesiastica e a dette copie sia riconosciuta la stessa validità degli originali

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 116, f. 20; Sec. Brev. Reg. 116, f. 412+	19 novembre 1585; Bartolomeo 23 novembre 1585 Grassi [S]	Lucius Annaeus Seneca, <i>L. Annaeus</i> <i>Seneca a M. Antonio Mureto</i> <i>correctus et notis</i> <i>illustratus</i> ; Juan Gonzalez de Mendoza, <i>De la historia de las cosas mas notables,</i> <i>ritos y costumbres,</i> <i>del gran reyno</i> <i>dela China;</i> da Domenico Christoph Clavius, Basa 1586] <i>Aritmetica practica</i> [N] [P N Ed] [R] [Stor] [Img] [Cl's] [Bio]	CNCE 47791 (Muret); CNCE 21454 (Mendoza) [il privilegio stampato sull'edizione era stato concesso a Mendoza, non a Grassi]; CNCE 12676 (Clavio) [stampato da Domenico Christoph Clavius, Basa 1586] <i>de controversiis</i> <i>Christianac fidei,</i> <i>adversus huius</i> <i>temporis</i> <i>haereticos</i> [N] [R]	Stampare (in tutto o in parte o con qualche alterazione), in francese, italiano, spagnolo, latino o qualsunque altra lingua, vendere, esporre in vendita, detenere in casa o altrove, come oggetto di scambio o regalo in assenza di licenza firmata, anche se indotto da altri, qualsunque sia il loro status; 10 anni dalla prima stampa; Stato della Chiesa, territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per sollevare il richiedente dal timore di ricevere danno da eventuali ristampe imitative; per l'utilità pubblica e privata dell'opera	Scomunica; 500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio, parte all'accusatore, parte all'esecutore del processo; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate; il materiale confiscato dovrà essere consegnato al titolare del privilegio o ai suoi eredi	—	—
Sec. Brev. Reg. 117, f. 357	8 febbraio 1586	David Sartorius [S]	Roberto Bellarmino, <i>Disputationes</i> <i>de controversiis</i> <i>Christianac fidei,</i> <i>adversus huius</i> <i>temporis</i> <i>haereticos</i> [N] [R]	USTC 640032	Divieto per 10 anni di stampa o vendita senza espresso consenso del beneficiario o dei suoi eredi; tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per interesse pubblico; in ragione del lavoro svolto e delle spese affrontate dal richiedente	200 ducati vechi divisi fra Camera Apostolica e titolari del privilegio; confisca delle copie contestate	—

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 117, f. 301	27 febbraio 1586	Bartolomeo Grassi [S]	Chiesa cattolica, <i>In festo sancti Francisci de Paula. Officium duplex ex praecipuo Sixti papae quinti</i> [N] [R]	CNCE 11458	Stampare (in qualsiasi forma o con qualunque variazione), vendere, detenere per vendere, oggetto di permuto o dono, senza licenza contrassegnato dal beneficiario, qualunque sta il pretesto seusa, 10 anni dalla stampa; Roma, luoghi circovicini, Stato della Chiesa, luoghi indirettamente o indirettamente soggetti alla Chiesa, dentro e fuori i territori italiani	Per pubblico vantaggio privato che ne ricevono gli uffici eccliesiastici; Per sollevare il richiedente da timore di ricevere un danno	Scommunica; 500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio, parte all'accusatore, parte all'esecutore del processo; confisca del torchio e delle copie contestate; il materiale confiscato dovrà essere consegnato al titolare del privilegio o ai suoi eredi	Al breve registrato presso un pubblico notaio, con sigillo di una persona di rango eccliesiastico, sia riconosciuta la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 118, f. 120	7 marzo 1586	Bartolomeo Grassi [S]	«Decisiones Rota» [N] [R] [Dir.]	—	Stampare o far stampare l'opera, in tutto o in parte, in qualsiasi forma, imitazione o innovazione, con qualsunque aggiunta, commenti, o integrazione di qualsunque tipo, in latino, italiano, spagnolo, francese o qualunque altra lingua, vendere, esporre per vendere, senza licenza scritta; 10 anni; Roma e luoghi circovicini, Stato della Chiesa, luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per proteggere il richiedente; per utilità e convenienza comune, pubblica e privata, stante che la precedente edizione è stata stampata in una versione altamente corrotta	Scommunica; 500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio, parte all'accusatore, confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate che dovranno essere consegnati al titolare del privilegio o ai suoi eredi	Alla patente registrata presso un pubblico notaio, con sigillo di una persona di rango eccliesiastico, sia riconosciuta la stessa validità dell'originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 120, f. 70	1° aprile 1586	Giovanni Osmarino [S]	Due opere di Francesco Pangaro: sopra i Salmi di Davide e le Lamentazioni di Geremia mai prima di allora stampate [N] [R]	CNCE 25958	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, in tutto o in parte, con aggiunte, glossae, commenti, o alterazioni; a Roma, e luoghi circoscicini, nello Stato della Chiesa e luoghi direttamente o indirettamente sotto il controllo della Chiesa	Per timore che una volta stampata l'opera altrui ne approntino una stampa imitativa con danno per il richiedente	Scomunica automatica; 500 ducati, da destinarsi per metà alla Camera Apostolica e metà al titolare del privilegio, ai suoi eredi o successori e legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al breve stampato nell'edizione deve essere riconosciuta la stessa validità dell'originale; privilegio soggetto all'approvazione dell'opera da parte del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 120, f. 13+	7 maggio 1586	Guillaume Rouillé [S]	Jacques Dalechamps, <i>Historia generalis plantarum in libros XVIII</i> [N] [Stor] [Sci]	OCLC 741850291; si veda anche USTC 142347	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, detenere per la vendita, senza autorizzazione del beneficiario, i suoi eredi o altri in possesso di licenza del beneficiario; tutti i territori direttamente o indirettamente sotto il controllo della Chiesa	Per beneficio comune, fra cui quello tratto da quanti studiano le arti; per la fatica e le spese affrontate; per timore che altri ristampino l'opera danneggiando il richiedente	Scomunica automatica; 300 ducati da destinarsi parte alla Camera Apostolica, parte agli accusatori e parte al titolare del privilegio o agli eredi; confisca delle copie contestate della Chiesa	Alla patente stampata sull'edizione sia riconosciuta la stessa validità dell'originale; privilegio soggetto all'approvazione dell'opera da parte del Maestro di Sacro Palazzo

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 120, f. 6+4	15 maggio 1586	Marcantonio Marsili Colonna, vescovo di Salerno, giureconsulto di Bologna [A]	Marcantonio Marsili Colonna, <i>Hydrologia siue de aqua beneficta</i> [N] [R]	CNCE 26593	Divieto per 10 anni di stampare e vendere senza autorizzazione del beneficiario; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per il lavoro svolto e la fatica affrontata; per timore che altri ristampino l'opera danneggiando il richiedente	Scomunica; 500 ducati, divisi fra la Camera Apostolica, il privilegio ed i giudici	--
Sec. Brev. Reg. 120, f. 250	20 maggio 1586	Giovanni Bondi [A]	Opera su materia bankaria e sistemi di cambio monetario [N]	--	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza espressa autorizzazione; tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per l'utilità che ne trarranno banchieri e mercanti; per la fatica e le spese affrontate; per timore che eventuali ristampe possano essere scoperte e danneggiare l'autore	Scomunica; 500 ducati, divisi fra la Camera Apostolica e l'autore o il libraio di sua scelta	Già approvato dal Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 120, f. 261	3 giugno 1586	Girolamo Catena [A]	Girolamo Catena, <i>Vita del gloriosissimo papa Pio quinto.</i> <i>Con una raccolta di lettere di Pio V a diversi principi, &amp; le risposte</i> [N] [R] [Biol]	CNCE 10242	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita ovunque siano state stampate le copie, in italiano, spagnolo o altra lingua nazionale, latino e greco o qualunque altro idioma, in tutto o in parte, con ogni genere di aggiunta o riduzione, senza espressa autorizzazione scritta del beneficiario, dentro e fuori i territori italiani e le terre direttamente o indirettamente soggette alla Chiesa	Per la diligenza e la fatica spesa; per timore che altri possano ristampare l'opera con grande danno per il richiedente	Scomunica; 500 ducati aurei; confisca delle copie contestate che verranno consegnate alla Tesoreria Vaticana	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
MPM Arch 1179 #222	10 giugno 1586	Christophe Plantin	<i>Martyrologium Romanum</i> [R] [Tr]	USTC 406757	--	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 120, f. 231	15 giugno 1586	Fra' Ottavio da Parma [A]	Opera sul Rosario [N] [R]	--	Divieto di 10 anni per la stampa o riproduzione pittorica, in tutto o in parte, o imitazione con modifiche senza espressa autorizzazione scritta; territori italiani	Per la fatica sostenuta e lo studio impiegati e per il beneficio alla devzione cristiana; per il timore del richiedente che altri possano riprodurre l'opera causandogli danno	Scommunica; 500 ducati di sanzione pecunaria	Si impone che alla patente, stampata sull'edizione, trascritta da un pubblico notaio e sigillata da un ecclesiastico, sia riconosciuta la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 120, f. 588	14 luglio 1586	Jose Anglès [A]	José Anglès, <i>Flores theologicarum quaectionum, in secundum Librum sententiarum</i> [N] [R]	CNCE 1904/1903	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza espressa autorizzazione; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	500 ducati aurei alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate; scommunica automatica	Validità del privilegio soggetto all'approvazione dell'opera da parte dell'Inquisitore; i brevi stampati sull'edizione avranno la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 120, f. 547	15 luglio 1586	Giovanni Battista Zapata [A]	Giovanni Battista Zapata, <i>Maraugiosi secreti di medicina e chirurgia. Con l'aggiunta d'altri secreti</i> [N] [Med]	CNCE 54115	Divieto di 20 anni per la stampa e vendita; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; per le spese sostenute dal richiedente e dai suoi colleghi; il privilegio è concesso al fine di preservare lo studio e la fatica affrontati	Scommunica automatica; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	I brevi stampati sull'edizione avranno la stessa validità dell'originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 121, f. 137	19 luglio 1586	Juan de Orduna [A]	Messali, breviari, Martirologio, ed altre opere compilate dal richiedente [R] [Tr]	— —	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita senza permesso scritto del beneficiario; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio dei fratelli e delle monache dell'Ordine domenicano	Scommunica automatica; confisca delle copie contestate; 500 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica	I brevi devono essere trascritti da un pubblico notario e sigillate da un ecclesiastico e dette copie devono ricevere la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 121, f. 131	30 luglio 1586	Aurelio Corboli [A]	Aurelio Corboli, <i>Tractatus de causis ex quibus emphytene ure suo primitur</i> [N] [Dir]	CNCE 13279	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita — senza espressa autorizzazione del beneficiario; dentro e fuori i territori italiani; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico e degli studiosi; per timore che ristampe non autorizzate possano damaggiare il richiedente	Scommunica automatica; confisca delle copie contestate; 500 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica	Al brevi pubblicati con l'opera sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 122, f. 527*	3 settembre 1586	Martin Zuria, erede [A]	Opere di Martin de Azpilcueta, ridattate o inedite [N] [R]	CNCE 3736; CNCE 3737	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita — senza espressa autorizzazione scritta del beneficiario; Roma e resto dei territori soggetti alla Chiesa	Utilità pubblica e degli studiosi; per adempire alla volontà dell'autore	1000 ducati aurei; confisca delle copie contestate; scommunica automatica	— —
Sec. Brev. Reg. 122, f. 567	6 settembre 1586	Filipe Dias, francescano [A]	Filipe Dias, <i>Quadruplicatum concionum</i> [N] [R]	SBN, CAGE/021803	Il documento non è assimilabile ad un privilegio; si tratta di un'autorizzazione alla distribuzione di guadagni ai congiunti bisognosi dell'autore citato; nomina un successore per autorizzare la stampa delle opere <i>post-mortem</i> del congiunto	Per beneficio pubblico e degli studiosi	— —	— —

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
ARM XII v 47, f. 203	24 settembre 1586	Pedro Gonzales [A]	Opere di Tommaso d'Aquino e commenti di vari padri domenicani di Salamanca ed ogni altra opera curata dai postulane (privilegio soggetto all'approvazione dell'opera da parte dell'Inquisizione) [P] [N] [R] [R]	CNCE 38173 [?]	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita	Per l'utilità che l'opera riveste per la fede cattolica; per il danno che il richiedente riceverebbe da eventuali ristampe; per le spese sostenute dal Stato della Chiesa; tutti i territori richiedente, la sua grande perizia ed indirettamente soggetti alla Chiesa	Confisca delle copie contestate; 500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, il giudice ecclesiastico o secolare che riceverà l'istanza, il titolare del privilegio e gli accusatori	Validità del privilegio soggetta all'approvazione dell'Inquisitore; i brevi stampati sull'edizione avranno la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 124, f. 68	26 settembre 1586	Pedro Simon Abril [A]	Traduzione spagnola del Catechismo tridentino [R] [T]	--	Divieto di 15 anni per la stampa e vendita senza autorizzazione scritta del beneficiario; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il timore che altri ristampino l'opera in maniera meno accurata con danno per il richiedente	Scomunica; 500 ducati da destinarsi per metà alla Camera Apostolica e per metà al titolare del privilegio o stampatore o libraio da lui scelto	--
Sec. Brev. Reg. 124, f. 287	3 ottobre 1586	Francesco Rocchi [A]	Agnus Dei [Img] [R]	--	Approntare modelli in ceroplastica sul tema dell' <i>Agnus Dei</i> ;	Come premio per la speciale abilità dell'artista	Si conferma la stessa sanzione prevista per il precedente privilegio concesso a Proto Gaviola de America, nel 1584 il privilegio viene revocato	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 123, f. 203	10 dicembre 1586	Giovanni Giubari [S]	Opere letterarie [N] [Let]	—	Divieto di 12 anni per la stampa e vendita senza espresa autorizzazione	Per utilità pubblica e come incentivo agli studi	500 ducati divisi fra Camera Apostolica e titolare del privilegio	—
Sec. Brev. Reg. 126, f. 61+	7 gennaio 1587	Girolamo Franzini [S]	<i>Le cose maravigliose dell'alta citta' di Roma [N] [Img] [Tur]</i>	CNCE 40905	Divieto di 20 anni di stampare o vendere, detenere per vendere o esporre le opere; il divieto si applica alle opere in ogni lingua, ed a raffigurazioni di ogni tipo, in intaglio o bronzo, senza autorizzazione del beneficiario; valido per tutti i feudi dentro e fuori i territori italiani e i territori soggetti alla Chiesa	Per la fatica e le spese sostenute e per la volontà manifesta del richiedente di stampare l'opera in latino, italiano e, possibilmente, francese e spagnolo; per il timore del richiedente di ricevere un grave danno se altri ristamperanno la sua opera o incideranno immagini ad imitazione delle sue	500 ducati alla Tesoreria Apostolica; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi stampate sulle edizioni sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 128, f. 75 (Sec. Brev. Reg. 160, f. 51)	21 aprile 1587	Jacques de Joigny de Pamèle [A]	Opere di Thascius Caecilius Cyprianus e Quintus Septimius Florens Terullianus [P N Ed] [R]	—	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita; territori soggetti alla Chiesa	Per pubblica utilità e studio	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate; scomunica automatica	Ai brevi stampati sull'edizione sia data ovunque la stessa validità dell'originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 128, f. 125 (Sec. Brev. Reg. 160, f. 125)	9 maggio 1587	Giorgio Ferrari [S]	Bibbia tradotta dal greco al latino sotto la supervisione del cardinale Antonio Carafa, insieme a decreti ed epistole di diversi pontefici	— — [P N Edl [R]]	Divieto di 10 anni per la stampa e vendita o detenzione per vendita; nei territori soggetti direttamente o indirettamente al Sacro Romano Impero e nell'intera Cristianità	Per beneficio comune; il richiedente teme di ricevere un grave danno se altri ristamperanno l'opera	Confisca delle copie contestate; 1000 ducati aurei da destinarsi parte alla Biblioteca Vaticana, parte all'accusatore, parte al giudice esecutore, da applicarsi in qualunque momento si constati la violazione	Alle copie dei brevi, pubblicati nell'edizione e trascritte presso un pubblico notaio o persona ecclesiastica, sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 130, f. 28	13 agosto 1587	Girolamo Magonio [S]	Granducato di Toscana, <i>Decisiones caesarum tam Rotae florentinae quam Rotae Lucensis</i> [N] [Dir]	CNCE 28532	Stampare, vendere, detenere per vendere, in latino, italiano, francese, spagnolo o qualunque altra lingua senza expressa licenza del beneficiario; 10 anni dalla prima stampa; Roma, fuori e dentro i territori italiani e territori soggetti alla Chiesa	Per timore che altri possano ristampare l'opera senza il permesso del richiedente con suo grave danno	500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte all'accusatore, parte al giudice e parte al titolare del privilegio o suoi eredi; scomunica; confisca delle copie contestate; la merce confiscata sia consegnata al titolare del privilegio o suoi eredi	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 130, f. 70+	29 agosto 1587	Giovanni Giulio de Ferrari [S]	Paolo Comitoli, <i>Catena inbeatissimum Iob et Graeco in Latinum conuersa;</i> Mercuriale, Girolamo, <i>Responsorum, et consultationum medicinalium tomus primus [alter]</i>	CNCE 10257 (Comitolo); CNCE 27787 (Mercuriale)	Stampare, vendere, detenere per vendere le opere anche in presenza di qualunque aggiunta, scolii, glossae e commentari, in latino, italiano o altra lingua; 10 anni; Roma e territori circinvicini, tutti i territori italiani e tutti quelli soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa. Il privilegio revoca quello concesso il 21 gennaio 1586 a Jean Statius, stampatore lionesco, causa la scorrettezza della sua edizione	Per beneficio pubblico; il postulante teme che altri ristampino le opere con suo grave danno	300 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte al titolare del privilegio o i suoi eredi o rappresentanti, parte all'accusatore ed il resto al giudice esecutore; scomunica; confisca delle copie contestate; il materiale confiscato dovrà essere consegnato al titolare del privilegio o ai suoi eredi	Alle copie dei brevi, pubblicati nell'edizione e trascritti presso un pubblico notario e sigillati da un ecclesiastico, sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 131, f. 41	19 ottobre 1587	Cardinal Antonio Carafa, curatore [A]	<i>Vetus Testamentum secundum LXX latine redditum et ex auctoritate Sixti V pont. max. editum [R] [Tr]</i>	CNCE 5818	Stampare, vendere, detenere per vendere, o esprire, in greco o latino; 10 anni dalla prima stampa; nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa e nell'intera Cristianità	Per diffondere la redazione della Bibbia latina e le regole del Concilio ecumenico	1000 ducati aurei, da destinarsi parte alla Biblioteca Vaticana, parte all'accusatore e parte al giudice esecutore; scomunica; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi, pubblicate nell'edizione e trascritte presso un pubblico notario e sigillate da un membro di Curia o altro ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità degli originali

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 131, f. 155+	11 novembre 1587	Francisco Toledo [A]	Commenti al Vangelo di Giovanni ed alle Epistole di Paolo [N] [R]	CNCE 34433	Stampare, vendere, detenere per vendere, in qualsiasi lingua; 10 anni; territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa ed in tutti i territori italiani	Peché costituisce opera di interesse comune e si ritiene opportuno garantire che non sia deformata da altri	500 ducati aurei, da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica, parte all'accusatore e parte al titolare del privilegio; scomunica; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 136, f. 544	1° settembre 1588	Claudio Tebalducci [A]	Opera astronomica; opera grammaticale; Officio della beata vergine Maria; Summa di Tommaso d'Aquino; tavole latine [N] [R] [Tr] [Edi]	CNCE 31187	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro e le spese sostenute; per pubblico beneficio; per timore che il richiedente sia depravato dei frutti del proprio lavoro	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 138, f. 25+	7 ottobre 1588	Marcantonio Moretti [S]	Marcello Crescenzi, <i>Decisiones Rotae</i> [Dir]	CNCE 13732	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per timore che altri stampino l'opera con grave danno del richiedente	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Alle copie dei brevi, pubblicate nell'edizione e trascritte presso un pubblico notaio e sigillate da un
Sec. Brev. Reg. 138, f. 1039*	29 ottobre 1588	Tolomeo Veltroni [A]	Statuti dell'ospedale di Gerusalemme; compilazione di testi e incisioni dei Cavalieri Ospitalieri [N] [Ang]	CNCE 10489	Stampare o incidere, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro e le spese sostenute; per timore del danno che verrebbe al richiedente da eventuali ristampe	Scomunica; 500 ducati aurei; confisca delle copie contestate, delle illustrazioni e degli strumenti di produzione; si fa riferimento alle sanzioni previste al privilegio in Sec. Brev. Reg.	ecclesiastico, sia riconosciuta la stessa validità degli originali

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 138, f. 348+	20 novembre 1588	Alessandro Benacci [S]	Bartolomeo Peretti, <i>Commentarius in extratragantem ambitiosae de rebus Ecclesiis non alienandas</i> [N] [R] [Dir]	CNCE 47342	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre copie; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio dell'arte letteraria; per il danno che verrebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica, accusatori, giudici e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	—
Sec. Brev. Reg. 138, f. 337	13 dicembre 1588	Nicholas van Aelst, fiammingo [S]	Incisioni di colonne, obelischi e chiese [N] [Img] [Tur]	— —	Divieto di 15 anni per la produzione o imitazione; nelle città, territori e luoghi direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro e le spese sostenute; per il danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati aurei; confisca delle immagini; il materiale confiscato da consegnarsi alla Tesoreria Apostolica	— —
Sec. Brev. Reg. 138, f. 415*+	21 dicembre 1588	Giovanni Costeo [A]	Giovanni Costeo, <i>Disquisitionum physiologicarum in primam primi Canonis Auct. sect. libri sex</i> [N] [Med]	CNCE 13639	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il beneficio che ne trarrebbero gli studiosi ed i medici; per il danno che deriverebbe al richiedente e allo stampatore, o librario che pubblicherà l'opera	Scomunica automatica; 200 ducati aurei; confisca delle copie contestate con il permesso de supplicante, da eventuali ristampe non autorizzate	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione sia data ovunque la stessa validità degli originali

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 139, f. 19	22 dicembre 1588	Giacomo Romano [A]	Giacomo Romano. <i>Il primo libro di scrivere dove s'insegna la vera maniera delle cancellearie che corsine, e di tutte quelle sorti di lettere che a vn buon scrittore si appartengono di sapere</i> [N] [Edul]	CNCE 32978	10 anni; nella città di Roma, nell'intero Stato della Chiesa e nei territori drettamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio comune e studio; per la fatica affrontata dal richiedente	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 139, f. 145+	8 febbraio 1589	Cosimo Filiarchi [A]	Cosimo Filiarchi, <i>De officio sacerdotis</i> [N] [R]	CNCE 19011	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni («15 anni» esposto); territori soggetti alla Chiesa	Poiché l'opera è di utilità comune	Scomunica automatica; 500 ducati aurei; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione o trascritte sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 140, f. 134	18 marzo 1589	Francisco de Avila	Messali, breviari, uffici della beata vergine Maria, Calendario, Martirologio [R] [Tr]		Documenti non assimilabili ad un privilegio; licenza	--	--	Registrazione presso un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 140, f. 314*+	22 aprile 1589	Gerard Voss [A]	Ephraem. <i>Operum omnium</i> [P N Ed] [R]	CNCE 18134	Stampare, vendere, mostrare, detenere; 10 anni; nella città di Roma, nei territori circoscritti e nell'intero Stato della Chiesa	Per la propensione del papa a supportare l'erudizione; per timore che il testo possa essere corrotto sia per negligenza che per malizia se altri stampassero senza il permesso del richiedente	500 ducati aurei; scomunica; confisca delle copie contestate	Nella supplica il richiedente minaccia di cessare l'opera di traduzione se obbligato a pagare la tassa imposta per ottenere il privilegio

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 145, f. 256	1° maggio 1589	Vincenzo de Franchis [A]	Regno di Napoli: Sacro Regio Consiglio, <i>Decisiones Sacri Regii Consilij Neapolitani</i> [Dir.]	CNCE 52074	Forse rinnovo di Sec. Brev. Reg. 69, f. 8; stampare, vendere, esporre, detenere; l'intero Stato della Chiesa	Perse rinnovo di Sec. Brev. Reg. 69, f. 8; stampare, vendere, esporre, detenere; l'intero Stato della Chiesa	— —	500 ducati, da destinarsi alla Camera Apostolica; confisca delle copie contestate
Sec. Brev. Reg. 145, f. 262	11 maggio 1589	Orazio Diola [A]	La prima e seconda parte delle cronache dell'Ordine di San Francesco [N] [R]	CNCE 27815	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni; nella città di Roma e nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la perizia, la fatica e le spese sostenute e per essere l'opera di pubblica utilità	500 ducati aurei, da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica e l'altra parte al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione o trascritte sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 145, f. 116	18 luglio 1589	Jacobo Bosio [A]	Storia dei Cavalieri gerosolimitani [R] [Stor.]	CNCE 10490	Permesso di stampare, vendere e detenere per rendere la traduzione italiana dell'opera per cui era stato concesso il privilegio a Sec. Brev. Reg. 138, F. 1039; Roma, l'intero Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per aver il richiedente tradotto l'opera in italiano per uso comune	500 ducati aurei; — — scomunica automatica	— —

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 148, f. 34v	7 luglio 1589	Domenico Basa [S]	Opere musicali, canto gregoriano ed altre opere di Giacomo Cacciaconù [N] [R] [Mus]	CNCE 11912	Divieto di 10 anni sulla stampa o vendita senza autorizzazione del beneficiario, dei suoi eredi e successori	In ragione del lavoro svolto e della fatica affrontata dal compositore delle opere musicali e per il danno che verrebbe al richiedente se altri ristampassero l'opera senza permesso	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio e l'accusatore o il giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 149, f. 191+	1° settembre 1589	Paolo Granucci [A]	Santa Sede, Sacra romana rotula. <i>Decisiones Sacrae Rotae</i> [N] [Dir]	CNCE 25669	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; dentro e fuori i territori italiani	Per essere l'opera di comune interesse per la Cristianità	500 ducati aurei da destinarsi parte alla Camera Apostolica, parte al giudice esecutore e parte al titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Alle copie dei brevi pubblicate nell'edizione sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 149, f. 178	13 settembre 1589	Tiberio Alfarno [A]	Natale Bonifacio, <i>Almae urbis divi Perri veteris novique templi descriptio</i> [N] [Img]	BAVat: Stamp. Arch. Cap. S. Pietro, G. 6. Stampe. Cartella. Vaticano. S. Pietro.	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni dalla stampa; territori soggetti alla Chiesa	Affinché il richiedente non sia privato dei frutti del proprio lavoro	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 148, f. 50+	13 settembre 1589	Successori di Martin Zuria, nipote dell'autore [A]	Opere di Martin de Azpilicueta [N] [R]	--	Integra privilegio (vedi Sec. Brev. Reg. 122, f. 527) includendo altri nipoti fra i beneficiari	--	--	--
Sec. Brev. Reg. 148, f. 148	31 ottobre 1589	Francisco Beteta, maestro di Tlaxcala Mexico [A]	Resoconto del sinodo messicano [N] [R]	--	Divieto di 20 anni sulla stampa o vendita, in qualunque lingua, con aggiunte o riduzioni, commenti, senza espressa autorizzazione scritta; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'accuratezza e la diligenza della stampa	Scomunica automatica	Al brevi consegnati al beneficiario e alle loro copie, trascritte da un pubblico notaio e sigillate da una persona di dignità ecclesiastica, sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 153, f. 346*	22 agosto 1590	Joachino Trogensius [S]	Breviari, messali e offici della beata vergine Maria [R] [Tr]	--	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; bassa Germania e Fiandre	Per evitare un danno al richiedente	1000 ducati aurei, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e titolare del privilegio; scomunica automatica	Il testo da stamparsi deve conformarsi a quello pubblicato a Roma dalla Stamperia Vaticana

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
<b>Gregorio XIV (1590-91)</b>								
Sec. Brev. Reg. 179, f. 167+	15 maggio 1591	Dominico Basa [S]	Jean Etienne Duranti, <i>De ritibus Ecclesiae catholicae libri tres</i> [N][R]	CNCE 17948	Divieto di 10 anni sulla stampa o vendita, di tutto o parte, in latino o ogni altra lingua, con qualunque aggiunta, glossa, commenti ecc.; nella città di Roma e territori circostanti, l'intero Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le spese sostenute da richiedente; per timore che questi riceva danno da eventuali ristampe imitative	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio e giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scommunica	--
MPM Arch 117 #225	16 maggio 1591	Jan Moretus	Breviari, messali e offici della beata vergine Maria [R] [Tr]	--	Privilegio concesso al re di Spagna (che cede in subappalto), conferma il privilegio di Plantien; durata non indicata; stampa e importazione; nessuna modifica al testo è concessa	--	Confisca delle copie contestate ed altre penne severe non indicate	--
Sec. Brev. Reg. 180, f. 183+	10 giugno 1591	Filippo Scacco	Filippo Scacco, <i>Opera di mescalzia</i> [N] [Med]	CNCE 25692	Divieto di 10 anni sulla vendita, detenzione per vendere o stampa; a Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per lo sforzo affrontato ed i molti anni spesi ad elaborare l'opera; per essere questa di pubblica utilità; per timore che altri si possano appropriare dei frutti del lavoro del richiedente	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 10 ducati per ciascuna copia contestata, da dividersi in tre a beneficio degli accusatori, del giudice esecutore e la terza parte in elemosina	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 181, f. 295	22 luglio 1591	Giovanni Martinelli [S]	Torquato Tasso, <i>Tempio fabricato da diuersi coltissimi, &amp; nobiliss. ingegni, in lode dell'illust. ma Flavia Parente Orsina</i> [N] [Let]	CNCE 29732	10 anni; stampare o far stampare, vendere o detenere per vendere, in tutto o in parte; a Roma e nei territori circosinvicini, nell'intero Stato della Chiesa	Per utilità e diletto di quanti studano la poesia; per avere il richiedente affrontato fatica e spese; per timore che eventuali ristampe lo danneggino	500 ducati aurei; confisca dei caratteri tipografici	—
Sec. Brev. Reg. 183, f. 258	7 agosto 1591	Paolo Blado [S]	Opera di diritto [N] [Dir]	— —	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni; Roma ed altri territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	— —	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate	—
Sec. Brev. Reg. 182, f. 352*	20 agosto 1591	Giovanni Paolo Giolito de Ferrari [S]	Vincenzo Bruni, <i>Meditationi sopra i misterii della passione, et resurrezione di Christo</i> [N] [R]	CNCE 7729	Per 10 anni dalla data di stampa nessuno possa stampare o vendere la seconda parte dell'opera indicata, in tutto o in parte, senza espresa autorizzazione dei beneficiari o legittimi tenutari; Roma e Stato della Chiesa	Come menzionato nella supplica, l'autore ha già ottenuto privilegio per la prima e terza parte dell'opera ed ora intende ottenere la stessa copertura per la seconda parte; per timore che altri privino il richiedente dei frutti del proprio lavoro	Scomunica automatica; 500 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudice esecutore; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	—

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 183, f. 303*+	20 settembre 1591	Pietro Romeo Calderon de Carranza, traduttore [A]	Traduzione spagnola della Pratica spirituale per le monache [N] [R]	— —	Per 10 anni (la petizione ne richiedeva 20) dalla data di stampa; divieto di stampare o vendere l'opera in italiano o spagnolo con le seguenti operate dal beneficiario, senza il suo permesso, dei suoi eredi o legittimi tenutari; Roma e Stato della Chiesa	La supplica fa riferimento al beneficio che riceveranno tutte le monache ed in particolare quelle che non conoscono la lingua italiana non possono avere accesso ai benefici della pratica religiosa indicata dal testo ora tradotto in spagnolo da richiedente.  Il privilegio fa invece riferimento all'utilità che riceverà la nazione spagnola ed al danno che riceverebbe il richiedente da eventuali ristampe altrui	Scommunica automatica; 500 ducati aurei	— —
Sec. Brev. Reg. 183, f. 504	25 settembre 1591	Rodolfo Silvestri	Breviario romano e Diurnale [R] [Tr]	— —	Stampare o vendere, detenere per vendere, esporre; Roma e l'intero Stato della Chiesa	Apparentemente il privilegio viene concesso al richiedente in ragione del suo servizio reso come medico curiale	1000 ducati aurei; scommunica automatica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
<b>Clemente VIII (1592-1605)</b>								
MPM Arch 1179 #274	7 marzo 1592	Jan Moretus [S]	Messali, breviari, Officio della beata Vergine	— — [R] [Tr]	Licenza di stampa (limita territorialmente una precedente ordinanza)	Concesso sulla base del merito dimostrato	— —	— —
Sec. Brev. Reg. 177, f. 139*	12 marzo 1592	Gregorio de Valencia [A]	Gregorio de Valencia, <i>Commentarium theologicorum tomi quatuor: In quibus omnes materiae quae continetur in Summa theologica dici Thomae Aquinatis, ordine explicantur</i>	CNCE 24200  [N] [R]	Stampare o, essendo stampato, vendere, o esporre per vendere, nella città di Roma, e nell'intero Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti	La supplica fa riferimento al beneficio comune derivante dall'opera	500 ducati aurei; — — scomunica	— —
Sec. Brev. Reg. 189, f. 43	23 marzo 1592	William Allen [S]	Officio della beata vergine [R] [Tr]	— —	Licenza di stampa	In ragione della sincera devozione ed edificazione al culto della vergine Maria e affinché l'opera venga stampata in latino ed in inglese, essendo stata l'opera già stampata in Inghilterra e poi non più	— —	— —

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 190, f. 338*	28 aprile 1592	Luis de Torres [A]	Luis de Torres, <i>Delli peccati della lingua, et della differenza, et gravezza di essi, discorsi XXIII</i> [N] [R]	CNCE 33924	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni	Per genuina consolazione spirituale ed utilità pubblica; la supplica fa riferimento alla fatica affrontata e alla perizia usata dal richiedente oltre al valore di pubblica utilità e consolazione per i fedeli dell'opera proposta	500 ducati aurei	— —
Sec. Brev. Reg. 191, f. 334+	24 maggio 1592	Basilio Paravicino [A]	Alessandro Traiano Petronio, <i>Del viue degli romani, et di conservar la sanità libri cinque</i> [N] [Med]	CNCE 31634	Stampare, vendere, in tutto o in parte; 12 anni; Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per utilità comune; per il beneficio rappresentato dalla traduzione italiana; per timore che altri ristampino la traduzione con danno per il richiedente	500 ducati da ripartirsi in quattro parti e da destinarsi alla Camera Apostolica, al titolare del privilegio, agli accusatori e al giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	At brevi consegnati al beneficiario e alle loro copie pubblicate nelle edizioni sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 192, f. 106+	2 giugno 1592	Antonio Possevino [A]	Antonio Possevino, <i>Bibliotheca selecta</i> [N] [R]	CNCE 33809	Divieto di stampare o, se stampato, vendere o detenere per vendere in tutto o in parte, in italiano o altra lingua, con aggiunte, per 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la grande perizia usata e la grande fatica affrontata; per evitare che altri producano stampe imitative con danno per il richiedente	500 ducati aurei; scomunica automatica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 194, f. 211	21 agosto 1592	Giovanni Antonio Faccioli	Benito Pevera, <i>Aduersus fallaces &amp; superstitiones artes, id est, de magia, de somniiorum, &amp;, de divinatione astrologica libri tres</i> [N] [R]	CNCE 24197	Divieto per 10 anni di stampare, incidere o vendere	Per utilità pubblica dei fedeli	--	--
Sec. Brev. Reg. 194, f. 302	20 agosto 1592	Girolano Franzini [S]	Breviarie Diurnale [R] [Tr]	--	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per pubblica utilità; per il lavoro svolto, la diligenza usata, la fatica e le spese affrontate	500 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica, giudici e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate	Alle copie dei brevi pubblicate nelle edizioni sia riconosciuta la stessa validità degli originali
Sec. Brev. Reg. 194, f. 312	30 maggio 1592	Carlo Basecapé [A]	Carlo Bascapé, <i>De vita et rebus gestis Caroli archipiscopi Mediolani</i> [N] [R] [Bio]	BAVat: Mai.XI.O.V/2; R.G.Vite.III.447; R.G.Vite.IV.1521; Stamp.Barb. U.I.94	Stampare, vendere, donare, dare in prestito, in latino o italiano; 7 anni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le spese affrontate dal richiedente, per timore che la versione italiana venga corrotta	500 ducati aurei; scomunica; confisca delle copie contestate	Il testo è stato approvato per la pubblicazione; le copie del privilegio devono essere pubblicate nell'edizione, sia in latino che in italiano o trascritte da un pubblico notaio
Sec. Brev. Reg. 196, f. 86	3 ottobre 1592	Giovanni Luca Conforto [A]	Opere musicali	CNCE 44954	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; Roma e Stato della Chiesa	--	500 ducati aurei; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 196, f. 87	3 ottobre 1592	Pedro Ruiz Alcoholado [A]	Pedro Ruiz Alcoholado, <i>Kalendarium Romanum Perpetuum</i> [R] [Tr]	CNCE 36305 (1592); CNCE 71465 (1593)	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti allo Stato della Chiesa.	Per il lavoro svolto e la fatica affrontata; perché la pubblicazione dell'opera è di pubblica utilità	500 ducati auri;	—
Sec. Brev. Reg. 197, f. 52	9 novembre 1592	Tipografia Vaticana [S]	<i>Biblia sacra vulgatae editionis</i> [P] [R]	CNCE 5806 (1592); CNCE 5807 (1593)	Divieto di stampare, vendere, detenere per vendere, per 10 anni, né senza il permesso della Tipografia Vaticana effettuare minime variazioni, aggiunte o riduzioni al testo; i regni, le città, le province ed i luoghi soggetti alla Chiesa	Perché l'opera è stata portata a nuova redazione con grande lavoro e diligenza	Confisca delle copie contestate; scomunica	Ai brevi originali e alle copie pubblicate nelle edizioni sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 197, f. 249	27 novembre 1592	Pedro Trigoso [A]	Pedro Trigoso, <i>Sancti Bonaventurae Summa theologica</i> [N] [R]	CNCE 33812	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere, esporre, in tutto o in parte, sotto il pretesto di aggiunte o riduzioni; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri possano ristampare l'opera e, mossi da minore considerazione la riempiano di errori; per garantire ad Antonio Alvarez indennità per le spese da lui affrontate per la stampa dell'opera	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, acusatori e titolare del privilegio	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 199, f. 171*	26 gennaio 1593	Cesare Ripa [A]	Cesare Ripa, <i>Iconologia ouero descrittione dell'imagini uniuersali cauate dall'antichità et da altri luoghi</i> [N] [R]	CNCE 25971	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; Roma, Stato della Chiesa, territori soggetti direttamente o indirettamente alla Chiesa	Per il danno che il richiedente subirebbe da eventuali ristampe dell'opera; la supplica allude alla protezione del cardinale Cinzio Allobrandini	500 ducati; confisca delle copie contestate e degli strumenti di produzione	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigilate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 200, f. 33*	8 febbraio 1593	Giovanni Paolo Giolito e gli eredi di Giovanni Giolito de Ferrari [S]	Vincenzo Bruni, <i>Delle meditationi sopra le sette festività principali della B. Vergine Parte quarta</i> [N] [R]	CNCE 7732	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; a Roma e nell'intero Stato della Chiesa	Per timore che altri possano ristampare l'opera con danno per il richiedente	600 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudice; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigilate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 200, f. 154*	Febbraio 1593	Preposto della Compagnia della Dottrina Cristiana	Opera di dottrina cristiana [N] [R]	--	Stampare, vendere detenere per vendere, esibire; Roma e lo Stato della Chiesa, ovunque nei territori italiani	Per beneficio dei pupilli cristiani	Oltre alla manifesta ostilità delle autorità ecclesiastiche ai contraventori verranno comminati 500 ducati di sanzione pecunaria	--
Sec. Brev. Reg. 205, f. 200	6 luglio 1593	Paolo Blado [S]	<i>Index librorum prohibitorum</i> [N] [R]	CNCE 25729	Divieto per 2 anni di stampare e vendere senza l'autorizzazione scritta del beneficiario; Roma, lo Stato della Chiesa, tutti i territori italiani	Per la diligenza e cura usata	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigilate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 207, f. 50*	16 settembre 1593	Leonardo Parasole, Fulgenzio Valesi [A]	Metodo per stampare opere musicali [N] [Mus]	— —	Divieto per 15 anni di stampare, organizzare la stampa, vendere o detenere per vendere, in qualunque luogo o nazione	Per la grande utilità ed il vantaggio che deriverebbe alle chiese ed ai religiosi e per scongiurare che altri, in cerca di profitto, si appropriino del frutto del lavoro dei richiedenti; la petizione allude al dispendio di energie e ricchezze che i richiedenti hanno affrontato, al beneficio pubblico dell'opera,	Scomunica automatica; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate; 500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica e parte al titolare del privilegio	— —
Sec. Brev. Reg. 207, f. 170	24 settembre 1593	Henricus de Henricis, gesuita [A]	Sommia di casi di coscienza [N] [R] [Dir]	— —	Leggere, vendere, stampare o far stampare senza licenze	Per il rigore dottrinale e la disciplina nell'operare le correzioni necessarie	Scomunica automatica; confisca delle copie contestate	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigilate da un ecclesiastico, o dal preposto dei gesuiti, sia riconosciuta la stessa validità

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 207, f. 274*	2 settembre 1593	Angelo Ingenui [S]	Poemi del Tasso; lettere e commenti del cardinale Papienda [N] [Let]	CNCE 35686	Diviso per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, senza licenza del beneficiario a Roma e nell'intero Stato della Chiesa	La supplica allude alle modistiche apportate dall'autore ai testi che si intende pubblicare con la nuova edizione	500 ducati aurei; aurei divisi fra Camera Apostolica, accusatori, giudici e titolare del privilegio	AI brevi originali e alle trascrizioni fatte da un publico notaio e sigilate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 208, f. 12*-+	6 ottobre 1593	Giulio Burchoni [S]	Vincenzo Cervio, <i>Il trinchietto</i> [N] [Let]	CNCE 10908	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire, in tutto o in parte, sia in minore o maggior numero di fogli, senza licenza, per 10 anni, a Roma e nell'intero Stato della Chiesa	La supplica pone enfasi sul fatto che la concessione del privilegio incaggerà altri ad intraprendere analoge opere altrettanto utili	500 ducati aurei; divisi fra Camera Apostolica, accusatori, titolare del privilegio o i suoi eredi, successori o legittimi tenutari	AI brevi originali e alle trascrizioni fatte da un publico notaio e sigilate da un eccllesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 208, f. 74*	13 ottobre 1593	Antonio Tempesta [A]	Mappa di Roma [N] [Img]	BAVat: Riserva, S.79	Diviso per 10 anni di stampare, far stampare, vendere o detenere per vendere, in ogni forma o apportando qualunque modifica, senza l'autorizzazione del beneficiario, la mappa di Roma menzionata nel privilegio o altre raffigurazioni di altri luoghi soggetti direttamente o indirettamente allo Stato della Chiesa,	Per le spese affrontate e la fatica fatta nell'approntare la mappa di Roma e per prevenire altri frutti del lavoro svolto dal richiedente. La supplica fa riferimento allo sforzo fatto dall'autore ed alle spese affrontate, alla consuetudine di concedere analoghi privilegi, al timore di doversi confrontare con una concorrenza sieale, al valore incentivante del privilegio nell'inco- raggiare altri simili lavori, al beneficio pubblico derivante dall'opera e all'onora- bilità del richiedente	Confisca del materiale di stampa; 500 ducati aurei di sanzione	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 209, f. 84*+	16 novembre 1593	Giovanni Stefano Scorza, gesuita, e soci	Varie opere di autori gesuiti: commenti alla terza parte della Genesi di Benito Perera; opera morale di Juan Azor; la Vita di Francis Xavier ad opera di Orazio Torsellino [N] [R] [Biol]	CNCE 3666 (Azor, stampato da Zanetti nel 1600); CNCE 34404 (Torsellino)	Stampare, vendere, detenere per vendere, esibire; 10 anni; Roma, territori direttamente o indirettamente soggetti allo Stato della Chiesa	Per il pubblico beneficio che deriverebbe a tutti i cristiani; per le spese affrontate e l'intenzione del richiedente di porre le opere alle stampe	500 ducati aurei da destinarsi parte alla Tesoreria Apostolica e parte ai titolari del privilegio; confisca delle copie contestate; scomunica automatica	--
Sec. Brev. Reg. 212, f. 166*	23 febbraio 1594	Antonio Barros; Zacharias Vlyssiponensis, traduttore [A]	Hector Pinto, <i>Imagine della vita christiana, ouero Dialoghi morali</i> [N] [R]	CNCE 39026	Divieto per 10 anni di stampare o vendere senza il permesso del beneficiario o dei suoi successori; a Roma e nello Stato della Chiesa.	Per le spese affrontate dal richiedente; per timore del danno che questi riceverebbe da eventuali ristampe. La supplica allude alla perizia e pietà che caratterizzano l'opera	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici; titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 212, f. 173*+	24 febbraio 1594	Giacomo Bosio [A]	Giacomo Bosio, <i>Dell'istoria della sacra religione et militia di san Giovanni gierosolimitano parte prima I-terza</i> [N] [R] [Stor]	CNCE 7206	Divieto per 10 anni di stampare e vendere senza permesso del beneficiario o del Maestro degli Ospedalieri; a Roma, Stato della Chiesa e l'intera Christianità (potrebbe trattarsi del rinnovo del privilegio di Sisto V a Sec. Brev. Reg. 145, f. 116)	Per il grande sforzo compiuto, la perizia usata e le spese sostenute; per timore che altri tragano profitto dalle stesse	1000 ducati da dividersi in parti uguali fra Camera Apostolica ed accusatori; scomunica	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 213, f. 244	31 marzo 1594	Jen Bogard, stampatore a Lovaino e per l'Università di Mechelen [S]	Breviari e messali [R] [Tr]	—	Trasferimento di un privilegio dal defunto Christopher Plantin a Jan Bogard; 10 anni dalla concessione a Plantin con gli stessi termini	Il privilegio era stato concesso inizialmente a Christophe Plantin ma, essendo egli deceduto, i suoi eredi non possono soddisfare i suoi obblighi; le opere in oggetto sono ritenute di pubblica necessità ed uso presso i cristiani	—	Le opere devono essere fedeli e senza errori
Sec. Brev. Reg. 215, f. 274	9 maggio 1594	Iohanne Baptista de Villalpando [A]	Mappe e immagini [Img] [N]	CNCE 38933	Stampare, vendere, detenere per vendere; 20 anni; Roma, territori circostanti, Stato della Chiesa, territori italiani ed esterni a questi	Per i molti anni di lavoro impegnati contestate; scomunica automatica ecclesiastico	1000 ducati aurei; confisca delle copie	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 215, f. 266*	23 maggio 1594	Angelo Ingegnieri [A]	Angelo Ingegnieri, <i>Del buon segretario libri tre</i> [N] [Stor]	CNCE 35688	Stampare, vendere, detenere per vendere, esporre; 10 anni dalla prima stampa; a Roma e nell'intero Stato della Chiesa	—	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	L'opera è stata già approvata dal Maestro di Sacra Palazzo

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 216, f. 44+	4 giugno 1594	David Sartorius [S]	Gabriele Paleotti, <i>De imaginibus sacris, et profanis</i> [N] [R] [mg]	OCLC 56706727	Divieto per 10 anni di stampare o vendere in qualunque lingua, in maggiore o minor numero di fogli, senza licenza del beneficiario, degli eredi o successori; Roma, Stato della Chiesa e in tutti i luoghi della Cristianità	Le immagini costituiscono oggetto di pubblico beneficio per i lettori; per timore che altri riproducano le stesse con negligenza e malizia o corrompano il lavoro del richiedente	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica automatica	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 216, f. 84*	18 giugno 1594	Domenico Nicolini [S]	Tomaso d'Aquino, <i>Opera omnia</i> [P N Edl] [R]	CNCE 31899	Segue i termini del privilegio di papa Pio V e copie versioni in italiano o altre lingue	La supplica fa riferimento all'accuratezza della precedente edizione romana; per la fatica e le spese sostenute. Il privilegio fa riferimento agli sforzi ed alle spese sostenute ed all'utilità che l'opera ha per studiosi ed ecclesiastici	--	Al brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 217, f. 115*	21 luglio 1594	Eredi di Giovanni Varisco [S]	Opere di diritto di Prospero Farinacci [N] [Dir]	CNCE 18593	Divieto per 10 anni di stampare, detenere per vendere, vendere, esporre l'opera, in tutto o in parte, sia in formato più suo eredi grande o più piccolo, o a seguito di qualsunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso dello stampatore, dei suoi eredi o legittimi tenutari; Roma, e tutto lo Stato della Chiesa e nei territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Afinché altri non beneficiino del lavoro del richiedente con danno suo e dei suoi eredi	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al brevi originali e alle trascrizioni fatte da un publico notaio e sigilate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 33, f. 176	27 luglio 1594	Proto Gaviola de America [A]	Forme per la ceroplastica per raffigurazioni sul tema dell'Agnus Dei [Img]	— —	Revoca/ riaffermazione parziale di un precedente privilegio; stampare, consacrare, fabbricare, adattare o riprodurre in pittura o miniatura;	— —	— —	7 mesi (dalla data di concessione al Giubileo)

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 218, f. 18+	4 agosto 1594	Giulio Burchioni [S] ed Angelo Ruffinello [S]	Gabriele Paleotti, <i>Bononiense siue De Bononiensis ecclesiae administratione</i> [N] [R]	CNCE 23369	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni, a Roma, in tutto lo Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri ristampino l'opera con grave danno per il richiedente	500 ducati aurei divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; scomunica automatica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 218, f. 90	18 agosto 1594	Vittorio Benacci [S]	Opere di diritto – decisioni della Sacra Rota del cardinale Paleotti [N] [Dir]	— —	Divieto per 10 anni di stampa, di imprimere l'opera o, se stampata, vendere o detenere per vendere, senza il permesso del beneficiario, degli eredi e successori; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ragione dell'utilità che l'opera riveste e dell'accuratezza con cui è composta; per timore che altri ristampino l'opera con grave danno per il richiedente	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; scomunica automatica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica automatica	Ai brevi originali e alle trascrizioni fatte da un pubblico notaio e sigillate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 219, f. 223	3 settembre 1594	Lucantonio Giunta [S]	Opere di Martin de Azpilcueta [N] [Dir]	CNCE 3775	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, detenere per vendere, senza licenza; territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il beneficio comune che deriverebbe agli studenti; per timore che altri possano beneficiare del lavoro del richiedente con suo grave danno	Scomunica automatica; confisca dei caratteri tipografici e delle copie contestate; 500 ducati aurei di sanzione pecunaria	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 219, f. 228	29 settembre 1594	Ange Delpas [A]	Ange Delpas, <i>Breue trattato dell'oratione giaculatoria</i> [N] [R]	CNCE 33867	Stampare, vendere, detenere per vendere o esporre; 10 anni; il sommario stampato nell'edizione afferma che il privilegio è esteso a tutte le opere di Ange Delpas, già stampate o non ancora composte; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	— —	500 ducati aurei; confisca delle copie contestate e tutti i caratteri tipografici; scommunica automatica	Ai brevi originali, alle copie pubblicate nelle edizioni e a quelle trascritte da un pubblico notaio e sigilate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 220, f. 72*	10 ottobre 1594	Giovanni Domenico Tarino [S]	Francesco Panigaroa, <i>Disceptationes Calvinicae</i> [N] [R]	CNCE 47/218	Divieto per 10 anni di stampare o vendere senza permesso del beneficiario: Roma e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica fa menzione ad ingenti spese. Il privilegio fa riferimento alla pubblica utilità dell'opera, alle spese per il richiedente ed al timore del danno che questi subirebbe da eventuali ristampe	500 ducati da destinarsi alla Camera Apostolica; confisca delle copie contestate pubblico notaio e sigilate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità	Ai brevi originali, alle copie pubblicate nelle edizioni e a quelle trascritte da un pubblico notaio e sigilate da un ecclesiastico sia riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 220, f. 224*	29 ottobre 1594	Jan Zamoyski [S]	Jan Zamoyski, <i>De transitu tartarorum per pocutiam, anni M. D. XCIII</i> [N] [P N Ed] [R]; il privilegio tutela anche altre opere non identificate	USTC 631709	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere o esibire; si applica all'opera in qualunque lingua o edizione, con o senza illustrazioni;	Per incentivare la pubblicazione di nuove analoghe opere o pregresse ma con aggiunte contenutistiche	Scommunica	L'opera deve essere aderente alla dottrina cattolica

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 221, f. 98*	17 novembre 1594	Domenico Basa [S]	Opere di Bonaventura da Bagnore; testi sacri, concili, epistole vaticane [R] [P]	CNCE 6910	10 anni; stampare in greco, latino o ogni altra lingua, vendere, detenere per vendere, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per promuovere la pura e inalterata dottrina cattolica; per prevenire che altri ristampino l'opera prodotta con tanta diligenza appropriandosi dei frutti del lavoro dei richiedente con suo grave danno	500 ducati aurei; —	Il privilegio deve essere pubblicato nell'edizione copie contestate
Sec. Brev. Reg. 224, f. 234*	5 febbraio 1595	Sallustio di Stefano [S]	Opere religiose di Girolamo da Sorbo [N] [R]	CNCE 9808, 9809	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente è riluttante nello stampare le opere senza privilegio per timore che altri possano poi stampare e vendere le stesse causandogli danno	500 ducati aurei; —	Il cancelliere dell'Accademia Cattolica di Ingolstadt deve detenere una copia dell'opera pubblicata
Sec. Brev. Reg. 224, f. 83*	14 febbraio 1595	Wolfgang Eder [S]	Messali, giornali e breviari [R] [Tr]	— —	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere, Baviera	Per scarsità di copie del Messale e del Breviario nella sua regione di interesse; per l'eccessivo costo di importazione dai territori italiani o dalle Fiandre; poiché il richiedente è persona istruita e pia e in grado di produrre opere di dottrina cristiana prive di errori; il richiedente ricerca un privilegio per la Baviera	— —	

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>	
Sec. Brev. Reg. 224, f. 172*	16 febbraio 1595	Fratrem Ordine di Monte San Savino	Opere per le messe cantate	[R] [Mus]	— —	10 anni; stampare, vendere, detenere per vendere; Roma e territori soggetti alla Chiesa	Per timore che altri, ristampando le opere per profitto, procurnino un danno al richiedente; nella supplica si fa menzione dell'espressa richiesta dei maestri di coro dentro e fuori Roma ed enfatizza il fatto che la concessione di un privilegio potrà garantire che le opere siano ultimate con la massima fedeltà ed a tutto vantaggio degli utenti	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei cartier tipografici;	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 355, f. 1*	20 febbraio 1595	Francesco e Orazio Colutto (librai) e Giovanni Antonio Rampazzetti (stampatore)	Alonso Tostado, <i>Opera omnia</i> [R]	CNCE 29613	10 anni (il supplicante ne chiedeva 20); divieto di stampare e vendere le opere in tutto o in parte, senza il permesso dei beneficiari, dei loro eredi o successori; Roma e l'intero Stato della Chiesa	Nella supplica si fa menzione della disponibilità di poche ed imperfette copie dell'opera che è di grande necessità per gli studiosi; si rimarca poi che l'opera è costosa da stampare. Il privilegio rimarca l'utilità dell'opera per gli studiosi.	Confisca delle copie contestate e dei cartier tipografici; 1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori giudici, titolari del privilegio	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 229, f. 130*	9 luglio 1595	Richard Verstegen (ovvero Richard Rowlands) [A]	Ufficio della beata vergine Maria, in latino e inglese [R] [Tr]	—	Stampare	Desiderio di garantire la fedeltà della traduzione	—	—
Sec. Brev. Reg. 229, f. 135+	13 luglio 1595	Alfonso de Torres [A]	Alfonso de Torres, <i>Institutio sacerdotum ex diuinis litteris &amp; veterum patrum disciplina</i> [N] [R]	CNCE 36302	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, in tutto o in parte, con aggiunte, riduzioni o alterazioni, in formato più grande o più piccolo, senza licenza del beneficiario, suoi eredi o successori; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	L'opera è ritenuta di interesse comune ed è stata composta con grande fatica e perizia	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e caratteri tipografici	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 233, f. 157*	3 novembre 1595	Eredi di Valerio Colutto [S]	Manuel Alvares, <i>De institutione grammatica libri tres</i> [N] [Edu]	CNCE 1361	Stampare, vendere, detenere per vendere; 10 anni; Roma, l'intero Stato della Chiesa ed i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Timore che altri si appropriino dell'opera del richiedente con suo danno. Nella supplica si asserisce che l'opera è stata rinnovata, corretta e ampliata e necessita di un privilegio ordinario	500 ducati aurei; — confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 234, f. 281	29 dicembre 1595	Stampperia Camerale [S]	<i>Index librorum prohibitorum</i> [N] [R]	CNCE 47672	Privilegio di 2 anni; divieto di stampare, vendere e detenere per vendere in assenza di una licenza scritta del beneficiario o successore; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori italiani	In ragione dell'importanza che si ha di garantire per quest'opera una diligente ed accurata impressione	500 ducati da dividersi in tre parti destinate rispettivamente agli accusatori e giudici, alla Camera Apostolica, alla Stampperia Camerale; confisca delle copie contestate e caratteri tipografici; scomunica	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 235, f. 97*	30 gennaio 1596	Stamperia Vaticana [S]	Offici e messe di vari santi [R]	— —	Privilegio di 3 anni per la stampa, possesso per vendita, vendita o esposizione senza permesso del beneficiario, eredi o successori; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori italiani	Per timore che altri ristampino l'opera danneggiando il richiedente	500 ducati divisi in tre parti da destinarsi rispettivamente una alla Camera Apostolica, una alla Stamperia Vaticana, una ad accusatori e giudici; scomunica automatica	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 238, f. 29*	2 aprile 1596	Tarquino Ligustri, pittore, laico [A]	Innagini ed incisioni degli orti balneari ed altri temi [N] [Img]	--	10 anni; divieto di stampare, aggiungere o cancellare, riprodurre pittoricamente, detenere per vendere, vendere, esporre: Roma e ogni altro territorio e luogo	Avendo il richiedente speso molta fatica nell'opera e tenendo questi di portarla alla luce senza la protezione di un privilegio poiché altri ristampandola gli causerebbero grave danno. La supplica enfatizza il valore artistico dell'opera ed evidenzia come il privilegio permetterebbe al richiedente di ricevere un compenso per il lavoro svolto	500 ducati di sanzione pecunaria, confisca delle opere contestate e di tutti i caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 238, f. 28	5 aprile 1596	Aliprando Caprioli [A]	Incisioni, stampe, sculture e disegni di immagini sacre raffiguranti Gesù, la vergine Maria ed i santi; un libro di simboli sacri [N] [R] [Img]	CNCE 9271	Divieto per 10 anni di copiare le effigi ed immagini o simili, all'interno di un libro, di qualunque formato o come segno di qualunque specie senza espressa autorizzazione;	Poiché il richiedente ha contribuito con molto lavoro e perizia; per essere l'opera di pubblico beneficio ed utilità della Chiesa	300 ducati di sanzione pecunaria	--

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 239, f. 230*	26 maggio 1596	Giovanni Battista Cavoli, O.M. [A]	Francesco Panigarola, <i>Prediche sopra gl'evangeli di Quaresima predicata in San Piero di Roma l'anno 1577.</i> <i>Con aggiornata di nove prediche, cioè sei sopra i sabbati, e tre sopra le Feste di Resurrezione del r.p.f. Gio. Battista Cauroto</i> [N] [R]	CNCE 28376	10 anni; divieto di stampa o vendita, detenzione per vendita, senza permesso; Roma Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa dai cardinale Aldobrandini	Per timore che eventuali ristampe danneggino il richiedente; perché l'opera è di comune beneficio e utilità. La supplica fa riferimento alla richiedente riceve protezione che il richiedente riceve	500 ducati; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici; scommunica	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 242, f. 233	17 luglio 1596	Alfonso Ruidurroni [A]	Opere sui misteri naturali e di geometria, algebrica [N] [Sci]	— —	Divieto per 10 anni, di stampare in qualunque maniera, senza autorizzazione dell'autore, eredi successori o tenutari di licenza; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio di studiosi e matematici; per timore che eventuali ristampe danneggino il richiedente	500 scudi da destinarsi alla Camera Apostolica; scommunica	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 245, f. 95*	1° settembre 1596	Eredi di Giovanni Varisco [S]	Prospero Farinacci, <i>Tractatus de testibus</i> [N] [Dir]	CNCE 18594	10 anni; divieto di stampa o vendita, detenzione per vendita o esibizione; Roma e l'intero Stato della Chiesa	Per timore che eventuali ristampe danneggino i richiedenti	— —	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori ed una terza parte ai giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 246, f. 188	26 settembre 1596	Ordine di Sant'Agostino, San Savino	Offici dell'Ordine di Sant' Agostino e vari messali [R] [Tr]	— —	Divieto per 15 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti allo Stato della Chiesa.	Per timore che eventuali ristampe danneggino il richiedente	500 ducati di sanzione pecunaria; scomunica	— —
Sec. Brev. Reg. 356, f. 91	8 ottobre 1596	Francesco Villamena [A]	Immagini di Gesù, Maria e i santi [N] [R] [Img]	BAVat Stampe V. 142, fig. 200 (1603)	Divieto per 10 anni di stampare repliche, incidere o restaurare le immagini, detenere per vendere, in tutto o in parte, con correzioni o aggiunte o modifiche; il privilegio tutela immagini già effettuate o ancora da ultimare; Roma e l'intero Stato della Chiesa.	Per l'energia profusa e le spese affrontate; poiché l'opera promuove la devzione religiosa ed è di beneficio comune; timore per il danno che deriverebbe da ristampe iniziate	500 ducati di sanzione pecunaria; scomunica	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 246, f. 190	16 ottobre 1596	Ordine di Sant'Agostino	Breviari, messali e offici di San' Agostino [R] [Tr]	— —	Permesso di pubblicare e distribuire	Per le spese e la fatica affrontate nella stampa	— —	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 247, f. 22*	15 novembre 1596	Luigi Zannetti [S]	Cristoforo Mansueti, <i>Vita della beata Caterina di Bologna raccolta da vari scrittori</i> [N] [R] [Bio]	CNCE 38940	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, esporre senza permesso del beneficiario, suoi eredi, successori o legittimi tenutari; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le ingenti spese; per il timore dei danno che il richiedente riceverebbe da eventuali ristampe. La supplica menziona la fatica e le spese affrontate e la povertà delle monache per conto di cui il richiedente sta operando la stampa	500 ducati, un terzo alla Camera Apostolica, un terzo diviso fra accusatori, procuratori e magistrati inquirenti ed un terzo al titolare del privilegio, di cui il richiedente confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici	—
Sec. Brev. Reg. 248, f. 116	14 gennaio 1597	Giovanni Battista Baiardi [A]	Giovanni Battista Baiardi, <i>Additiones, et annotationes ad Iulii Clari lib. V receptorum sentent. siue practicam criminalem</i> [N] [Dir]	CNCE 3901	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma e Stato Pontificio	La supplica esplicita che la stampa dell'opera è stata quasi ultimata sollecitando quindi la concessione del privilegio. Questo è motivato dal timore per il danno che il richiedente riceverebbe da eventuali ristampe non autorizzate	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e magistrati inquirenti ed un terzo al titolare del privilegio, di cui il richiedente confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
MPM Arch 1179 #313	11 marzo 1597	Jan Moretus [S]	Bibbia vulgata in latino (redazione sistina) [R] [Tr]	— —	Divieto per 10 anni di stampare nella stessa forma o con aggiunte o riduzioni; regioni germaniche e al di là delle Alpi	Per l'eccessivo costo che avrebbe importato l'opera in Germania e nei territori oltremontani	— —	— —
Sec. Brev. Reg. 254, f. 411	15 marzo 1597	François Baglier [S]	Sette salmi penitenziali [R]	— —	Divieto per 10 anni di stampare o rilegare l'opera, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma e Stato della Chiesa	Per beneficio pubblico; per il timore che eventuali ristampe arrecherebbero danno al richiedente	500 ducati da dividersi in tre parti fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici esecutori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio trasposto sull'edizione e contrassegnato da un pubblico notaio sia data piena fede e credito
Sec. Brev. Reg. 254, f. 397	31 marzo 1597	Giovanni Martinelli [S]	Il privilegio copre diverse opere: una di procedura penale, un'altra di argomento economico, una terza di materia criminale, una quarta sul tema dei benefici della vecchiaia ed una di autori agostiniani	CNCE 1511	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire; Roma, il resto dello Stato della Chiesa, i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Affinché altri non si appropriino del frutto del considerevole lavoro svolto dai richiedente	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 355, f. 192	16 maggio 1597	Ordine di Sant'Agostino, San Savino	Messali, giornali e offici [N] [R] [Tr]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere ed esibire; Roma, Stato della Chiesa e in ogni altro luogo	Per la grande fatiga e le spese affrontate per preparare l'opera	Scomunica automatica; 500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 258, f. 5*	2 giugno 1597	Alessio Boccamazza, eredi di Domenico Boccamazza [A]	Opera sull'arte della caccia [N]	--	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi o successori; Roma e il resto dello Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente si dichiara pronto a pagare le spese di stampa ma solo se in possesso di un privilegio	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 261, f. 9*	30 luglio 1597	Johannes Otho	Breviari e messali romani [R] [Tr]	--	Il documento non è assimilabile ad un privilegio: permesso di selezionare stampatori, stampare e distribuire; Dillingen e Baviera	La petizione menziona la mancanza di brevian nella diocesi di Dillingen e la volontà di stamparne copie a beneficio degli abitanti locali	--	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 262, f. 283*+	16 settembre 1597	Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, <i>Sommario dell'eccellenze del glorioso s. Giosef sposo della vergine Maria. Cauate da diversi autori</i> [N] [R]	Jerónimo Gracián de la Madre de Dios	CNCE 21509	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere le opere in latino, italiano, spagnolo o qualsiasi altra lingua, in formato più piccolo o più grande, senza licenza dell'autore o dei tenutari legittimi; Roma, Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti del suo lavoro e richiede un privilegio con sanzioni ordinarie	Scomunica; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici e consegna a questi al titolare del privilegio; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici	Al privilegio pubblicato nell'edizione e trascritto con sigillo da un pubblico notaio deve essere riconosciuta la stessa validità
Sec. Brev. Reg. 266, f. 50*+	5 gennaio 1598	Orazio Torsellini, gesuita [A]	Orazio Torsellini, <i>Lauretanae historiae libri quinque</i> [N] [Stor]	CNCE 38952	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere la opera in italiano o qualsiasi altra lingua, in formato più grande o più piccolo, senza permesso del beneficiario o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa; la supplica era limitata allo Stato della Chiesa	Per l'ingegno e la perizia adoperata nell'opera; perché l'opera è di consolazione ai fedeli; perché il richiedente teme che altri stampino l'opera corrompendola con errori e modifiche. La supplica sollecita tempi celeri per la concessione del privilegio in modo da non ritardare la pubblicazione dell'opera	Scomunica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici	

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 267, f. 60	5 febbraio 1598	Giorgio Ferrari [S]	Il privilegio copre varie opere fra cui le Relazioni universali di Giovanni Botero in quattro volumi con commenti ai primi due [P N Ed]	CNCE 7296	Diviso per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere le opere in latino, italiano, spagnolo, in tutto o in parte, con qualunque modifica o aggiunta, senza permesso; Roma, l'intero Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Le opere sono ritenute di pubblico beneficio	1000 ducati; confisca delle copie contestate; menzione della scommessa è leggibile ma esposta	Copia del privilegio deve essere pubblicata nell'edizione con la tavola dei contenuti
Sec. Brev. Reg. 268, f. 132*	16 marzo 1598	Luigi Zannetti [S]	Tre opere di Jacob Grieser; ed altre opere di autori diversi a commento di Cicerone e Virgilio [P N Ed] [Cis] [Edu]	CNCE 62638; CNCE 21765 (Greiser, greco); CNCE 38962 (Torsellini, oratoria latina)	Diviso per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esporre senza permesso; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	--	500 ducati di sanzione pecunaria; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 268, f. 134*	16 marzo 1598	Michael de Azpilcueta [A]	Opere di Martin de Azpilcueta [N] [R]	--	Rinnovo di 10 anni; diviso di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma, Stato della Chiesa e territori soggetti alla Chiesa	Il rinnovo del privilegio è necessario in ragione delle ingenti spese sostenute nella stampa delle opere e i 10 anni iniziali sono scaduti; nella supplica si specifica che il supplicante, malgrado non abbia terminato l'opera nei tempi previsti necessita ancora di poco tempo ulteriore	Si conferma la serie di sanzioni previste per il primo privilegio concesso da papa Sisto V (si veda Sec. Brev. Reg. 148, f. 50+), inclusa la sanzione di 1000 ducati e la confisca delle copie contestate	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 268, f. 451	17 marzo 1598	Jacopo Lauro, scultore e incisore [A]	Innagini di Gesù, la vergine Maria ed i santi [N] [R] [Img]	— —	Per 10 anni si fa divieto, in assenza di licenza, di incidere, dipingere, restaurare, imitare, stampare, vendere o detenere per vendere copie delle immagini in parte o in tutto; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatica e le spese sostenute; il richiedente teme che qualcuno possa danneggiare il suo onore e trarre profitto dal suo lavoro	500 ducati di sanzione pecunaria	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 269, f. 34*	28 marzo 1598	Marcantonio Rossi [S]	«Cartam Glorie in Excelsis»; incisione di Martin van Buyten con l'aggiunta di due tavole «Cavabbo inter innocentes» ed «In principio» [N] [R] [Img]	— —	Per 10 anni si fa divieto, in assenza di licenza, di incidere, stampare, vendere o detenere per vendere; Roma, tutto lo Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per lo sforzo affrontato, l'ingegno usato, il lavoro compiuto e le spese sostenute; per scongiurare il danno proveniente da eventuali imitazioni. La supplica fa menzione del fatto che, se concesso, il privilegio incoraggerà il richiedente a compiere nuove simili fatche	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, gli accusatori ed il titolare del privilegio; confisca degli strumenti tipografici e delle opere contestate	— —

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 269, f. 100	28 marzo 1598	Ulisse Aldrovandi	Ulisse Aldrovandi, <i>Historian naturalen in gymnasio Bononiensi profientis, ornithologiae hoc est de avibus historiae libri XII</i> [N] [Sci] [Img]	CNCE 893	Divieto per 15 anni di stampare l'opera; si vietà di stampare, vendere o detenere per vendere senza licenza; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa (una versione del precedente privilegio, odiername preservata nello stesso incartamento, specifica la validità nei territori italiani, «Fulgentem» e «Recanate» inseriti nella sezione conclusiva «mandantes»)	Per il grande sforzo fatto, l'ingegno usato e le spese sostenute nell'opera; per timore che altri ristampino la stessa opera con grande danno per il richiedente	200 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio; confisca delle copie contestate deve essere stampato sull'edizione o registrato presso un prelato della Curia Romana o gli si deve attribuire lo stesso effetto della patente originale	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore; il privilegio deve essere stampato sull'edizione o registrato presso un prelato della Curia Romana o gli si deve attribuire lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 269, f. 219*+	2 aprile 1598	Gabriele Ferrara	Gabriele Ferrara, <i>Nuova scelta di cirugia</i> [N] [Sci] [Img] [Med]	CNCE 18775	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatiga fatta, il lavoro svolto e le spese affrontate nel preparare l'opera; per scongiurare il danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati aurei divisi fra la Camera Apostolica, l'accusatore ed il titolare	Un volume ha già ricevuto l'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 270, f. 119	15 maggio 1598	Jan, Raphael e Aegidius Sadeler [A]	Storie ed illustrazioni tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento [N] [R] [Img]	--	Divieto per 10 anni di incidere le illustrazioni, venderle, esporle o detenerle per vendere senza licenza o autorizzazione scritta del beneficiario, eredi, successori o tenutari legittimi; ovunque nello Stato della Chiesa	Perché le opere sono state intese per rivestire pubblico e comune interesse; per interesse del danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio, i suoi eredi e successori; confisca delle opere contestate, delle illustrazioni e dei caratteri tipografici	--
Sec. Brev. Reg. 273, f. 50	28 luglio 1598	Julio Antonio Breviariorum in lingua greca [R] [Tr]	--	Permesso di stampare e vendere; 15 anni; tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il beneficio che l'opera apporterebbe al clero greco	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, gli accusatori ed il titolare del privilegio	--	--
Sec. Brev. Reg. 273, f. 44*+	30 luglio 1598	Leonardo Parasole e soci [S]	<i>Pontificale Romanum</i> [R]	CNCE 11864 (edizione del 1595)	5 anni; divieto di stampare, vendere o detenere per vendere senza permesso; Roma e Stato della Chiesa	Per la notevole opera svolta e la fatica affrontata dal richiedente. La supplica fa riferimento ad un precedente privilegio concesso, alle spese affrontate, alle aggiunte apportate ed al pubblico vantaggio derivante dalla disponibilità di edizioni a basso prezzo	1000 ducati (in precedenza compariva la somma di 500 ducati poi espunta); confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 275, f. 10	3 ottobre 1598	Eredi di Pacifico Ponte [S]	Arcidiocesi di Milano. <i>Acta Ecclesiae Mediolanensis</i> [N] [R]	CNCE 24427	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, inclusi formati più grandi o più piccoli, con assunse, commenti o riduzioni, senza licenza degli eredi o loro successori; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per le ingenti spese e fatiche affrontate	Scomunica; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici; 1000 ducati, divisi fra la Camera Apostolica, gli accusatori ed i titolari del privilegio	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 277, f. 137*	13 novembre 1598	Eredi di Valerio Colutto [S]	Nuova versione rivista della Grammatica di Manuel Alvares [P N Edl] [Edu]	— —	Divieto per 10 anni di stampare, detenere per vendere o esibire per vendere, Roma, l'intero Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore del danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe. La supplica menziona la presenza di modifiche fatte con lo scopo di facilitare l'uso dell'opera da parte degli studenti	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	— —
Sec. Brev. Reg. 277, f. 289*	30 dicembre 1598	Fabrizio Mordente [A]	Fabrizio Mordente, <i>Le propositoni Mediane le quali si può sapere, come da numero, à numero, la proporzione, ch'è fra qual si uoglia due date specie di quantità continue</i> [N] [Sei]	CNCE 47027	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere senza permesso, in tutto o in parte; Roma, l'intero Stato della Chiesa e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore del danno che deriverebbe al richiedente da eventuali ristampe. La supplica insiste sul fatto che la concessione del privilegio potrebbe altri ad intraprendere opere analoghe	500 ducati di sanzione pecunaria; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	— —

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 277, f. 295*	30 dicembre 1598	Ulisse Aldrovandi [A]	Ulisse Aldrovandi, <i>Historiam naturalem in gymnasio Bononiensi proficiens, ornithologiae hoc est de avibus historiae libri XII</i> [P N Ed] [Sci] [Img]	CNCE 893	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, incluse copie in formato più grande o più piccolo, con aggiunte, commenti o riduzioni, senza licenza; Roma, l'intero Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per timore che altri approfittino delle fauche compiute dal richiedente con suo danno; al fine di premiare l'endizione del richiedente. Nella supplica il richiedente chiede che la concessione sia data cellemente per garantirgli la possibilità di accudire il privilegio all'edizione in preparazione	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, il titolare del privilegio, i suoi eredi e successori, gli accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	—
Sec. Brev. Reg. 278, f. 103*	8 gennaio 1599	Giovanni Cecca [A]	Opera di consigli medici e sugli impulsu [N] [Med]	—	Divieto per 10 anni, dalla data di concessione, di stampare, vendere senza permesso del beneficiario, i suoi eredi o successori e tenutari; Roma, tutto lo Stato Pontificio, tutti i territori direttamente soggetti alla Chiesa	Per beneficio pubblico; in ragione del danno che il richiedente, o lo stampatore da lui scelto, riceverebbe da eventuali ristampe	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica, il titolare del privilegio, gli accusatori ed il giudice esecutore	Necessaria l'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore; registrazione presso un pubblico notaio

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 278, f. 149*+	23 gennaio 1599	Diego Alvarez [A]	Diego Alvarez, <i>Commentarium in Isaiam prophetam iuxta sensum litteralem &amp; moralem. Cum annotationibus sanctorum Patrum et aliquibus animadversionibus in gratiam Predicorum in unum collectis</i> [N] [R]	CNCE 1371	Divieto per 10 anni di stampare, vendere senza permesso del beneficiario o tenutari legittimi di licenza data dal beneficio; Roma e Stato della Chiesa	La supplica asserisce che il testo per cui si sta richiedendo privilegio è la prima parte di un'opera ed il richiedente ha intenzione di stampare altre.	500 ducati da dividersi in tre parti da destinarsi una alla Camera Apostolica, una al titolare del privilegio ed una agli accusatori e giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; pubblicato nell'edizione e sottoscritto da un pubblico notaio deve essere riconosciuta la stessa validità dell'originale
Sec. Brev. Reg. 278, f. 172	22 gennaio 1599	Juan Alfonso de Molina Cano [A]	Juan Alfonso de Molina Cano, <i>Nuevos descubrimientos geometricos</i> [N] [Sci]	BAVat: Stamp. Barb.N. VII.123(int.2)	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, sia in più largo che più piccolo formato, con aggiunte o riduzioni, senza permesso; Roma e tutti i territori soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme il danno che potrebbe ricevere da eventuali ristampe	500 ducati; confisca delle copie contestate e delle presse tipografiche	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 279, f. 37*	4 febbraio 1599	Eredi di Paolo Paruta [A]	Paolo Paruta, <i>Discorsi politici ne i quali si considerano diversi fatti illustri, e memorabili di principi, e di repubbliche antiche, e moderne</i> [N] [Stor]	CNCE 31935	Divieto per 20 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esporre, sia in formato più grande o più piccolo, con aggiunte o riduzioni senza licenza degli eredi o successori; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Al termine della propria vita Paolo o Paruta, coniunto dei richiedenti, ha espresso la volontà di avere le proprie opere pubblicate dallo stampatore Domenico Nicolini per beneficio pubblico; i figli dell'autore citato desiderano assecondare questa volontà ma temono il danno che i loro interessi riceverebbero se altri ristampassero o vendessero dette opere	Scomunica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, eredi o successori	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore
Sec. Brev. Reg. 279, f. 155	7 febbraio 1599	Giovanni Battista Bernardo [A]	Giovanni Battista Bernardo, <i>Thesaurus rhetoricae</i> Thesaurus of Rhetoric [N] [Edu]	CNCE 5496	Divieto per 20 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, senza licenza del beneficiario Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente desidera pubblicare l'opera indicata ma teme che altri nello Stato della Chiesa possano ristampare la stessa recandogli un danno dette opere	Scomunica; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eredi o legittimi tenutari	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 357, f. 163	22 giugno 1599	Martin Alfonso Vivaldo [A]	Martin Alfonso Vivaldo, <i>Candelabrum aureum</i> [N] [R]	CNCE 40155	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, in tutto o in parte, in formato più grande o più piccolo, con aggiunte pretestuose o riduzioni, senza licenza del beneficiario, dei suoi eredi, successori e tenutari legittimi; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per avere il richiedente affrontato ingenti fatiche nell'ultimare l'opera; per timore di ricevere danno da eventuali ristampe fatte per solo profitto; per servire gli uomini di ingegno	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, eventuali eredi e successori	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore
Sec. Brev. Reg. 284, f. 191*	23 giugno 1599	Giovanni Antonio di Paoli [S]	Incisioni di santi e sante [N] [R] [Img]	—	Divieto di 10 anni, valido dalla prima realizzazione delle immagini, di incidere, in formato più piccolo o più grande, vendere, detenere per vendere o esporre; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per avere il richiedente affrontato ingenti fatiche nell'ultimare l'opera; questi teme che altri si appropriino dei frutti del suo lavoro per solo profitto, danneggiandolo. La supplica allude allo sforzo prodotto, alle spese affrontate ed al timore che altri, ristampando le opere, ne sminuiscano il valore intrinseco	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o eventuali eredi, accusatori e giudici;	—

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 285, f. 86*	4 luglio 1599	Pedro Jerónimo Sánchez de Lizarazo,	Pedro Jerónimo Sánchez de Lizarazo, <i>Speculum veteris et noui testamenti</i> [N] [R]	CNCE 31448	Divieto per 10 anni dalla stampa di imprimer, vendere, detenere per vendere o esporre, senza permesso del beneficiario, eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per aver il richiedente speso molta fatica nell'opera; questi teme il danno che gli verrebbe se altri si appropriassero del frutto della sua fatica ristampando per profitto. La supplica invoca il pubblico beneficio che l'opera riveste in tutti i territori italiani	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o eventuali eredi, accusatori e giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore
Sec. Brev. Reg. 285, f. 403	28 luglio 1599	Carlo Petrucci [A]	Carlo Petrucci, <i>Modo di fare oratione da quelli, che vogliono visitare le sette chiese di Roma</i> [N] [R] [Tur]	SBN, RMLE012816	Divieto per 10 anni dalla stampa di imprimer, vendere o esibire senza permesso del beneficiario o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Essendo l'opera di pubblico beneficio per i fedeli; per il danno che deriverebbe al richiedente se altri si appropriassero del frutto della sua fatica e spese	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; 500 ducati da dividere in tre parti da destinarsi una parte alla Camera Apostolica, una al titolare del privilegio ed una ad accusatori e giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 289, f. 179*	29 novembre 1599	Jerónimo Gracián de la Madre de Dios. Al deuoio peligrino. Quello che si ha da fare per guadagnare il sanissimo Giubileo [N] [R]	Jerónimo Gracián de la Madre de Dios	CNCE 39985	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, qualunque parte, sia in formato più grande che più piccolo, con qualsiasi pretesto di aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario o suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Avendo l'opera implicato molta penzia, fatica e studio; in quanto l'opera riceve il favore della Curia che la considera utile per fedeli e clero e ne desidera pertanto una stampa corretta	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	L'opera è stata già approvata dal Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto alla patente originale
Sec. Brev. Reg. 290, f. 269*	7 dicembre 1599	Philippe Thomassin [A]	Effigi di Gesù e della vergine Maria incise da Aliprando Caprioli [N] [R] [Img]	CNCE 9271	Trasferimento di un precedente privilegio concesso a Caprioli nel 1596; divieto per 10 anni di stampare, scolpire, copiare o vendere immagini, sculture, o riproduzioni initiate o il libro intitolato «Centum Armorum Duces Illustris», in tutto o in parte, in qualunque formato; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Surrogazione del richiedente rispetto agli eredi dell'artista affinché altri non vanifichino le spese affrontate dal richiedente per acquistare le tavole e le incisioni dagli eredi dell'autore e per proteggere il lavoro che il richiedente svolgerà per pubblicare le immagini	300 ducati da destinare per due terzi alla Camera Apostolica ed un terzo al giudice esecutore	--

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 290, f. 105*+ f. 107*+	13 dicembre 1599	Alfonso Chacón, nipote di Alfonso Chacón [A]	Alfonso Chacón, <i>Vita et gesta sumorum pontificum a Christo Domino usque ad Clementem VIII</i> [N] [R] [Bio]	BAVat: R.G. Storia II.1713(1-2); Stamp Barb. U.IV.45	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esporre i lavori in qualsiasi lingua, formato, con aggiunte o riduzioni; senza autorizzazione; Roma e territori direttamente o indirettamente o soggetti alla Chiesa	Per la fatica e studio impiegati nell'opera. Il richiedente fa anche riferimento alla povertà e asserisce che la garanzia di un privilegio lo persuaderà a pubblicare il resto delle opere dell'autore, suo zio soggetti alla Chiesa	Scomunicata; 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, acusatore e titolare di privilegio; confisca delle copie contestate e di tutti i caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 290, f. 107*+	14 dicembre 1599	Giovanni Antonio Franzini ed eredi di Girolano Franzini e Jean Sonius, libraio patrigno [S]	Francisco Toledo, <i>Commentarii in prima XII capitula Iesu Christi Evangeliij secundum Lucam</i> [N] [R]	CNCE 41568	Estensione di un privilegio a 20 anni; divieto di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire senza permesso, in formato più grande o più piccolo, con aggiunte o riduzioni; Roma e territori direttamente o indirettamente o soggetti alla Chiesa	Per essere stata l'opera frutto di grande fatica. Il postulante richiede una proroga del privilegio concessa a Francisco Toledo da Sisto V; invoca anche il pubblico vantaggio e le spese derivanti dalla stampa	500 ducati divisi fra accusatore, eredi del titolare del privilegio e Camera Apostolica; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 291, f. 72*	8 gennaio 1600	Corporazione della Consolazione nel convento di San Giacobbe	Opera sui privilegi e le indulgenze [N] [R]	— —	Estende per 10 anni un privilegio accordato da Gregorio XIII;	Poiché le copie prodotte sotto il precedente privilegio sono esaurite e si necessita di nuove; il richiedente desidera che altri non stampino senza autorizzazione	200 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, acusatori e giudici	Esame ed approvazione da parte dell'Arcivescovo di Bologna

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 293, f. 113*+	6 marzo 1600	Giulio Calvi [A]	Giulio Calvi, <i>Synaxis curae animalium ex doctrina s. Thomae de Aquino. Examinandis, &amp; examinatibus etiam perutilis</i> [N] [R]	CNCE 8604	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire le opere, in tutto o in parte, in formato più piccolo o più grande, o dietro qualsunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario o successori; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per avere il richiedente impiegato molta fatica ed usato molta cura. La suplica asserisce che altri potrebbero stampare il testo corrompendolo e rendendolo non in linea con la dottrina cristiana	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica; accusatori, titolare del privilegio; stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente patente originale	Opera già approvata dal Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 293, f. 352	28 marzo 1600	Ottavio Panciroli da Reggio [A]	Ottavio Panciroli, <i>I tesori nascosti nell'adma città di Roma</i> [N] [Tur]	CNCE 39050	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere ed esporre, in tutto o in parte, in qualsunque formato, o sotto qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Avendo l'autore speso gran fatica	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatore e titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	L'opera ha già ottenuto l'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 295, f. 36*+	4 maggio 1600	Antonio Gallonio [A]	Antonio Gallonio, <i>Vita beati p. Philippi Neri Congregationis Oratorij fundatoris in annos digesta</i> [N] [R] [Bio]	CNCE 20279	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere ed esporre, in tutto o in parte, in qualunque formato, o dietro qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza permesso; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti allo Stato ecclesiastico	Per avere il richiedente profuso molto lavoro nell'opera, perché il richiedente teme che altri si appropriino del frutto della propria fatica ristampando l'opera per profitto con suo pregiudizio; il richiedente asserisce che la sua traduzione italiana dell'opera da lui inizialmente scritta in latino renderà la stessa più accessibile	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 295, f. 173*	15 maggio 1600	Luigi Zanetti [S]	Francisco Rodriguez, <i>Breve trattato del Giubileo</i> [N] [R]	CNCE 71454	Divieto di stampare e vendere in tutto o in parte, con qualunque aggiunta, annotazione o riduzione, per due anni dalla stampa, senza il permesso del beneficiario o legittimi tenutari;	Supplica del gesuita Francisco Rodriguez; invoca la sua povertà e la protezione che riceve dalla moglie dell'ambasciatore spagnolo	500 ducati divisi fra la Camera Apostolica ed il titolare del privilegio o suoi successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Precedente approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e firmato da un pubblico notaio sia dato lo stesso effetto della patente originale
					Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa			

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 296, f. 263*	21 giugno 1600	Paulo Ciccio [A]	Opera sul sacramento della penitenza [N] [R]	— —	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, esibire, senza permesso; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatica profusa nell'opera; per il timore dell'autore che altri traggano profitto dal lavoro da lui svolto ristampando per profitto e causandogli un danno; il supplicante fa riferimento al pubblico beneficio derivante dall'opera che egli stampa a sue spese	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eredi o successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 297, f. 285*+	14 luglio 1600	Luigi Zannetti [S]	<i>Vite di 17. confessori di Christo</i> [N] [R] [Bio]	BAVat: R.I.III.92; Stamp. Barb. T.III.41; si veda anche SBN, RAVE009601	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, o con il prestio di qualunque aggiunta o riduzione senza il permesso del beneficiario o successori; Roma e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il timore del richiedente che altri traggano profitto da suo lavoro ristampando l'opera con suo danno; il supplicante sottolinea l'utilità e l'intento salvifico per le anime	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 297, f. 305*+	16 luglio 1600	Luigi Zannetti [S]	Juan Azor, <i>Institutionum moralium, in quibus universae quaestiones ad conscientiam recte, aut prauē factorum peritentes, breuiier tractantur</i> [N] [R]	CNCE 3666	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con ogni aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario o successori; Roma, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente desidera evitare che altri traggano il frutto della fatica da lui svolta e delle spese sostenute	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o eventuali eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 297, f. 274*	17 luglio 1600	Pietro Fetti e soci [S]	«Cammino di Perfezioni, Castello Interiore e Vita» di Teresa de Jesús, tradotto dallo spagnolo all'italiano [N] [R]	— —	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con ogni preteso di aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario o successori; Roma, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la fatica e le spese affrontate e per il timore che altri traggano guadagno dal lavoro svolto dal richiedente ristampando l'opera e causandogli danno ed ingiustizia	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, eventuali eredi e successori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 297, f. 467	17 luglio 1600	Leonardo Parasole e soci [A]	Cerimoniale [N] [R] [Img]	Prospero Farinacci, <i>Praxis, et theoricae criminalis, partis primae tomus primus [-?]</i> [Dir] BAVat: R.G.Dir.Civ. I.1082:1-2;3;2; Stamp. Barb. EE. VIII.4-7; si veda anche SPBN, PAREI 027462	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere; Roma, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Altri potrebbero effettuare ristampe con danno per il richiedente	1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, confisca delle copie	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 301, f. 19*	31 ottobre 1600	Giorgio Varisco [S]	Prospero Farinacci, <i>Praxis, et theoricae criminalis, partis primae tomus primus [-?]</i> [Dir]	BAVat: R.G.Dir.Civ. I.1082:1-2;3;2;	Il richiedente teme che altri traggano profitto dal frutto delle sue fatiche ristampando l'opera per profitto con suo danno.	Il richiedente teme che altri traggano profitto dal frutto delle sue fatiche ristampando l'opera per profitto con suo danno.	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica; accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 301, f. 269*	20 novembre 1600	Venturino Altobello [S]	Capoletto Ghelfucci, <i>Il rosario della Madonna</i> [N] [R] [Let]	CNCE 20809	Divieto per 10 anni (il supplicante ne chiedeva 20) di stampare, vendere, detenere per vendere ed esibire in tutto o in parte, con qualunque formato, con ogni pretesa di aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, suoi eredi, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri si appropriino del frutto delle sue fatiche ristampando l'opera per profitto e causandogli danno; per desiderio di aiutare gli studiosi e le persone di ingegno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 303, f. 390*+	16 dicembre 1600	Giovanni Antonio Franzini ed eredi di Girolano Franzini [S]	Francisco de Toledo, <i>Instructio sacerdotum ac de septem peccatis mortalibus</i> [N] [R]	BAVat: R.I.V.701; Stamp.Barb. HH.I.27; Stamp.Chig. V.343	Divieto per 15 anni di stampare, vendere, detenere per vendere, senza permesso, in qualunque formato, con il pretesto di aggiungere o riduzioni; Roma, Stato della Chiesa, tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che altri si appropriino del frutto delle sue fatiche e delle spese affrontate ristampando l'opera per profitto e causandogli danno; per desiderio di aiutare gli studiosi e le persone di ingegno. La suplica fa riferimento alla protestazione che il richiedente riceve da due cardinali	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 305, f. 118	3 gennaio 1601	Antonio Valli da Todi [A]	Antonio Valli, <i>Il canto de gl'augelli</i> [N] [Mus] [Sci] [Img]; l'opera include alcune immagini di Antonio Tempesta tuttavia non menzionate nel privilegio	BAVat: R.I.I.V.1949; Stamp. Barb. M.III.38	Divieto per 10 anni, dalla data di pubblicazione, di stampare, vendere senza permesso scritto del beneficiario, suoi eredi, successori e legittimi tenutari; Roma e tutti i territori direttamente o indirettamente soggetti a Roma	Per il lungo studio profuso dall'autore; per la fatica e le spese sostenute; a beneficio di quanti sono interessati alla materia; per il timore dei richiedente che altri traggano profitto dal suo lavoro	500 ducati divisi fra titolare del privilegio, Camera Apostolica e giudici esecutori	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo;
Sec. Brev. Reg. 304, f. 172	19 gennaio 1601	Giovanni Battista Guarini [A]	Giovanni Battista Guarini, <i>Della gierarchia, overo Del sacro regno di Maria in cui si ragiona delle sue grandezze, dignità, virtù, eccelezze e prerogative singulari</i> [N] [R]	BAVat: R.G.TeoI.IV754 (edizione del 1609)	10 anni, a partire dalla stampa dell'opera; dispositivo di divieto decorrente dall'approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; stampare, vendere, in tutto o in parte, in qualsunque formato, con riduzioni o aggiunte, senza permesso del beneficiario o dei suoi eredi e	Per il lavoro svolto e la perizia usata; per il danno che deriverebbe da eventuali ristampe	500 ducati, divisi in tre parti spettanti al titolare del privilegio o suoi eventuali eredi e successori, alla Camera Apostolica, accusatori e giudici esecutori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 304, f. 272*	23 gennaio 1601	Ferrante Palazzo Palazzo [A]	Ferrante Palazzi, <i>Trattato della sacra religione</i> [N] [R]	OCLC 459076759; Bodleian Library: http://solo. bodleian.ox.ac. uk/primo_ library/libweb/ action/ dliDisplay.do? vid=OXVU1& docId=oxfaleph 014206558	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esporre, senza permesso: Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Nella supplica si fa riferimento al vantaggio che l'opera rapresenterebbe per i religiosi di ambo i sessi nei propositi della Chiesa; per aver il richiedente impiegato 10 anni per comporre il trattato;	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, acusatori e giudici, titolare del privilegio; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici; scomunica	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 306, f. 8*	10 marzo 1601	Marco Varisco [S]	Mauro Antonio Berarducci, <i>Somma corona de confessori:</i> <i>Parte quarta</i> [N] [R]	SBN, BASE\007399	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, senza permesso, in qualunque formato, con o senza aggiunte; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente teme che gli venga sottratto il frutto del lavoro svolto nel caso altri, per profitto, ristampassero l'opera causandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Opera già approvata dal Maestro di Sacro Palazzo; stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 308, f. 24*	5 maggio 1601	Giorgio Varisco [S]	Prospero Farinacci, <i>Praxis, et theoriae criminalis partis primaæ, tomus primus [-tomus secundus]</i> / [N] [Dir]	BAVat: R.G.Dir.Civ. I.108(2-1.2-3;2); Stamp.Barb. EE.VIII.4-7	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari, Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arreinandogli un danno	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 309, f. 48*	4 giugno 1601	Giovanni Antonio Franzini ed eredi di Girolano Franzini [S]	Giovanni Gabriele Bisciola, <i>Epitome Annalium ecclesiasticorum Caesaris Baronii</i> [N] [R]	BAVat: Stamp. Barb.H. III.27-28; Stamp. Chig. III.225(1-2); Stamp. Chig. III.876(1-2); Stamp. De Luca. IV.5607(2); si veda anche SBN, UMIE\ 007114	Divieto per 10 anni di stampare, detenere per la vendita, vendere ed esporre le opere, in tutto o in parte, in qualsunque formato, con alcuna pretesa di aggiunta o riduzione, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi e legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Peché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiches stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o eventuali eredi; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo o dell'Inquisitore
Sec. Brev. Reg. 309, f. 250*+	15 giugno 1601	Rappresentanti della Congregazione dell'Assunzione della Società del Gesù di Roma [A]	Giulio Mazarini, <i>Cento discorsi sur'l cinquantesimo scanno, e'l suo titolo, intorno al peccato, alla penitenza, &amp; alla santità di Davide, da stamparsi presso lo stampatore Luigi Zannetti</i> [N] [R]	OCLC 644248934; si vedano anche SBN, TOOE\ 109691 e TOOE\015141	Divieto per 10 anni di stampare, detenere per vendere, vendere, esibire, in tutto o in parte, in qualsunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza permesso;	Peché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiches stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra la Camera Apostolica, gli accusatori ed i giudici, lo stampatore indicato o i suoi eredi; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 310, f. 254*	16 luglio 1601	Krzeszof Warszewicki [A]	Opere di teologia, etica, oratoria, cronologia e storia [N] [R]	OCLC 64940144	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori, legittimi tenutari; Roma e Stato della Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatigue stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno; perché il papa desidera favoreire persone di ingegno ed erudizione; per le ingenti spese sostenute	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o eventuali eredi; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 311, f. 361*	30 agosto 1601	Alfonso Chacón il giovane [A]	Alfonso Chacón, <i>Raccolta di varie devotioni</i> [P N Ed] [N] [R] [Cl]	BAVat Stamp. Barb. V.VIII.169	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, eredi, successori, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatigue stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suo eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 313, f. 165*	23 settembre 1601	Gabriele del Pozo [A]	Opera intitolata «Arbore chiamato natura dell'anima», in lingua italiana [N] [R]	— —	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, eredi, successori, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatigue stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 313, f. 169	24 settembre 1601	Vincenzo Pelagallo [S]	Gli Aforismi di Manuel de Sa, in lingua italiana [N] [R]	— —	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, eredi, successori, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Esendo stata l'opera recentemente corretta dal Maestro di Sacro Palazzo; perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatigue stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contravventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 315, f. 280*	20 dicembre 1601	Basilio Arguissola, procuratore dell'Ordine carmelitano	Commenti di Michele Agnani ai Salmi; il richiedente chiede privilegio anche per una nuova edizione dei commenti con l'aggiunta di nuovi documenti	BAVat: Stamp. Barb. A. III.73-75; Stamp. Chig. IV.1134	Il nome dell'autore dovrà essere sempre pubblicato sull'opera, inclusa ogni sua parte; divieto per 10 anni di stampare o vendere i commenti senza permesso del priore generale dell'Ordine carmelitano o quello degli stampatori Matteo Colosini e Barezzo Baretti, i loro eredi, successori o tenutari legittimi, in qualunque parte, qualunque formato, con o senza aggiunte o riduzioni; la clausola di enunciazione dell'autore è valida in tutto il mondo;	Poiché l'opera era stata originariamente stampata come anonima; essendo invece emerso il nome dell'autore si rende necessario che questo sia stampato con il testo in quanto stampare un'opera come anonima va di norma contro il principio di verità	In caso di violazione del criterio di identità dell'autore le sanzioni previste sono: scomunica; confisca delle copie contestate; 2000 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici. Per la violatione del privilegio di stampa: 1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, gli stampatori indicati, gli accusatori ed i giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e
Sec. Brev. Reg. 318, f. 236*	13 febbraio 1602	Jan Keerberg [S]	Messali, breviari e diurnali [R] [Tr]	—	Permesso di stampare e vendere, ma senza pregiudiziale di privilegio, concessa a Plantin e Moretus nel 1592; la presente concessione rispetta gli stessi termini di quella del 1592; valido ad Anversa	— —	— —	— —

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 318, f. 242*	13 febbraio 1602	Luigi Zannetti [S]	Vita di santo Stanislaus Kosika, polacco, ad opera di Gregorio Sanboriano [N] [R] [Bio]	— —	Divieto per 10 anni di stampare e vendere alcuna parte, in qualunque formato, con qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori e legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica fa riferimento alla volontà di offrire «consolazione» alla nazione polacca. Il privilegio asserisce la volontà del richiedente di stampare l'opera a proprie spese ma teme che altri si appropriino del frutto della sua fatica arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e
Sec. Brev. Reg. 321, f. 65*	4 maggio 1602	Diego Enriquez Bezeril [A]	Opera intitolata «Avvertimenti per chi desidera la perfezione della vita spirituale» e due traduzioni, una in forma integrale e una ridotta, della Dottrina cristiana di Roberto Bellarmino, dall'italiano al castigliano [N] [R]	Opera intitolata «Avvertimenti per chi desidera la perfezione della vita spirituale» e due traduzioni, una in forma integrale e una ridotta, della Dottrina cristiana di Roberto Bellarmino, dall'italiano al castigliano [N] [R]	Divieto per 15 anni (il supplicante ne chiedeva 10) di stampare e vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con qualunque pretesto di aggiunta o riduzione, senza il consenso del beneficiario, dei suoi eredi, successori e tenutari legittimi; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica fa riferimento alla necessità di eliminare gli svantaggi legati alla stampa. Nel privilegio si sostiene la necessità di evitare che altri si appropriino per profitto dei frutti delle fatiche sostenute dai richiedente causandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 324, f. 203*	17 agosto 1602	Basilio Anguissola, procureatore generale dell'Ordine carmelitano	Breviario riformato [R] [Tr]	--	Stampare o vendere; Roma e resto dello Stato della Chiesa	I termini del privilegio precedentemente concesso da Pio V non autorizzano modifiche al Breviario; il presente documento autorizza invece i Carmelitani ad apportare modifiche e pubblicare il breviario nuovamente redatto	500 ducati; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 324, f. 253*	19 agosto 1602	Marcantonio Rossi [S]	Giovanni Domenico Guidetti, <i>Directorium chori</i> [N] [R] [Mus]	OCLC 797257828, si veda anche SBN, MUS\\ 0255631	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, alcuna parte, in qualunque formato, con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, suoi eredi, successori e legittimi tenutari;	Poiché il richiedente ha apportato molte necessarie modifiche e correzioni e teme che altri si appropriino del frutto della sua fatica arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 326, f. 40	3 ottobre 1602	Fabio Albergati [A]	Fabio Albergati, <i>De i discorsi politici libri cinque, ne i quali viene riprovata la doctrina politica di Gio. Bodino, e difesa quella d'Aristotele</i> [N] [Stor.]	BAVat: Stamp. Barb. P.III.3	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, in alcuna parte, in qualunque formato, o con il pretesto di qualunque aggiunta o riduzione, senza il permesso del beneficiario, suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue faische stampando l'opera per profitto, arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici non è stampato nell'edizione che riporta solamente la dicitura «con privilegio»	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale.
Sec. Brev. Reg. 326, f. 141*	8 ottobre 1602	Eredi di Giulio Antonio Santori, cardinale di Santa Severina [A]	Opera inherente i rit [P N Ed] [R]	— —	Divieto per 10 anni di stampare o vendere, in qualunque formato, anche compendi dell'opera, senza il permesso scritto degli eredi; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica fa riferimento agli elevati costi di stampa dell'opera. Il privilegio afferma la presenza di una precedente concessione fatta da Gregorio XIII ma specifica che i richiedenti desiderano ora stampare una versione ridotta dell'opera del loro congiunto	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 335, f. 45*	13 giugno 1603	Giovanni Martinelli [S]	Diverse opere di Leandro Galganetti, fra cui il <i>De differentiis individuum viri que iuris;</i> Lipsius, Iustus, <i>Della politica</i> [N] [Dir]	OCLC 81724267, si veda anche SBN, MUS/0255631 (opera di materia giuridica varia, edizione del 1609); SBN, TOOE/001810	Diviato per 3 anni valido per ogni parte, per qualunque formato, o con qualsunque pretesto di aggiunta o riduzione; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa propria indigenza	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno; il richiedente fa richiamo alla propria indigenza dei caratteri tipografici	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suo eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 335, f. 489	24 luglio 1603	Camera Apostolica	Christophorus Clavius, <i>Elenchus et Castigatio calendarij Gregoriani.</i> [N] [R]	SBN, BV/EV/013495	Diviato per 10 anni di stampare, in qualsunque formato, con aggiunte o riduzioni, o vendere, mostrare, o detenere senza permesso scritto del Pontefice; Roma, Stato della Chiesa, l'intera Cristianità	Opera stampata a spese della Camera Apostolica	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici esecutori; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 336, f. 250*	23 agosto 1603	Francisco Soto de Langas [A]	Teresa de Jesús, <i>Camino de perfección</i> [N] [R]	BAyAt R.G.Teo/IV.878; si veda anche SBN, TOOE/123571	Diviato per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualsunque formato, o con il pretesto di alcuna aggiunta o riduzione, senza il permesso dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio, suo eventuali eredi e successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 362, f. 635*	11 settembre 1603	Camillo Severino [A]	Diverse opere inerenti i salmi, Gioielle ed il rosario [N] [R]	--	Divieto per 10 anni di stampare e vendere, alcuna parte, in qualsunque formato, o con il pretesto di alcuna agiografia o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiches stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo;
Sec. Brev. Reg. 339, f. 44*	5 novembre 1603	Giovanni Tallini [S]	Raimundo de Peñafort, <i>Summa de penitentia et matrimonio</i> [P N Ed] [R]	BAVat: R.III.862; si veda anche SBN VEAE003538	Divieto per 10 anni (il termine di 20 anni appare espunto) di stampare e vendere, alcuna parte, in qualsunque formato, o con il pretesto di alcuna agiografia o riduzione, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiche ed investimenti stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno. Da una lettera del duca di Sessa, citata a supporto della supplica, si evince che le opere sono state stampate ma la stampa non è stata ancora pagata; si indica che lo stampatore Tallini penderà possesso dello stock ma solo a condizione che il privilegio in vigore vega trasferito a suo nome; il presente privilegio revoca quello concesso a Miguel Liot	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 340, f. 345*	17 dicembre 1603	Domenico Falcini [A]	Raffigurazioni di tutti gli imperatori, da Giulio Cesare all'ultimo imperatore [N] [Ingl]	-- --	Divieto per 10 anni di incidere le immagini o venderle, o detenerle per venderle, senza licenza; Roma, Stato Pontificio e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino dei frutti delle sue fatiches ed investimenti stampando l'opera per profitto arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suo eventuali eredi, successori o legittimi tenutari	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale
Sec. Brev. Reg. 341, f. 198*	13 gennaio 1604	Ottaviano Fajani [A]	«La passione di nostro signore», poema in lingua italiana [N] [R]	-- --	Divieto per 10 anni di stampare, vendere o detenere per vendere, senza autorizzazione; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti	La suplica richiede diritto di importazione. Il privilegio viene concesso per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatiga compiuta arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 341, f. 464	26 gennaio 1604	Giovanni Antonio Franzini [S]	Antonio Minucci, <i>Compendium summe card. Toleri auctore</i> [N] [R] [Tr]	BAVat: Stamp-Barb. V.XI.161 [?]; si veda anche SBN: PALE001234	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in italiano o altra lingua, in qualsunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza il permesso del beneficiario o dei suoi eredi; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penai contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 360, f. 240	31 marzo 1604	Luigi Zannetti [S]	Sigismondo Scaccia, <i>Tractatus de iudicis causarum civilium, criminum et haereticorum</i> (il privilegio si riferisce al secondo volume) [N] [Dir]	OCLC 797324609; si veda anche SBN, RMGEV 000319	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, in tutto o in parte, in qualsunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza il permesso del beneficiario, suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Purché il richiedente tene che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta un danno	Confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici, 500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari, accusatori e giudici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 346, f. 233*+	10 giugno 1604	Paolino Arnolfini [S]	<i>Decisiones</i> di Pietro Nicola; <i>Decisione</i> di Mordanus con correzioni e alcuni scritti in italiano sull'ufficio del Vicario [N] [R]	— —	Divieto per 10 anni (il termine di 15 anni appare espunto) di stampare, vendere, detenere per vendere, esporre, in tutto o in parte, in qualsunque formato, con il pretesto di aggiunte o riduzioni, senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; tutti i territori soggetti alla Chiesa	Per via della grande diligenza richiesta nella preparazione dell'opera; per timore che altri si appropriino del compenso che spetta al richiedente per la fatica sostenuta un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penale per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 347, f. 12*	1° luglio 1604	Eredi di Tommaso Giunta, stampatori e librai [S]	Prospero Farinacci, <i>Praxis et theoricae criminalis</i> [N] [Dir]	BAVat: R.I.I.123A-C; Stamp. Barb. E.E. VII. 12-13; Stamp. Chig. I.324; si veda anche SBN, UBOE108902	Divieto per 10 anni di stampare e vendere o esporre, in tutto o in parte, in qualunque formato, o con il pretesto di alcuna aggiunta o riduzione, senza il permesso degli eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Timore che altri possano sottrarre ai richiedenti la ricompensa per il lavoro e le spese sostenute con danno e pregiudizio loro	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolari del privilegio o loro eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Due suppliche, una da parte degli eredi di Tommaso Giunta ed una da parte di Farinacci (autore) facenti istanza di assegnazione del privilegio
Sec. Brev. Reg. 349, f. 509*	23 settembre 1604	Cosimo Gaci, stampatore di San Lorenzo in Damaso [A]	Teresa de Jesús, <i>Il cammino di perfezione, e l'Castello interiore;</i> traduzione dallo spagnolo all'italiano [N] [R]	BAVat: R.G.TeoL IV.1494; Stamp. Barb. U.XI.92; Stamp. De. Luca. IV.3943; anche 3944 (1-2); si veda anche SBN, UMIE000121	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di aggiunte e riduzioni, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Il richiedente chiede una deroga del privilegio concesso l'anno precedente a Francisco Scooto di modo che egli possa pubblicare la propria traduzione delle opere indicate. Il privilegio osserva che la traduzione proposta dal richiedente è stata ben ricevuta e che Scooto ha quasi esaurito le copie della sua edizione	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato, sull'edizione e registrato presso un pubblico notaiato sia dato lo stesso valore della patente originale	

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contravventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 350, f. 26*	2 ottobre 1604	Jerónimo González, avvocato di curia [A]	Jerónimo González, <i>Commentatio ad regulam octauam cancellariae, de reservatione mensium, &amp; alternativa episcoporum</i> [N] [Dir]	BAVat: Mai.XLM.IX.48; R.G.Dir. Can.II.72; si veda anche SBN, RMGEV 001610	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di aggiunte e riduzioni, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Percché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 352, f. 353*	13 giugno 1604	Matthew Greuter [A]	Incisioni non specificate [N] [Img]	— —	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, incidere o detenere per vendere senza permesso; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	La supplica dichiara che il richiedente ha una moglie e tre figli da mantenere; per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica e spesa sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Pena per i contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 353, f. 34	3 gennaio 1605	Federico Capilluti [A]	Quattro opere fra cui la vita della vergine Maria, lezioni morali, il cammino verso la perfezione tratto da fonti siriane e la sofferenza della vergine Maria con raffigurazione [N] [R] [Img]	OCLC 62234754; si veda anche SBN, CFIEV 019998	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di aggiunte e riduzioni, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ragione della molta diligenza richiesta nella preparazione dell'opera, per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	1000 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale	Obbligo di includere il privilegio assieme alla tavola dei contenuti; approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 353, f. 86*	3 gennaio 1605	Perseo Roscio [S]	Isidoro Mosconi, <i>Diligendationum totius iuris civilis libri quinque</i> [N] [Dir]	BAVat: Stamp. Barb. QQ.IV.17; si veda anche SBN, UBOE\ 053601	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di aggiunte e riduzioni, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente tene che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrecandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolate del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notaio sia dato lo stesso valore della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
Sec. Brev. Reg. 353, f. 752*	10 febbraio 1605	Leonardo Parasole [A]	Innagini di tutti gli imperatori romani di Giovanni Antonio Brandi [N] [Img]	OCLC 248337346	Divieto per 10 anni di incidere, vendere o esibire le immagini senza il permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori, legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	In ragione della molta diligenza richiesta nella preparazione dell'opera, per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo
Sec. Brev. Reg. 396, f. 827+	20 giugno 1605	Stefano Paolini [S]	Domenico Toschi, <i>Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequenterum</i> [N] [Dir]	BAVat: R.G.Dir.Can. I.91(1-7); Stamp.Chig. II.561(1-8); si veda anche SBN UMIE003627	Divieto per 10 anni di stampare o vendere o detenere per vendere senza permesso, in qualsunque formato; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro svolto e lo sforzo richiesto e la maestria impiegata; per timore che altri si appropriino del compenso spettante al richiedente per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	Scomunica automatica; 500 ducati, divisi fra Camera Apostolica, accusatori e giudici, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi, successori o legittimi tenutari	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale

**Paolo V (1605-21)**

<i>Documento</i>	<i>Data</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Opera</i>	<i>Riferimento bibliografico</i>	<i>Ambito di validità</i>	<i>Motivazione del privilegio</i>	<i>Penai contraventori</i>	<i>Formalità e doveri</i>
Sec. Brev. Reg. 397, f. 387*+	14 luglio 1605	Pietropaolo Giuliani [S]	Bartolomeo da Saluzzo, <i>Luce dell'anima desiderosa, per ascendere alla perfezione</i> [N] [R]	BAVal: R.G.TeoL VI.241; si veda anche SBN, CFIEV 020247	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di rivelazioni o aggiunte, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati aurei divisi fra camera Apostolica, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi o successori, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; stampaio sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale
Sec. Brev. Reg. 399, f. 650*	13 settembre 1605	Giovanni Antonio di Paoli [S]	Cronologia dei papi da Pietro a Paolo V [N] [R] [Img]	— —	Divieto per 5 anni di stampare, o vendere, in tutto o in parte, con aggiunte o riduzioni, in qualsiasi formato, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, o successori; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per il lavoro svolto e lo sforzo e le spese richieste; per aver il richiedente operato delle correzioni; il privilegio preverà che altri si appropriino del lavoro svolto e del compenso spettante al richiedente ristampando l'opera arrestandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Al privilegio stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso effetto della patente originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Pena per i contraventori	Formalità e doveri
MPM Arch 1179 #40	4 agosto 1611	Balthasar e Jan Moretus, figli di Jan Moretus [S]	Messali, breviari, diurnali, Officio della beata vergine Maria, Bibbia vulgata [R] [Tr]	— —	Permesso di stampare le saggiunte alla Bibbia esattamente come nell'edizione di riferimento, senza aggiunte o riduzioni e senza violare precedenti prohibizioni	Per la diligenza e l'operosità impiegate nella stampa	Sanzioni e censure ecclesiastiche (non specificate)	— —
Sec. Brev. Reg. 481, f. 427*	7 luglio 1612	Giovanni Antonio di Paoli [S]	Immagini religiose della vergine Maria e dei santi [N] [R] [Img]	— —	Rinnovo di un precedente privilegio concesso per 10 anni — Sec. Brev. Reg. 284, f. 191 (1599) — a tutela della riproduzione e vendita ed esposizione delle opere in tutto o in parte, indifferentemente dal formato; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, suoi eventuali eredi e successori, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo;
ARM XLII 55, f. 180*	— —	Pietro Foscari [A]	Catalogo dei pontefici romani [N] [R]	— —	Divieto per 10 anni di stampare, vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di rivelazioni o permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Perché il richiedente teme che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, accusatori e giudici; confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo; al privilegio stampato nell'edizione è registrato presso un pubblico notaio deve essere riconosciuta la stessa validità dell'originale

Documento	Data	Beneficiario	Opera	Riferimento bibliografico	Ambito di validità	Motivazione del privilegio	Penale per i contraventori	Formalità e doveri
ARM XII 56, f. 149	c. 1604-1608	Barezzo Barezzi [S] anche in qualità di traduttore [A]	Marcos de Lisboa, <i>Croniche de gli ordini instituiti dal P.S. Francesco</i> [N] [R]	BAVat R.G.Vite. IV.3086; Stamp. Barb. H.II.103-106; si veda anche SBN, LIGE) 001975	Divieto per 10 anni vendere, detenere per vendere o esibire, in tutto o in parte, in qualunque formato, con pretesto di commento aggiunte, senza permesso del beneficiario, dei suoi eredi, successori o legittimi tenutari; Roma, Stato della Chiesa, territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per l'operosità dimostrata; per timore che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio, stampato sull'edizione e registrato presso un pubblico notario sia dato lo stesso valore della patente originale	Approvazione del Maestro di Sacro Palazzo;
Urbano VIII (1623-44)								
Sec. Brev. Reg. 688, f. 402*, Misc. Arm IV 70, f. 190	19 aprile 1624	Giovanni Antonio di Paoli [S]	Innagni religiose — della vergine Maria e dei santi [N] [R] [Img]	Estensione/ rimono per 10 anni di un privilegio — Sec. Brev. Reg. 481, f. 427* — a tutela di parziale imitazione con aggiunta di nuovo materiale e a tutela della stampa, vendita o esposizione; Roma, Stato della Chiesa e territori direttamente o indirettamente soggetti alla Chiesa	Per la grande fatica e le spese sostenute nella creazione delle immagini; per timore che altri si appropriino del compenso per la fatica sostenuta arrestandogli un danno	500 ducati divisi fra Camera Apostolica, titolare del privilegio o suoi eventuali eredi o successori, accusatori e giudici, confisca delle copie contestate e dei caratteri tipografici		

## Bibliografia

- Adversi, Aldo. *Saggio di un catalogo delle edizioni del Decretum Gratiani posteriori al secolo XVI*, «*Studia Gratiana*», 6 (1959), pp. 286-451.
- Armstrong, Elizabeth. *Before Copyright. The French Book Privilege System 1498-1526*, Cambridge - New York, Cambridge University Press, 1990.
- Ascarelli, Fernanda. *Annali tipografici di Giacomo Mazzocchi*, Firenze, Sansoni, 1961.
- Barberi, Francesco. *Le edizioni romane di Francesco Minzio Calvo*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 57-98.
- . *Per una storia del libro. Profili, note, ricerche*, Roma, Bulzoni, 1981.
- Basso, Michele. *I privilegi e le consuetudini della Rev.da Fabbrica di San Pietro in Vaticano (sec. XVI-XX)*, Roma, Pontificia Universitas Urbaniana, Facultas Iuris Canonici, 1987.
- Blasio, Maria Grazia. *Cum gratia et privilegio. Programmi editoriali e politica pontificia. Roma 1487-1527*, Roma, Roma nel Rinascimento, 1988.
- . *Privilegi e licenze di stampa a Roma fra Quattro e Cinquecento*, «*La Bibliofilia*», XC, (1988), pp. 147-159.
- Bowen, Karen L. e Dirk Imhof. *Christopher Plantin and Engraved Book Illustrations in Sixteenth Century Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
- Brown, Horatio F. *The Venetian Printing Press. An Historical Study Based Upon Documents for the Most Part Hitherto Unpublished*, London, J. C. Nimmo, 1891.
- Bury, Michael. *Infringing Privileges and Copying in Rome, c. 1600*, «*Print Quarterly*», 22 (2005), 2, pp. 133-138.
- Castellani, Carlo. *I privilegi di stampa e la proprietà letteraria in Venezia dalla introduzione della stampa nella città fin verso la fine del secolo scorso*, «*Archivio Veneto*», 36 (1888), pp. 127-139.
- . *La stampa in Venezia dalla sua origine alla morte di Aldo Manuzio seniore*, Venezia, Onganìa, 1889.
- Ceresa, Massimo. *Una stamperia nella Roma del primo Seicento. Annali tipografici di Guglielmo Facciotti ed eredi (1592-1640)*, Roma, Bulzoni, 2000.
- Clair, Colin. *Christopher Plantin*, Selkirk, Bookdonors CIC, 1987.
- Di Filippo Bareggi, Claudia. *Il mestiere di scrivere. Lavoro intellettuale e mercato librario a Venezia nel Cinquecento*, Roma, Bulzoni, 1988.
- Feather, John. *A History of British Publishing*, London – New York, Routledge, 2006.
- Febvre, Lucien e Henri Jean Martin. *L'Apparition du livre*, Paris, Albin Michel, 1971.
- Fragnito, Gigliola. *The Central and Peripheral Organization of Censorship*, in *Church Censorship and Culture in Early Modern Italy*, a cura di G. Fragnito, Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
- Franceschelli, Remo. *Trattato di diritto industriale*, 2 voll., Milano, Giuffre, 1960.
- Frenz, Thomas e Sergio Pagano. *I documenti pontifici nel Medioevo e nell'età moderna*, Città del Vaticano, Scuola vaticana di paleografia, diplomatica e archivistica, 1998.
- Giorgetti Vichi, Anna Maria. *Annali della Stamperia del Popolo Romano (1570-1598)*, Roma, Istituto di studi romani, 1959.
- Hirsch, Rudolph. *Printing, Selling and Reading, 1450 1550*, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, 1974.
- Horawitz, Adalbert. *Analecten zur Geschichte des Humanismus in Schwaben, 1512-1518*, Wien, K. Gerold, 1877.
- Il libro italiano del Cinquecento. Produzione e commercio*, Catalogo della mostra (Roma, 20 ottobre – 16 dicembre 1989), a cura di P. Veneziani, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1989.

- La stampa in Italia nel Cinquecento*, Atti del convegno (Roma 17-21 ottobre 1989), a cura di M. Santoro, 2 voll., Roma, Bulzoni, 1992.
- Leicht, Pier Silverio. *L'editore veneziano Michele Tramezzino ed i suoi privilegi*, in *Miscellanea di scritti di bibliografia ed erudizione in memoria di Luigi Ferrari*, Firenze, Olschki, 1952, pp. 357-367.
- Leuschner, Eckhard. *The Papal Printing Privilege*, «Print Quarterly», XV (1998), pp. 359-370.
- Lincoln, Evelyn. *The Invention of the Italian Renaissance Printmaker*, London, Yale University Press, 2000.
- . *Invention, Origin, and Dedication. Republishing Women's Prints in Early Modern Italy*, in *Making and Unmaking Intellectual Property. Creative Production in Legal and Cultural Perspective*, a cura di M. Biagioli, P. Jaszi e M. Woodmansee, Chicago, University of Chicago Press, 2011, pp. 339-357.
- . *Brilliant Discourse. Pictures and Readers in Early Modern Rome*, New Haven, Yale University Press, 2014.
- Lowry, Martin J. *The World of Aldus Manutius. Business and Scholarship in Renaissance Italy*, Oxford, Blackwell, 1979.
- Maclean, Ian. *Scholarship, Commerce, Religion. The Learned Book in the Age of Confessions, 1560-1630*, Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 2012.
- Marion, Simon. *Plaidoyer*, Paris, chez Michel Sonnus, 1598.
- Masetti Zannini, Gian Ludovico. *Stampatori e librai a Roma nella seconda metà del Cinquecento*, Roma, Fratelli Palombi, 1980.
- Menato, Marco, Ennio Sandal e Giuseppina Zappella. *Dizionario dei tipografi e degli editori Italiani*, vol. 1: *Il Cinquecento*, Milano, Bibliografica, 1998.
- Moscati, Laura. *Il caso Pomba-Tasso e l'applicazione della prima convenzione internazionale sulla proprietà intellettuale*, in *Mélanges en l'honneur d'Anne Lefebvre Teillard*, Bernard d'Alteroche [et al.], Paris, Éditions Panthéon Assas, 2009, pp. 747-764.
- Nuovo, Angela. *Il commercio librario nell'Italia del Rinascimento*, Milano, FrancoAngeli, 1998.
- e Christian Coppens. *I Giolito e la stampa nell'Italia del XVI secolo*, Genève, Droz, 2005.
- O'Malley, John W. *Trent: What Happened at the Council*, Cambridge – Massachusetts, Belknap Press of Harvard University Press, 2013.
- Panzer, Georg Wolfgang. *Annales Typographici ab anno MDI*, vol. 8, Nürnberg, J. E. Zeh, 1800.
- Pettegree, Andrew. *The Book in the Renaissance*, New Haven, Yale University Press, 2010.
- Pon, Lisa. *Prints and Privileges. Regulating the Image in 16th-Century Italy*, «Harvard University Art Museums Bulletin», 6 (1998), 2, pp. 40-64.
- Primary Sources on Copyright (1450-1900)*, a cura di L. Bently & M. Kretschmer. <http://www.copyrighthistory.org/cam/index.php>.
- Richardson, Brian. *Printing, Writers and Readers in Renaissance Italy*, Cambridge – New York, Cambridge University Press, 1999.
- Ringer, Barbara A. *The Demonology of Copyright*, New York, R.R. Bowker Co, 1974.
- Rogers, Edward S. *Some Historical Matter Concerning Literary Property*, «Michigan Law Review», 1900.
- Santoro, Marco. *Storia del libro italiano. Libro e società in Italia dal Quattrocento al nuovo millennio*, Milano, Bibliografica, 2008.
- The Apostolic See and the Jews*, a cura di S. Simonsohn, vol. 1, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1988.
- Strömholm, Stig. *Le droit moral de l'auteur en droit allemand, français et scandinave*, Stockholm, Norstedt, 1973.

- Tschudi, Victor Plahte. *Ancient Rome in the Age of Copyright. The Privilegio and Printed Reconstructions*, «Acta ad archaeologiam et artium historiam pertinentia», 25 (2012), pp. 177-194.
- Voet, Leon. *The Golden Compasses. A History and Evaluation of the Printing and Publishing Activities of the Officina Plantiniana at Antwerp*, Amsterdam, Vangendt & C., London, Routledge & Kegan, New York, Abner Schram, 1972.
- Witcombe Christopher L. *Christopher Plantin's Papal Privileges. Documents in the Vatican Archives*, «De Gulden Passer», 69 (1991), pp. 133-145.
- . *Herrera's Papal privilegio for the Escorial Prints*, «Print Quarterly», IX (1992), pp 177-180.
  - . *Copyright in the Renaissance. Prints and the Privilegio in Sixteenth-Century Venice and Rome*, Leiden, Brill, 2004.
  - . *Print Publishing in Sixteenth-Century Rome. Growth and Expansion, Rivalry and Murder*, London, Miller, 2008.